



Présidence de la Région
Bureau électoral

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale

ELEZIONI COMUNALI

7 MAGGIO 2017

Istruzioni per i seggi

AVVERTENZA:

SI INVITANO I PRESIDENTI DI SEGGIO A TENER CONTO
DELLE ISTRUZIONI RELATIVE ALLA CONSULTAZIONE DI
COMPETENZA

PRIMA SEZIONE

IL SEGGIO

CAPITOLO I

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

§ 1. Composizione del seggio

In ogni sezione elettorale è costituito un seggio.

Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori e deve restare invariato per tutta la durata delle operazioni, compreso l'eventuale turno di ballottaggio, salvo eventuali sostituzioni come illustrato al paragrafo 31.

Il presidente sceglie fra i quattro scrutatori un vicepresidente che lo assiste in tutte le sue funzioni.

Per la validità delle operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Nella dicitura «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dai seggi dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio e, nei comuni con una sola sezione, sino alla proclamazione degli eletti.

Sulla composizione del seggio: art. 23, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

Sulla validità delle operazioni elettorali: art. 28, della l. r. 4/1995.

§ 2. Obblighi e sanzioni

Il presidente, gli scrutatori e il segretario sono tenuti ad assumere l'incarico assegnato e a presentarsi al momento dell'insediamento del seggio.

È punito, con una multa da euro 206 a euro 516, chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

Sugli obblighi: art. 27, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sulle sanzioni: art. 89 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio e dei rappresentanti di lista

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista durante l'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 27, comma 3, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO II

PRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente del Tribunale di Aosta.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente del Tribunale di Aosta e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente del seggio, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente del Tribunale di Aosta, assume la presidenza del seggio il sindaco od un suo delegato.

Se l'assenza o l'improvviso impedimento si verifica nel corso delle operazioni elettorali il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Sulla nomina del presidente da parte del presidente del Tribunale di Aosta: art. 23, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulla sostituzione del presidente: art. 23, comma 3, della l. r. 4/1995.

Sull'assenza o impedimento del presidente durante le operazioni elettorali: art. 27, comma 2, della l. r. 4/1995.

§ 5. Poteri decisionali del presidente

Spettano al presidente, sentito il parere degli scrutatori, le decisioni su:

- difficoltà e incidenti nello svolgimento delle operazioni;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni;
- nullità dei voti.

La decisione del presidente è provvisoria, infatti, contro le operazioni per le elezioni comunali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

Sui poteri decisionali del presidente del seggio: art. 52 della l. r. 4/1995.

§ 6. Poteri di polizia del presidente

Il presidente può disporre della forza pubblica in servizio nella sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.

La forza pubblica può entrare nella sala delle votazioni solo se lo richiede il presidente. Il presidente è obbligato a richiedere l'intervento della forza pubblica quando lo chiedono tre scrutatori.

In caso di disordini, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala della votazione e farsi assistere dagli agenti della forza pubblica, anche se il presidente non ha richiesto il loro intervento. Non possono però entrare se il presidente si oppone.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala della votazione per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni elettorali.

In casi eccezionali, il presidente può chiedere l'intervento degli agenti anche prima dell'inizio delle operazioni elettorali. Inoltre, se il presidente teme che il regolare svolgimento delle operazioni di voto possa essere disturbato, può decidere con un'ordinanza motivata, dopo aver sentito gli scrutatori, di allontanare fino alla fine della votazione chi ha già votato.

Il presidente può ordinare che coloro che si fermano troppo tempo nella cabina o che si rifiutano di restituire la scheda siano allontanati dalla cabina dopo aver restituito la scheda. Chi è stato allontanato può votare solo dopo gli altri elettori presenti.

Il presidente può chiedere alle autorità civili o a quelle militari quanto è necessario per assicurare il libero accesso degli elettori nella sala della votazione e per impedire la formazione di assembramenti nelle vicinanze. Le autorità civili e militari hanno l'obbligo di dar seguito alle richieste del presidente.

Sui poteri di polizia del presidente: art. 46 della l. r. 4/1995.

Sull'entrata autonoma degli agenti nel seggio: art. 46, commi 3 e 4, della l. r. 4/1995.

Sulle figure cui sono attribuiti i ruoli di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria: art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447:

1. "Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il Sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza;

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55".

CAPITOLO III

VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 7. Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente, scelto dal presidente fra i quattro scrutatori, assiste il presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali del seggio.

Sulla nomina e sulle funzioni del vicepresidente: art. 23, comma 1 e art. 27, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulla validità delle operazioni elettorali: art. 28, comma 3, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO IV

SCRUTATORI

§ 8. Nomina degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, tra il 25° e il 20° giorno che precede la votazione, dalla commissione elettorale comunale.

Sulla nomina degli scrutatori: art. 24 della l. r. 4/1995.

§ 9. Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno il compito di:

- autenticare le schede (paragrafo 40);
- identificare gli elettori (paragrafo 52);
- svolgere le operazioni di scrutinio (paragrafo 84);
- recapitare le buste che contengono i documenti della votazione e dello scrutinio (paragrafi 21, 112 ,159 190).

§ 10. Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede. Il presidente è obbligato a sentire il loro parere in caso di:

- reclami, anche orali;
- situazioni di difficoltà o incidenti durante le operazioni elettorali;
- voti nulli o contestati;
- intenzione del presidente di far allontanare dalla sala, con ordinanza motivata, gli elettori che hanno già votato.

Sui voti nulli o contestati: art. 52, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sull'allontanamento degli elettori dalla sala: art. 46, comma 7, della l. r. 4/1995.

§ 11. Potere decisionale degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno potere decisionale nelle operazioni elettorali.

Se però almeno tre scrutatori richiedono la presenza della forza pubblica all'interno della sala della votazione, il presidente è obbligato ad accogliere la loro richiesta.

Gli scrutatori possono richiedere la presenza della forza pubblica anche prima dell'inizio delle operazioni elettorali.

Sulla richiesta da parte degli scrutatori di far entrare la forza pubblica nella sala della votazione: art. 46, comma 5, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO V

SEGRETARIO DEL SEGGIO

§ 12. Nomina del segretario del seggio

Il segretario del seggio è scelto dal presidente fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune dove ha sede la sezione, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore e che non ricadano in altre cause di esclusione.

La nomina del segretario avviene prima dell'insediamento del seggio; tuttavia il presidente, se non l'ha fatto prima, può nominare il segretario al momento dell'insediamento.

In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto, eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione.

Sui requisiti per svolgere la funzione di segretario: art. 24, comma 3, della l. r. 4/1995.

Sui motivi di esclusione dalla funzione di segretario: art. 25 della l. r. 4/1995.

§ 13. Compiti del segretario del seggio

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni elettorali e si occupa di:

- compilare il verbale delle operazioni di seggio (paragrafo 14);
- raccogliere gli atti da allegare al verbale;
- registrare i voti, in collaborazione con gli scrutatori (paragrafo 84);
- inserire il verbale e le liste della votazione nelle buste e chiuderle (paragrafi 82, 95).

§ 14. Verbale delle operazioni elettorali

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, nell'apposito verbale (modello n. 115/EC, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; modello n. 113bis/EC, per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti, modello n. 113/EC, per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti).

Il segretario compila due copie del verbale. Per autenticare il verbale, è necessario che ogni pagina venga firmata dai componenti del seggio e dai rappresentanti di lista e venga timbrata con il bollo della sezione.

Il presidente e il segretario del seggio hanno la responsabilità della corretta compilazione del verbale, della raccolta degli atti e dei documenti da allegare e

dell'annotazione dettagliata di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni. In caso di inadempienza possono incorrere in sanzioni penali.

Particolare attenzione devono porre alla registrazione dei risultati dello scrutinio, verificando, soprattutto, la coincidenza dei dati all'interno di una stessa copia del verbale e tra le due copie, considerato che in base ai dati riportati nel verbale saranno proclamati gli eletti.

Sulle sanzioni penali previste per inadempienze nella compilazione del verbale: art. 96 del Testo Unico 570/1960.

CAPITOLO VI

SEGGIO OSPEDALIERO, SEGGIO SPECIALE E SEGGIO VOLANTE

§ 15. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale.

Votano nella sezione ospedaliera gli elettori ricoverati, iscritti nelle liste elettorali del comune dove ha sede la sezione stessa, che ne hanno fatto tempestiva richiesta al Sindaco.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario.

Sulla costituzione del seggio ospedaliero: art. 42 della l. r. 4/1995.

§ 16. Il seggio speciale

Un seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Sulla costituzione del seggio speciale: artt. 43 e 44 della l. r. 4/1995.

§ 17. Composizione e insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente del Tribunale di Aosta, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno del voto contemporaneamente all'insediamento del seggio ordinario e nella stessa sede di riunione.

Per le modalità di sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede come per ogni altro seggio (paragrafi 4 e 31).

§ 18. Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, a sua discrezione, attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

Sul segretario del seggio speciale: art. 24, comma 3, e art. 43, comma 8, della l. r. 4/1995.

§ 19. I compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto dei seguenti elettori:

- ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- ricoverati in ospedale che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I componenti del seggio speciale non prendono parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale: ad esempio, non partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede.

Sui compiti del seggio speciale: artt. 43 e 44 della l. r. 4/1995.

§ 20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante

Un seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario (designato per sorteggio) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

CAPITOLO VII

RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 21. I rappresentanti di lista

I delegati delle liste possono nominare un rappresentante di lista effettivo e uno supplente per ogni seggio.

Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere presentate al segretario comunale entro il venerdì che precede le elezioni oppure direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio oppure la domenica mattina prima che inizino le operazioni di voto.

Nei materiali consegnati al presidente sono incluse le designazioni dei rappresentanti di lista e l'elenco dei delegati delle liste dei candidati che ancora non hanno nominato i propri rappresentanti.

I presidenti verificano che la nomina dei rappresentanti di lista sia regolare. In particolare tengono presente che:

- solo i delegati delle liste dei candidati, o le persone da loro autorizzate con firma autenticata, possono designare i rappresentanti di lista;
- la designazione deve essere in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata;
- il rappresentante di lista designato deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato.

I nomi dei rappresentanti per le sezioni dello stesso comune possono essere contenuti in un unico documento. A ogni presidente viene presentato l'estratto autenticato relativo al proprio seggio. È da ritenere, salvo che intervengano successivi e differenti atti di designazione da parte dei soggetti delegati, che la designazione dei rappresentanti di lista effettuata in occasione del primo turno di votazione per l'elezioni comunali debba intendersi operare anche in relazione all'eventuale secondo turno di ballottaggio.

Sulla nomina dei rappresentanti di lista: art. 37 della l. r. 4/1995.

Sulla consegna al presidente del seggio dell'elenco dei delegati delle liste: art. 37, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sull'autenticazione della firma dei delegati: art. 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53; art. 21, comma 2, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

§ 22. Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali nel seggio. Possono:

- sedere al tavolo del seggio o in prossimità, in modo da poter seguire le operazioni elettorali;
- far inserire nel verbale brevi dichiarazioni;

- firmare o sigillare le strisce che chiudono l'urna;
- firmare il verbale e le buste che contengono gli atti della votazione e dello scrutinio;
- firmare le strisce attaccate alle finestre o all'entrata della sala della votazione.

I rappresentanti possono portare un bracciale o un distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti devono osservare le norme sul trattamento dei dati personali e quindi rispettare il diritto di riservatezza, di libertà e di segretezza del voto. In particolare, non possono fare una lista di persone che hanno o non hanno votato.

I presidenti devono permettere ai rappresentati di svolgere il loro incarico nel modo migliore e in totale libertà, assicurando allo stesso tempo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se lo chiedono, i rappresentanti possono assistere alla raccolta dei voti del seggio speciale, del seggio volante e del voto a domicilio.

Ai rappresentanti è consentito trattenersi all'esterno della sala della votazione anche quando è chiusa.

Sui diritti dei rappresentanti delle liste dei candidati: art. 43, comma 4, e art. 48, comma 10, della l. r. 4/1995.

Sulla protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Provvedimento del garante 6 marzo 2014 (Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale).

§ 23. Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista durante l'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 27, comma 3, della l. r. 4/1995.

§ 24. Sanzioni per i rappresentanti di lista

I rappresentanti che impediscono lo svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con una multa fino a euro 2.065.

Sulle sanzioni previste per coloro che impediscono lo svolgimento delle operazioni: art. 96, comma 5, del Testo Unico 570/1960.

CAPITOLO VIII
OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 25. Consegna al presidente del materiale necessario per le operazioni di voto e di scrutinio

Il giorno di insediamento del seggio, e comunque in tempo utile per il suo insediamento, il presidente si presenta nel comune della sezione per ricevere dal sindaco o da un suo delegato il materiale necessario per le operazioni di voto e di scrutinio.

Il materiale comprende:

- le schede di votazione in pacchi sigillati;
- il bollo della sezione in plico sigillato;
- le liste degli elettori della sezione, distinte in maschi e femmine, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
- una copia delle liste degli elettori autenticate dal sindaco o dal segretario comunale, da esporre nella sala della votazione;
- le liste elettorali aggiunte dei cittadini che hanno trasferito la residenza in provincia di Bolzano e che, non avendo ancora maturato il periodo residenziale prescritto dalla legge, conservano il diritto di votare per le elezioni comunali nel comune di precedente residenza e quelle dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea che hanno chiesto di votare per le elezioni comunali, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale;
- tre copie del manifesto con le liste dei candidati (due copie devono essere esposte nella sala della votazione e una resta a disposizione del seggio);
- il manifesto con le principali sanzioni, da esporre nel seggio;
- l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori ed eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- le designazioni dei rappresentanti di lista presentate al segretario comunale e l'elenco dei delegati della lista autorizzati a presentare le designazioni;
- l'urna e le cassette per la votazione;
- le matite copiative per il voto;
- gli stampati necessari per le operazioni di voto e di scrutinio;
- gli oggetti di cancelleria necessari nella sezione.

Per attestare la consegna del materiale, viene compilato un verbale, in due copie (modello 111/EC). Una copia rimane al presidente e l'altra viene consegnata al sindaco o a un suo delegato.

Il pacco delle schede di votazione e il plico con il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costituzione del seggio.

Al presidente vengono consegnati inoltre gli elenchi con i nomi degli:

- elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste (15 giorni prima della votazione) o deceduti prima della revisione, ma non cancellati dalle liste;
- elettori che hanno perso il diritto di voto dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;
- elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco o a sentenza che li dichiari elettori;
- elettori residenti all'estero;
- elettori ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare nel luogo in cui sono ricoverati;
- elettori detenuti che hanno chiesto di votare nel luogo di detenzione;
- elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- elettori della sezione che possono votare a domicilio e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
- elettori iscritti ad altre sezioni, dello stesso comune che possono votare a domicilio e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
- elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti nell'ambito territoriale di altre sezioni dello stesso comune.

Gli elettori di cui ai punti precedenti (esclusi i primi tre) **devono** essere iscritti nelle liste elettorali del comune in cui intendono votare.

Al presidente del seggio ospedaliero e al presidente della sezione nella cui circoscrizione sono costituiti seggi speciali o volanti deve essere consegnato anche il seguente altro materiale:

- le buste, le liste elettorali aggiunte, i verbali necessari per le operazioni del seggio speciale;
- l'elenco degli elettori che votano nei luoghi di cura o di detenzione o a domicilio.

Sull'insediamento del seggio e sulla consegna del materiale: art. 29 della l. r. 4/1995.

Sull'affissione delle liste e dei manifesti: art. 38 della l. r. 4/1995.

Sul voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura e sulle sezioni ospedaliere: artt. 42, 43 e 44 della l. r. 4/1995.

Sul diritto di voto dei detenuti: art. 45, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sugli elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco: art. 39, comma 4, della l. r. 4/1995.

Sugli elettori che hanno perso il diritto elettorale dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali: primo comma dell'art. 32 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223.

Sul seggio speciale: art. 43, della l. r. 4/1995.

Sul voto domiciliare: art. 41, comma 1, della l. r. 4/1995 e art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46.

Sulle liste aggiunte per il comune di Bolzano: art. 5 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dal decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309.

§ 26. Controllo dell'arredamento

Il presidente controlla l'arredamento della sala della votazione per rimediare ad eventuali mancanze.

In particolare, il presidente verifica che:

- a) la sala della votazione abbia una sola porta d'ingresso del pubblico;
- b) un tramezzo divida la sala della votazione in due parti;
- c) il tavolo del seggio sia collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno dopo la chiusura della votazione;
- d) l'urna sia fissata sopra al tavolo per essere sempre visibile a tutti;
- e) sui quattro lati verticali dell'urna sia applicato un'etichetta autoadesiva, dello stesso colore della scheda di votazione, con cornice colorata, nella quale sia riportata la scritta "Elezioni comunali - Schede votate";
- f) l'urna sia integra e funzionale e vi sia il materiale occorrente per chiuderla e sigillarla;
- g) siano presenti da due a quattro cabine; una di queste deve essere destinata ai portatori di handicap fisico;
- h) le cabine siano isolate e provviste di un riparo per assicurare la segretezza del voto; se si trovano a una distanza inferiore ai due metri da porte e finestre, queste devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione;
- i) le cabine garantiscano la segretezza del voto e che il tavolo al loro interno sia adeguatamente sistemato e completamente sgombro;
- l) non ci siano fori nelle pareti che dividono cabine abbinate, tali da permettere di vedere o comunicare; il presidente deve ripetere questo controllo più volte anche durante la votazione e se verifica l'esistenza di fori, deve ripararli immediatamente con il materiale che ha a disposizione oppure chiudere una delle cabine;
- m) sia ben visibile nella sala della votazione un avviso che ricorda agli elettori il divieto di portare all'interno delle cabine telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare e registrare immagini;
- n) la sala della votazione e le cabine siano sufficientemente illuminate;
- o) sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto:
degli elettori che non possono accedere alle cabine;
nelle sezioni nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura e di detenzione;

per i seggi speciali;
per gli elettori al loro domicilio.

Sul controllo dell'arredamento: art. 29, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulla porta d'ingresso e sui requisiti del tramezzo: 38, commi 1, 2 e 3, della l. r. 4/1995.

Sui requisiti del tavolo e sulla collocazione dell'urna: art. 38, comma 4, della l. r. 4/1995.

Sulla cabine per la votazione: art. 38, commi 5, 6, 8 e 9, della l. r. 4/1995

Sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare immagini: art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96.

§ 27. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

La sala della votazione deve essere organizzata in modo da permettere agli elettori non deambulanti di esercitare il loro diritto al voto.

Il presidente di un seggio che si trova in una sede priva di barriere architettoniche deve accertarsi che l'arredamento della sala della votazione permetta all'elettore non deambulante di:

- leggere il manifesto con i simboli delle liste e i nomi dei candidati;
- votare in assoluta segretezza;
- svolgere le funzioni di componente del seggio o di rappresentante di lista;
- assistere alle operazioni del seggio.

Inoltre, il presidente deve assicurarsi che ci sia almeno una cabina con caratteristiche tali che l'elettore disabile possa accedervi agevolmente. Questa cabina deve avere un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, alto 80 cm da terra.

In alternativa, può essere predisposto un tavolo con opportuni ripari, addossato alla parete a una distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo tale che assicuri la segretezza del voto.

Il presidente deve infine accertarsi che l'accessibilità ai disabili sia segnalata dall'apposito simbolo.

Sulle facilitazioni dell'esercizio del diritto di voto da parte di elettori non deambulanti: art. 38, commi 6, 7 e 8, della l. r. 4/1995.

Sull'accesso alla cabina dell'elettore disabile: art. 38, commi 6 e 8, della l. r. 4/1995.

Sul simbolo che segnala l'accessibilità del seggio ai disabili: l'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

§ 28. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione

Subito dopo la costituzione del seggio e dopo le operazioni di cui al paragrafo 26, il presidente fa verificare agli scrutatori e al segretario che l'arredamento della sala della votazione sia conforme a quanto previsto dalla legge.

Di tale accertamento e dei provvedimenti presi per rimediare a eventuali irregolarità il presidente fa prendere nota nel verbale (modello n. 115/EC, per i

comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; modello n. 113bis/EC, per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti, modello n. 113/EC, per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti).

§ 29. Custodia della sala di votazione

Il presidente è responsabile degli oggetti e dei documenti necessari per la votazione e per lo scrutinio.

Il presidente dà disposizioni alla forza pubblica per la vigilanza della sala della votazione.

Se all'interno di uno stesso edificio ci sono più seggi, i vari presidenti possono accordarsi per organizzare un servizio di sorveglianza collettivo.

SECONDA SEZIONE
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX

COSTITUZIONE DEL SEGGIO

§ 30. Insediamento del seggio

Il sabato che precede il giorno della votazione, alle 16, il presidente costituisce il seggio: chiama a farne parte il segretario da lui scelto (paragrafo 12) e, dopo averne accertata l'identità, gli scrutatori indicati nei verbali di nomina che gli sono stati consegnati (paragrafo 25).

In seguito il presidente sceglie tra gli scrutatori il vicepresidente (paragrafo 7).

Sulla costituzione del seggio: art. 28 della l. r. 4/1995.

Sulla scelta del segretario: art. 24, comma 3, della l. r. 4/1995.

Sui verbali di nomina degli scrutatori: art. 29, comma 1, lettera d), della l. r. 4/1995.

Sulla scelta del vicepresidente: art. 23, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 31. Eventuale sostituzione dei componenti del seggio

Se, al momento della costituzione del seggio, uno o più scrutatori sono assenti o non sono stati nominati, il presidente li sostituisce: chiama, alternativamente, il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti con i requisiti necessari (saper leggere e scrivere, non essere rappresentanti di lista e non ricadere in altre cause di esclusione previste dalla legge regionale).

Se non sono presenti nella sala della votazione elettori con i requisiti necessari, il presidente deve costituire ugualmente il seggio e iniziare le operazioni non appena siano presenti due componenti del seggio, oltre al presidente stesso.

Il presidente deve completare la composizione del seggio appena possibile, cioè quando si presentano gli scrutatori designati e non ancora sostituiti o elettori con i requisiti necessari.

La composizione del seggio nelle giornate di domenica e lunedì, deve restare invariata così com'era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se si presentano gli scrutatori che erano stati sostituiti perché assenti.

Se domenica o lunedì sono assenti alcuni di coloro che avevano assunto la funzione di presidente o scrutatore per l'assenza dei designati, possono essere sostituiti dai designati iniziali, se questi sono presenti.

Altrimenti, il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, sostituisce gli scrutatori secondo le modalità già illustrate.

Sulle cause di esclusione dalla carica e sulla sostituzione degli scrutatori: art. 25 e art. 28, comma 2, della l. r. 4/1995.

§ 32. Ammissione dei rappresentanti di lista presso la sezione

Dopo aver costituito il seggio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti di lista. Il presidente li ammette sulla base delle designazioni che il comune gli ha consegnato oppure delle designazioni che i rappresentanti gli presentano direttamente, dopo essersi accertato della loro identità e della regolarità della designazione (paragrafo 21).

I rappresentanti presso la sezione possono presentarsi anche durante le operazioni elettorali, purché le designazioni siano già state effettuate nei modi ed entro le scadenze indicati nel paragrafo 21. In tal caso il presidente ne fa prendere nota nel verbale.

Sui rappresentanti di lista: art. 37 della l. r. 4/1995.

§ 33. Persone che possono entrare nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare gli elettori che presentano la tessera elettorale che attesta l'iscrizione al seggio o l'attestato del sindaco che sostituisce la tessera elettorale per quella singola votazione oppure un altro documento che dà diritto al voto in quel seggio, sentenza o attestazione del Sindaco (paragrafo 51).

Inoltre, durante le operazioni elettorali sono ammessi anche:

- gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica, in caso di tumulti e disordini (paragrafo 6);
- gli ufficiali giudiziari, quando devono notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (paragrafo 6);
- tutti coloro che svolgono incarichi previsti dalla legge.

Sulla tessera elettorale: art. 22 della l. r. 4/1995.

Sull'accesso alla sala della votazione: art. 39 della l. r. 4/1995.

Sull'attestato del sindaco che sostituisce la tessera elettorale: art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

Sull'ammissione al voto in base a sentenza: art. 39, comma 4, della l. r. 4/1995.

Sull'ammissione al voto in base ad attestazione del sindaco: art. 32-bis del T.U. sull'elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, introdotto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Sull'accesso della forza pubblica e degli ufficiali giudiziari nella sala della votazioni: art. 46 della l. r. 4/1995.

§ 34. Accesso nella sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione armati o con altri oggetti che possono causare ferite o lesioni.

Gli elettori possono entrare nella parte della sala destinata ai componenti del seggio solo per votare, identificare un altro elettore o assistere un altro elettore fisicamente impedito e possono restarci solo per il tempo necessario per completare tali operazioni.

Per far rispettare quanto appena detto, il presidente può far sorvegliare dagli agenti della forza pubblica l'apertura che mette in comunicazione la parte della sala destinata agli elettori con quella destinata ai componenti del seggio.

Il presidente può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il libero accesso agli elettori alla sezione elettorale, a impedire gli affollamenti nelle strade adiacenti, a disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni (paragrafo 6).

Il presidente fa prendere nota nel verbale delle disposizioni prese.

Sul divieto di entrare armati nella sala della votazione: art. 39, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulle condizioni per l'entrata degli elettori nella parte della sala destinata ai componenti del seggio: art. 38, comma 3, e art. 41, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sui provvedimenti del presidente per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: art. 46, commi 5, 6, e 7, della l. r. 4/1995.

Sulla verbalizzazione delle disposizioni prese: art. 46, comma 8, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO X
COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE
E OPERAZIONI PRELIMINARI
DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE

§ 35. Insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale si insedia alle ore 16 del sabato che precede la votazione, contemporaneamente all'insediamento del seggio normale e nella sua stessa sede.

§ 36. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale concorda con la direzione sanitaria dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o con la direzione dei luoghi di detenzione, compresi nella circoscrizione della sezione, l'ora in cui raccoglierà il voto dei ricoverati (paragrafo 71) o dei detenuti (paragrafi 75 e 76), oppure, nelle sezioni ospedaliere, quello dei ricoverati impossibilitati a raggiungere la cabina (paragrafo 71).

Il presidente comunica l'orario agli altri due componenti del seggio speciale.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche di raccogliere il voto al domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura stesso. Per la scelta dell'orario di raccolta del voto a domicilio (paragrafo 73), si veda il paragrafo seguente.

Sull'ora della raccolta del voto dei ricoverati: art. 44 della l. r. 4/1995.

§ 37. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante

Il presidente del seggio volante, analogamente al presidente del seggio speciale, concorda con la direzione dei luoghi di cura sotto i 100 posti letto, compresi nella circoscrizione della sezione, l'ora in cui raccoglierà il voto degli elettori ricoverati.

Il seggio volante può raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori, in questo caso il presidente, d'intesa con il sindaco del comune, programma, orientativamente, l'orario di raccolta del voto, comunicandolo con sufficiente preavviso, per il tramite del comune, all'elettore o agli elettori interessati.

Il presidente comunica l'orario agli altri due componenti del seggio volante che come detto è composto da lui stesso, dal segretario e da uno scrutatore.

Compatibilmente con le esigenze del luogo di cura o degli elettori votanti a domicilio, la raccolta di tali voti deve avvenire in un orario in cui si prevede che l'affluenza al seggio da parte degli altri elettori sia minore.

Se il seggio volante deve recarsi sia presso luoghi di cura sia presso il domicilio di elettori, il presidente provvede, se possibile, con un'unica uscita.

Il presidente e gli altri componenti del seggio, alla chiusura delle operazioni di votazione, devono trovarsi nella sede del seggio, per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del numero dei votanti e di scrutinio.

Sull'ora della raccolta del voto domiciliare: art. 41, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 38. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante

Il presidente del seggio nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto si accerta che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Analogo accertamento effettua il presidente del seggio speciale, per la raccolta del voto dei detenuti o dei ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o dei ricoverati in ospedali che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alle cabine.

Sulla predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante: artt. 42, 43 e 44 della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XI
OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 39. Annotazioni da riportare nelle liste degli elettori della sezione

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco (paragrafo 25), prima dell'inizio delle votazioni (cioè alle ore 7 della domenica mattina):

- prende nota dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;
- prende nota dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;
- prende nota degli elettori che hanno perso il diritto elettorale;
- prende nota degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;
- prende nota degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;
- aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni del comune dei quali raccogliere il voto a domicilio.

Sulla votazione dei ricoverati: artt. 42, 43 e 44 della l. r. 4/1995.

Sulla votazione dei detenuti: art. 45 della l. r. 4/1995.

Sul voto a domicilio di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione: legge 7 maggio 2009, n. 46 e art. 41, comma 1, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XII

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 40. Autenticazione delle schede: firma e timbratura

Dopo l'insediamento del seggio, il presidente avvia le operazioni di autenticazione delle schede.

Ogni scheda viene autenticata con due operazioni, nell'ordine sottoindicato:

- 1) la firma dello scrutatore (paragrafo 42);
- 2) la timbratura con il bollo della sezione (paragrafo 44).

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio di sabato.

Il presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala.

Sulle operazioni di firma e timbratura: art. 48, commi 3 e 5, della l. r. 4/1995.

§ 41. Determinazione del numero delle schede da autenticare

Il presidente determina il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, compresa la lista elettorale aggiunta per i cittadini dell'Unione europea, e gli elettori iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nella provincia di Bolzano ma non vi hanno ancora maturato il periodo residenziale prescritto dalla legge.

Nelle sezioni ospedaliere e in quelle nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura e detenzione il presidente tiene conto anche degli elettori compresi negli appositi elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco.

Il presidente tiene conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare:

- sottrae dal numero di schede da autenticare il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che votano a domicilio in un altro seggio del comune;
- aggiunge il numero degli elettori non iscritti nelle liste, ma che abitano nella circoscrizione della sezione, dei quali il seggio raccoglierà il voto a domicilio (paragrafo 73).

Sulle liste elettorali aggiunte: decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cittadini comunitari e art. 5 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dal decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309, cittadini trasferiti a Bolzano

§ 42. Ripartizione delle schede da autenticare

Dopo aver determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le ripartisce fra gli scrutatori del seggio. Gli scrutatori del seggio speciale non possono firmare le schede.

Gli scrutatori firmano le schede nell'apposito spazio sulla faccia esterna della scheda e contemporaneamente controllano che ogni scheda riporti con esattezza la denominazione del comune e la stessa dicitura.

Il presidente vigila che le operazioni di firma si svolgano con la massima regolarità e speditezza.

Una volta completata la firma delle schede, gli scrutatori passano le schede firmate al presidente. Il presidente le conta per verificare che corrispondano al numero di quelle consegnate a ciascuno scrutatore.

Il segretario annota nel verbale il numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente fa constatare ai presenti che la scatola nella quale devono essere conservate le schede è completamente vuota e vi ripone tutte le schede firmate.

Sulle caratteristiche delle schede: art. 30 della l. r. 4/1995.

Sull'annotazione nel verbale: art. 48, comma 4, della l. r. 4/1995.

§ 43. Apertura del plico sigillato che contiene il bollo della sezione

Quando gli scrutatori hanno terminato di firmare le schede, il presidente:

- fa constatare agli scrutatori e al segretario che il sigillo del plico con il bollo della sezione è integro;
- apre il plico e fa annotare nel verbale il numero impresso nel bollo.

Se è stato consegnato un secondo bollo, questo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le operazioni del seggio volante o del seggio speciale: servirà per attestare nell'apposito spazio della tessera elettorale l'avvenuta votazione da parte di chi si trova in luoghi di cura o di detenzione, o di chi è ammeso al voto a domicilio (capitolo XVIII).

Sulle caratteristiche del bollo della sezione: art. 31 della l. r. 4/1995.

§ 44. Timbratura delle schede

Il presidente estrae dall'apposita scatola le schede già firmate dagli scrutatori.

Il presidente timbra con il bollo della sezione ciascuna scheda nello spazio apposito sulla parte esterna e verifica che il loro numero corrisponda a quello delle schede riposte nella stessa scatola in precedenza.

Il presidente fa poi constatare ai presenti che tali scatole sono completamente vuote e vi ripone tutte le schede timbrate, pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate nel pacco originariamente predisposto dall'Ufficio elettorale della Presidenza della Regione. Tali schede servono, finché è aperta la votazione:

- per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;
- per sostituire le schede consegnate ad elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

§ 45. Rinvio delle operazioni del seggio e custodia della sala

Dopo l'autenticazione e la timbratura delle schede il presidente chiude la scatola che contiene le schede autenticate. In mancanza di altri sigilli, incolla sulle scatole due strisce di carta che vengono firmate dal presidente, dai componenti del seggio e, se lo chiedono, dai rappresentanti di lista.

Il presidente ripone nell'apposita busta tutto il materiale rimanente (le liste degli elettori di sezione, il plico con il bollo della sezione, gli stampati che servono per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, le buste che contengono le schede avanzate dopo la firma, ecc.). Chiude la busta, che viene firmata sulla chiusura dai componenti del seggio e, se lo richiedono, dai rappresentanti di lista.

Il presidente fa poi constatare che l'urna per la votazione è vuota, la chiude e la sigilla.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 7 del giorno successivo e chiude la sala in modo che nessuno ci possa entrare.

Per questo chiude tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne la porta di uscita, e con la collaborazione degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi dei sigilli di carta disposti in modo che qualsiasi spostamento degli infissi ne determini la rottura. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli.

Infine, il presidente fa uscire tutti dalla sala, chiude la porta dall'esterno e la sigilla. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli. Per la vigilanza della sala, il presidente prende accordi con le forze dell'ordine.

I rappresentanti delle liste possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Sulla chiusura della sala: art. 48, commi 9 e 10, della l. r. 4/1995.

TERZA SEZIONE

LE OPERAZIONI DI VOTO

CAPITOLO XIII

OPERAZIONI PRELIMINARI

ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 46. Ricostituzione del seggio

Alle 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio con le stesse persone del giorno prima. Allo stesso modo procede anche il presidente del seggio speciale.

Eventuali assenti vengono sostituiti come previsto nei paragrafi 4 e 25.

Il presidente chiama quindi ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presso la sezione.

Sull'orario di inizio delle votazioni: art. 49, comma 1, della l. r. 4/1995.
Sull'insediamento del seggio speciale: art. 43 della l. r. 4/1995.

§ 47. Verifica dell'integrità dei sigilli e del materiale di voto

Dopo la ricostituzione del seggio, il presidente:

- fa verificare ai componenti del seggio che i sigilli di porte e finestre della sala, dell'urna per la votazione, delle buste e delle scatole siano integri;
- apre le buste e la scatola;
- controlla le schede e verifica che il loro numero sia lo stesso della sera prima.

§ 48. Consegna al presidente del seggio speciale del materiale per il voto

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale:

- le schede autenticate, nel numero occorrente per la raccolta del voto nei luoghi di cura o di detenzione, con l'aggiunta di una piccola scorta. Tali schede sono racchiuse in apposite Buste, rispettivamente, Busta Os./1 (EC) per i luoghi di cura oppure Busta D./1 (EC) per i luoghi di detenzione;
- i modelli di verbale per il seggio speciale;
- il secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori ricoverati o detenuti;
- le liste elettorali aggiunte;
- il restante materiale per il voto (buste, matite copiative, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Il presidente prende nota, nel verbale del seggio, nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Tutte le operazioni preliminari illustrate nel presente capitolo devono essere compiute con speditezza per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 7.

CAPITOLO XIV

OPERAZIONI DI VOTO

§ 49. Apertura della votazione.

Completate le operazioni preliminari, il presidente illustra ad alta voce agli elettori presenti le modalità di voto. Nell'illustrazione, il presidente deve evitare qualsiasi riferimento a simboli politici, liste o candidati.

Il presidente precisa che l'elettore può esprimere un voto valido in uno dei seguenti modi:

I - Nelle sezioni dei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti:

- a) tracciando con la matita copiativa un solo segno sul contrassegno prescelto. In tal modo, l'elettore esprime un voto valido per la lista votata;
- b) esprimendo non più di tre voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale appartenenti alla lista compresa nel medesimo riquadro di espressione delle preferenze, nel rispetto delle quote di genere, senza segnare il relativo contrassegno. In tal caso si intende validamente votata anche la lista cui appartengono i candidati.
- c) tracciando con la matita copiativa un solo segno sul contrassegno prescelto e esprimendo non più di tre voti di preferenza, nel rispetto delle quote di genere, per candidati alla carica di consigliere comunale appartenenti alla lista stessa.

Il presidente avverte, inoltre, che:

- il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o solo il cognome dei candidati alla carica di consiglieri comunali preferiti, o solo il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare;
- in caso di identità di cognome fra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, se occorre, la data, ed eventualmente, il luogo di nascita del candidato prescelto, salvo che venga indicato il numero corrispondente a coloro che si vogliono votare;
- qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
- sono vietati altri segni o indicazioni;
- prima di uscire dalla cabina, l'elettore deve chiudere la scheda seguendo le pieghe;
- l'elettore deve restituire la matita assieme alla scheda;

- è vietato usare all'interno delle cabine telefoni cellulari in grado di fare fotografie o altri dispositivi in grado di registrare immagini;
- eventuali fenomeni di condizionamento del voto potranno essere perseguiti dall'autorità giudiziaria penale.

Sull'espressione del voto dell'elettore: art. 52bis, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sull'espressione del voto di preferenza dell'elettore: art. 52bis, comma 3, della l. r. 4/1995.

II - Nelle sezioni dei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti:

- a) tracciando con la matita copiativa un solo segno sul contrassegno prescelto.

In tal modo, l'elettore esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ed il candidato alla carica di vice sindaco ad essa collegati;

- b) tracciando con la matita copiativa un segno sia sul contrassegno, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, sia sul nominativo del candidato alla carica di vice sindaco collegati alla lista votata. Anche in questo caso il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di sindaco, sia del candidato alla carica di vice sindaco, sia in favore della lista ad essi collegata;

- c) tracciando, con la matita copiativa un segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco e sul nominativo del candidato alla carica di vice sindaco o su entrambi. In tal caso si intende votata anche la lista collegata al candidato alla carica di sindaco e al candidato alla carica di vice sindaco;

- d) esprimendo non più di tre voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, nel rispetto delle quote di genere, appartenenti alla lista compresa nel medesimo riquadro di espressione delle preferenze, senza segnare il relativo contrassegno. In tal caso si intendono validamente votati anche il candidato alla carica di sindaco, il candidato alla carica di vice sindaco nonché la lista cui appartengono i candidati.

Il presidente avverte, inoltre, che:

- il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o solo il cognome dei candidati alla carica di consiglieri comunali preferiti, o solo il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare;
- in caso di identità di cognome fra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, se occorre, la data, ed eventualmente, il luogo di nascita del candidato prescelto, salvo che venga indicato il numero corrispondente a coloro che si vogliono votare;

- qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
- sono vietati altri segni o indicazioni;
- prima di uscire dalla cabina, l'elettore deve chiudere la scheda seguendo le pieghe;
- l'elettore deve restituire la matita assieme alla scheda;
- è vietato usare all'interno delle cabine telefoni cellulari in grado di fare fotografie o altri dispositivi in grado di registrare immagini;
- eventuali fenomeni di condizionamento del voto potranno essere perseguiti dall'autorità giudiziaria penale.

Sull'espressione del voto dell'elettore: art. 53, commi 2 e 3, della l. r. 4/1995.

Sull'espressione del voto di preferenza dell'elettore: art. 54, commi 2, 3 e 4, della l. r. 4/1995.

III - Nelle sezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - AOSTA:

- a) tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno di una delle liste collegate ad un candidato alla carica di sindaco con il relativo candidato alla carica di vice sindaco, poste alla destra dei nominativi prescelti. In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per il candidato alla carica di vice sindaco, sia per la lista preferita;
- b) tracciando un segno sul rettangolo recante i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, ed un altro segno su una lista **non** collegata ai candidati sindaco e vice sindaco prescelti, nel qual caso s'intende validamente espresso il voto assegnato ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco e s'intende **nullo il voto di lista**;
- c) tracciando un segno sia sul contrassegno prescelto sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco, collegati alla lista votata, in tal caso il voto s'intende validamente espresso sia in favore dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco sia in favore della lista ad essi collegata;
- d) tracciando un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, sul nominativo del candidato alla carica di vice sindaco o sul rettangolo che contiene i nominativi stessi senza segnare alcun contrassegno di lista, s'intendono **validamente votati solo i candidati prescelti** ed è esclusa ogni attribuzione di voto di lista qualora vi siano più liste collegate;
- e) manifestando non più di tre voti di preferenza, nel rispetto delle quote di genere, per candidati alla carica di consigliere comunale, segnando, sulle apposite righe tracciate sulla destra di ogni contrassegno, il nominativo del candidato preferito appartenente alla

lista prescelta, senza apporre alcun segno di voto sul relativo contrassegno. In tal caso s'intende votata anche la lista cui appartengono i candidati votati nonché i collegati candidati alla carica di sindaco e alla carica di vice sindaco.

Il presidente avverte, inoltre, che:

- l'elettore può manifestare non più di tre voti di preferenza, nel rispetto delle quote di genere, per candidati alla carica di consigliere comunale esclusivamente della lista da lui votata;
- il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; è possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare;
- in caso di identità di cognome fra candidati, deve scriversi sempre il cognome ed il nome e, se occorre, la data ed eventualmente il luogo di nascita del candidato prescelto;
- qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
- sono vietati altri segni o indicazioni;
- prima di uscire dalla cabina, l'elettore deve chiudere la scheda seguendo le pieghe;
- l'elettore deve restituire la matita assieme alla scheda;
- è vietato usare all'interno delle cabine telefoni cellulari in grado di fare fotografie o altri dispositivi in grado di registrare immagini;
- eventuali fenomeni di condizionamento del voto potranno essere perseguiti dall'autorità giudiziaria penale.

Le istruzioni ed avvertenze anzidette debbono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

Il presidente dichiara quindi aperta la votazione e fa riportare nel verbale l'ora di inizio.

Sull'espressione del voto di lista: art. 55, commi 2, 3 e 5 della legge regionale 4/1995.

Sull'espressione del voto di preferenza: art. 59, commi 2, 3, 4 e 7, della legge regionale 4/1995)

§ 50. Divieto di portare nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Gli elettori non possono portare all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. La legge prevede sanzioni per chi non rispetta questo divieto.

Il presidente affigge all'interno della sala della votazione un avviso con il seguente testo:

“Non si possono introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 300 a euro 1.000.

Quando l’elettore presenta al seggio il documento di identificazione e la tessera elettorale, il presidente prende in consegna telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Dopo il voto, il presidente restituisce all’elettore le apparecchiature prese in consegna insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale.

Sul divieto di introdurre nella cabina elettorale telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e sulle sanzioni previste per i trasgressori: art. 1, comma 1 del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, “Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96.

§ 51. Ammissione al voto degli elettori

Le operazioni di votazione si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

L’elettore esprime il voto presentandosi di persona alla sezione elettorale nelle cui liste è iscritto, portando con sé la propria tessera elettorale.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo; essa riporta, tra l’altro, l’indicazione del comune che l’ha rilasciata, le generalità dell’elettore e diciotto spazi per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione. Qualora la tessera elettorale riporti il timbro di un’altra sezione e la stessa data della consultazione in corso, l’elettore non può essere ammesso al voto.

Gli elettori sono ammessi a votare nell’ordine in cui si presentano, indipendentemente dall’ordine in cui sono iscritti nelle liste.

Il presidente può dare la precedenza al sindaco, agli addetti al servizio elettorale, agli agenti della forza pubblica e a tutti coloro che svolgono un compito istituzionale nel giorno delle elezioni.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione è ammesso a votare nella sezione:

- 1) chi si presenta con l’attestazione del sindaco che lo ammette a votare in quella sezione (paragrafo 57);
- 2) chi si presenta con una sentenza che lo dichiara elettore del comune (paragrafo 57);
- 3) i componenti del seggio (paragrafo 59);
- 4) i rappresentanti di lista se iscritti nelle liste elettorali del comune (paragrafo 59);

- 5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio nella sezione se iscritti nelle liste elettorali del comune (paragrafo 59);
- 6) gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale (paragrafo 60).

I predetti elettori esibiscono la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2. I nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 sono annotati nel verbale. I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 sono aggiunti al termine della lista degli elettori della sezione (se non sono già compresi nella stessa); inoltre, le generalità degli elettori medesimi sono riportate nel verbale.

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati al termine della lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che i loro nominativi sono annotati anche nel verbale del seggio;
- che la legge prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali".

Sull'ordine di presentazione degli elettori al voto: art. 49, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sulla presentazione della tessera elettorale e del documento di identità: art. 22, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sull'accesso alla sala della votazione: art. 39, commi 1, 3 e 4, della l. r. 4/1995.

Sui non deambulanti e sulla votazione in sezione diversa dalla propria: art. 40, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulle sanzioni penali: art. 93, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

§ 52. Identificazione degli elettori

Per poter votare l'elettore deve presentare un documento con foto che consenta l'identificazione. Sono validi:

- un documento di identità rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché non sia scaduto da non oltre tre anni prima del giorno dell'elezione;
- una tessera di riconoscimento rilasciata dall'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia convalidata da un comando militare;
- una tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale.

In questi casi, lo scrutatore indica gli estremi del documento nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione.

Se l'elettore non ha con sé uno di questi documenti, l'identificazione può essere attestata da un componente del seggio che conosca personalmente l'elettore. In questo caso, il componente del seggio che identifica l'elettore firma nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione.

Se l'elettore privo di documento non è conosciuto da un componente del seggio, può essere identificato da un altro elettore del comune con un regolare documento di identità o che sia a sua volta conosciuto personalmente da un componente del seggio. Colui che attesta l'identità dell'elettore deve presentare un documento di identificazione e firmare nella colonna di identificazione della lista degli elettori del seggio. Il presidente lo avverte che, se afferma il falso, incorrerà nelle pene previste dalla legge.

Se c'è disaccordo sull'identità dell'elettore tra i componenti della sezione o tra i rappresentanti di lista, è il presidente che decide se ammettere l'elettore al voto.

Sull'identificazione dell'elettore: art. 49, commi 2, 3, 4 e 5, della l. r. 4/1995.

Sul potere decisionale del presidente: art. 49, comma 7, della l. r. 4/1995.

Sulle pene previste per chi contribuisce all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto: art. 95 del Testo Unico 570/1960.

§ 53. Verifica della tessera elettorale

Per essere ammesso a votare, l'elettore deve presentare la tessera elettorale.

Il presidente controlla che sulla tessera elettorale non ci sia già il bollo del voto per la stessa elezione.

Uno scrutatore timbra e appone la data negli spazi per la certificazione del voto che si trovano nella tessera elettorale; inoltre, annota il numero della tessera e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione sugli appositi registri (uno maschile e uno femminile) mod. n. 141/EC.

I cittadini dell'Unione europea che risiedono in Italia e sono in possesso dell'apposita tessera elettorale, possono votare per il rinnovo dei consigli comunali.

Per gli elettori senza tessera elettorale, lo scrutatore mette il bollo della sezione e la sua firma e scrive "ha votato" sulla sentenza o sull'attestazione del sindaco o sull'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal sindaco.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza e dell'attestazione è presa nota nel verbale, all'apposito paragrafo.

Gli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo della tessera sono annotati, al posto del numero della tessera stessa, nel registro, insieme al numero di iscrizione dell'elettore nella lista sezionale.

Sull'esibizione della tessera elettorale: art. 22, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sul modello di tessera elettorale: tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

Sul modello di tessera elettorale per i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia: tabella D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, modificata dal decreto del Ministro dell'Interno 16 novembre 2000.

§ 54. Consegna della scheda e della matita all'elettore

Dopo che l'elettore è stato identificato, il presidente:

- legge ad alta voce il nome dell'elettore e il suo numero di iscrizione nella lista di sezione;
- consegna la matita per la votazione;
- consegna la scheda per la votazione; è opportuno che il presidente consegni la scheda aperta, in modo che l'elettore possa controllare che non vi siano segni che la invalidano;
- fa constatare all'elettore che la scheda è autenticata.

§ 55. Votazione dell'elettore e riconsegna della scheda al presidente

L'elettore, ricevute la scheda e la matita, entra nella cabina elettorale per esprimere il voto.

Prima di uscire dalla cabina, l'elettore ripiega la scheda secondo le linee della piega precedente. Se un elettore non piega la scheda, il presidente lo invita a rientrare nella cabina per piegarla.

Il presidente che trascura di far annotare i numeri delle tessere elettorali dei votanti sull'apposito registro o di far entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

L'elettore consegna quindi la matita e la scheda al presidente, il quale:

- verifica che la scheda sia la stessa che aveva consegnato all'elettore;
- verifica che sulla parte esterna della scheda non ci siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- inserisce la scheda nell'urna.

Uno scrutatore firma accanto al nome dell'elettore nella colonna apposita della lista degli elettori di sezione per attestare che l'elettore ha riconsegnato la scheda.

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con l'ammenda da euro 103 a euro 309; il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare denuncia appena terminate le operazioni dell'ufficio.

Il presidente riconsegna all'elettore il documento di identità e la tessera elettorale.

Sull'espressione del voto fuori dalla cabina: art. 50, comma 6, della l. r. 4/1995.

Sui doveri del presidente: art. 98 del Testo Unico 570/1960 ed art. 14 del d.P.R. n. 299/2000.

Sulla verifica dell'autenticità della scheda: art. 50, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulla riconsegna della scheda e della matita: art. 50, comma 4, della l. r. 4/1995.

Sull'ammenda per la mancata riconsegna della scheda o della matita: art. 99, comma 1, del Testo Unico 570/1960.

§ 56. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne

Il presidente rileva e comunica al comune, che poi provvederà alle ulteriori comunicazioni all'Ufficio elettorale della Presidenza della Regione, il numero di elettori che hanno votato fino a quel momento:

- domenica alle ore 12.00 rilevazione numero votanti (solo totale);
- domenica alle ore 19.00 rilevazione numero votanti (solo totale);
- domenica alle ore 23.00 rilevazione numero votanti alla chiusura delle operazioni di voto (distinti in maschi, femmine e totale).

CAPITOLO XV

PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI

§ 57. Voto di un elettore che ha diritto a votare in base a una sentenza o a una attestazione del sindaco

Prima di consegnare la scheda a un elettore che si presenta al seggio con una sentenza o con un'attestazione del sindaco che lo dichiara elettore il presidente:

- prende visione della sentenza o dell'attestazione del sindaco;
- fa prender nota nel verbale delle generalità dell'elettore, del numero del documento d'identità e dell'autorità che lo ha rilasciato e degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- scrive sulla sentenza o sull'attestazione la dicitura "ha votato" accompagnata dalla propria firma e dal bollo della sezione, in modo che l'elettore non possa votare anche in un'altra sezione dello stesso comune.

Se l'elettore viene ammesso a votare in base all'attestazione del sindaco, può votare solo nella sezione indicata nell'attestazione.

La scheda da consegnare all'elettore viene prelevata tra quelle autenticate.

Il presidente sostituisce la scheda autenticata prelevata per ogni elettore non iscritto nelle liste con un'altra scheda prelevata tra quelle non autenticate. Queste vengono firmate da uno scrutatore, timbrate dal presidente e poi introdotte nella scatola che contiene le schede autenticate.

Non bisogna confondere l'attestazione del sindaco con cui un elettore viene ammesso a votare con l'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal sindaco. Se si presenta a votare un elettore con questo attestato, non si deve autenticare nessuna scheda aggiuntiva. L'elettore, infatti, risulta già iscritto nella lista della sezione.

Sul diritto di voto in base a una sentenza o un'attestazione del sindaco: art. 39, comma 4, della l. r. 4/1995.

§ 58. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera

È ammesso a votare l'elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il sindaco del comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione. In tali casi, dopo che l'elettore è stato identificato e registrato nella lista sezionale, il presidente del seggio prima di consegnare la scheda all'elettore medesimo:

- prende visione dell'attestato sostitutivo;

- fa prendere nota nel registro, al posto del numero della tessera, degli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo;

- appone sull'attestato l'annotazione: "ha votato", la propria firma, la data e il bollo della sezione.

Poiché l'elettore, come detto, è già iscritto nella lista sezionale, per lui è stata già conteggiata una scheda nel numero complessivo di quelle autenticate.

Sul voto con attestato sostitutivo della tessera elettorale: art. 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

§ 59. Voto del presidente, degli scrutatori, del segretario, dei rappresentanti di lista, degli agenti della forza pubblica in servizio

I componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio possono votare nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se sono iscritti nelle liste di altra sezione del comune.

Prima di consegnare le schede elettorali, il presidente verifica la tessera elettorale, fa annotare le generalità degli elettori nell'apposito paragrafo del verbale e il numero della tessera elettorale nell'apposito registro (paragrafo 53) e fa timbrare e registrare la data negli spazi per la certificazione del voto che si trovano nella tessera elettorale.

Per i componenti del seggio e i rappresentanti di lista non è necessario annotare gli estremi del documento d'identità, dato che sono già stati identificati.

Le schede consegnate agli interessati vengono sostituite di volta in volta con il procedimento indicato nel paragrafo 57.

I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti alla fine delle liste degli elettori della sezione.

Sul voto dei componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio: art. 40, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sull'aggiunta in calce dei nominativi degli elettori: art. 40, comma 3, della l. r. 4/1995.

§ 60. Voto di elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali della sezione che non è accessibile con sedia a rotelle possono votare in una qualsiasi sezione del comune priva di barriere architettoniche.

Per votare, gli elettori devono presentare la tessera elettorale e un certificato che attesta il proprio stato. Sono considerati validi i certificati medici rilasciati dall'Azienda sanitaria locale e la patente di guida speciale. È necessario in ogni caso che dai certificati emerga l'impossibilità o la capacità ridotta di deambulazione.

Il presidente, accertandosi che esistano le condizioni appena illustrate, annota nel verbale le generalità dell'elettore, il numero del suo documento di

riconoscimento e l'autorità che lo ha rilasciato o del documento della persona che attesta la sua identità, l'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi di questi elettori devono essere aggiunti alla fine delle liste degli elettori del seggio e i certificati medici devono essere allegati al verbale.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina (o al tavolo) allestita secondo le indicazioni riportate al paragrafo 27.

Le schede consegnate agli elettori non deambulanti e non iscritti nelle liste elettorali della sezione vengono sostituite di volta in volta con il procedimento indicato al paragrafo 57.

Sul voto degli elettori non deambulanti: art. 40, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulle certificazioni mediche da allegare al verbale: art. 40, comma 2 e art. 41, commi 6, 7, e 9 della l. r. 4/1995.

Sui nominativi degli elettori aggiunti in calce alle liste: art. 40, comma 3, della l. r. 4/1995.

§ 61. Voto di un elettore portatore di un handicap fisico

Gli elettori ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento della stessa gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un elettore scelto liberamente.

L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

Sono ammessi al voto con l'assistenza di un accompagnatore:

- gli elettori con handicap fisico sulla cui tessera il comune ha posto il timbro AVD che indica il “diritto al voto assistito”; il timbro si trova nella parte interna della tessera e deve essere accompagnato dalla firma di un delegato del sindaco;
- gli elettori con handicap fisico che presentano un certificato di un medico designato dall'Azienda sanitaria locale che attesta la loro condizione, anche se sulla tessera elettorale non c'è il timbro AVD; il certificato, rilasciato gratuitamente, deve indicare che l'elettore non può votare senza l'assistenza di un accompagnatore;
- gli elettori “ciechi civili” che presentano il libretto attualmente rilasciato dall'INPS (in passato dal Ministero dell'Interno o dalla Direzione generale dei servizi civili); all'interno del libretto è indicata la categoria “ciechi civili” ed è riportato uno dei codici (per esempio 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07): in questo caso il presidente fa annotare nel verbale gli estremi del libretto, la categoria e il numero di codice che attesta la cecità, senza doversi accertare che vi sia effettivamente un impedimento;
- gli elettori che presentano altri impedimenti anche se non hanno il timbro AVD sulla tessera elettorale o un certificato medico che attesta il loro stato; in questi casi spetta al presidente valutare che

vi sia effettivamente un impedimento. L'ammissione al voto assistito è consentita solo se l'infermità riguarda la capacità visiva o il movimento degli arti superiori dell'elettore. Il presidente, per poter ammettere l'elettore al voto assistito, deve accertare che vi sia effettivamente l'impedimento, o perché evidente, o perché ne sia direttamente a conoscenza. Le infermità che riguardano la sfera psichica dell'elettore non consentono l'ammissione al voto assistito. Ovviamente, i portatori di handicap di natura psichica, che presentano una menomazione fisica che impedisce loro di esercitare materialmente il diritto di voto, possono essere ammessi al voto assistito.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore portatore di un handicap fisico.

Sull'esercizio di voto da parte di affetti da infermità e sulla richiesta di voto assistito: art. 41, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulle norme che agevolano il diritto di voto agli elettori portatori di handicap: art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104

Sulla presentazione di un certificato medico per l'attestazione dell'infermità: art. 41, commi 6, 7, 8 e 9 della l. r. 4/1995.

Sull'ammissione al voto assistito dei ciechi: art. 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 854.

Sul potere del presidente di valutare la sussistenza dell'impedimento in mancanza di certificazione: decisione della quinta Sezione del Consiglio di Stato del 6 giugno 1990, n. 505.

Sull'apposizione del simbolo AVD: legge 5 febbraio 2009, n. 17.

§ 62. Operazioni da svolgere per il voto assistito degli elettori con handicap fisico

Il presidente, prima di consegnare la scheda elettorale all'elettore con handicap fisico:

- richiede la tessera elettorale anche all'accompagnatore;
- si assicura che l'accompagnatore non abbia già accompagnato in cabina altri elettori;
- scrive sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, la dicitura "accompagnatore" seguita dalla data e dalla sigla del presidente, senza aggiungere il bollo della sezione;
- chiede all'elettore se ha scelto liberamente il proprio accompagnatore e se ne conosce il nome e il cognome.

In seguito, il presidente fa annotare nel verbale il nome e il cognome dell'elettore ammesso al voto assistito, il suo numero di iscrizione nella lista elettorale, il motivo che giustifica il voto assistito, il nome del medico o dell'istituzione che ha accertato l'impedimento dell'elettore, il nome e cognome dell'accompagnatore.

Se l'elettore è stato ammesso al voto assistito perché nella tessera elettorale è presente il timbro AVD, il presidente fa annotare nel verbale, nella colonna

riservata al motivo, il numero della tessera elettorale dell'elettore senza indicare il nome del medico.

Se l'elettore è stato ammesso al voto assistito per decisione del presidente, questi fa annotare nel verbale il motivo che giustifica il voto assistito. Non è invece necessario indicare il ragionamento che ha portato il presidente ad ammettere l'elettore al voto assistito.

L'eventuale certificato medico deve essere allegato al verbale.

Sulle annotazioni da porre nella tessera elettorale dell'accompagnatore: art. 41, comma 3, della l. r. 4/1995.

Sulle annotazioni da riportare nel verbale: art. 41, comma 5, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XVI

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 63. Elettore che indugia nel voto

Se un elettore indugia nella cabina, spetta al presidente valutare se l'elettore impiega intenzionalmente più tempo del necessario per esprimere il suo voto.

Il presidente invita l'elettore a restituire la scheda; se l'elettore non risponde all'invito, la scheda viene annullata.

L'elettore che ha indugiato nel voto non verrà riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti.

Le schede annullate devono essere inserite nell'apposita busta.

L'accaduto deve essere riportato nel verbale e deve essere annotato accanto al nome dell'elettore nella lista della sezione.

Sull'elettore che indugia nel voto: art. 46, comma 7, ultimo periodo, della l. r. 4/1995.

§ 64. Riconsegna da parte dell'elettore di una scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore

La scheda che viene restituita dall'elettore senza bollo della sezione o senza firma dello scrutatore, non deve essere inserita nell'urna.

La scheda deve essere, invece, siglata dal presidente e da almeno due scrutatori e allegata al verbale, indicando anche il nome dell'elettore.

La scheda consegnata dall'elettore viene inserita nell'apposita busta.

Il fatto viene annotato anche nella lista della sezione, accanto al nome dell'elettore. L'elettore non può più votare.

Spetta al presidente valutare se ci sono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore.

Sull'elettore che consegna una scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore: art. 50, comma 5, della l. r. 4/1995.

Sulla denuncia dell'elettore: art. 90, comma 2, del Testo Unico 570/1960.

§ 65. Elettore che non restituisce la scheda

Se l'elettore non riconsegna la scheda, il fatto viene riportato nel verbale, indicando anche il nome dell'elettore.

Il fatto viene annotato anche nella lista della sezione, accanto al nome dell'elettore.

Il presidente denuncia all'autorità giudiziaria gli elettori che non riconsegnano la scheda, perché vengano applicate le sanzioni amministrative.

Sulla segnalazione dell'elettore che non riconsegna la scheda: art. 50, comma 5, della l. r. 4/1995.

Sulle sanzioni amministrative: art. 99, comma 1, del Testo Unico 570/1960.

§ 66. Elettore che non vota nella cabina

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda viene annullata. Le schede annullate vengono inserite nell'apposita busta e vengono allegate al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non viene più riammesso al voto.

Il presidente o chiunque altro trascura o impedisce di far entrare nella cabina l'elettore, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Sul voto fuori dalla cabina: art. 50, comma 6, della l. r. 4/1995.

Sulle sanzioni per chi ostacola il voto nella cabina: art. 99 del Testo Unico 570/1960.

§ 67. Elettore che verifica che la scheda è deteriorata

Se l'elettore si accorge che la scheda che gli è stata consegnata dal presidente è deteriorata o se la deteriora lui stesso, può chiedere che venga sostituita, dopo aver restituito quella deteriorata.

L'elettore ha diritto che gli venga sostituita la scheda ogni volta che la trova deteriorata; se è lui stesso a deteriorarla gli può essere sostituita una sola volta.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnare un'altra prelevata dalla cassetta dove sono custodite le schede autenticate, previa annotazione sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

Il presidente annota poi sulla scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", firma la scheda e la inserisce nell'apposita busta.

La scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle residue che viene firmata da uno scrutatore e timbrata dal presidente.

Si riporta il testo dell'art. 63 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati: "Art. 63 "Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma. "Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché] col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda". Le parole tra parentesi quadra nel secondo comma dell'art. 63 devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

§ 68. Elettore che non restituisce la matita

Se l'elettore non riconsegna la matita, il fatto viene riportato nel verbale, indicando anche il nome dell'elettore.

Il presidente denuncia all'autorità giudiziaria gli elettori che non riconsegnano la matita perché vengano applicate le sanzioni amministrative.

Sulla riconsegna della matita: art. 50, comma 4, della l. r. 4/1995.

Sulle sanzioni amministrative: art. 99, comma 1, del Testo Unico 570/1960.

§ 69. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta

Prima o dopo l'identificazione dell'elettore e la sua registrazione negli appositi verbali e registri possono verificarsi i seguenti casi:

- 1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda. In tal caso, l'elettore non deve essere considerato come votante e quindi non deve essere conteggiato tra i votanti della sezione. Qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, si annota a margine degli stessi la dicitura: "NON VOTANTE". Il bollo della sezione non deve essere apposto sulla tessera elettorale (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato, considerato che la successione delle operazioni d'identificazione per la registrazione degli elettori non è rigidamente prescritta per legge);
- 2) l'elettore ritira la scheda, non entra in cabina e restituisce la scheda al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, simile a quella dell'elettore che non vota in cabina: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata (paragrafo 69). Se l'elettore chiede che vengano messi a verbale reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto, il presidente del seggio ne prende nota succintamente nel verbale specificando anche le generalità dell'elettore e allegando eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritiene di consegnare al seggio.

Sul rifiuto di ritirare la scheda, reclami e dichiarazioni di astensione: art. 52 della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XVII

VOTO PER I RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 70. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere

Gli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto possono votare per le elezioni comunali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Per votare nella sezione ospedaliera, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori del seggio costituito nel luogo di cura.

Il presidente del seggio allega l'attestazione al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Per facilitare le operazioni di voto, il sindaco del comune, oltre al restante materiale elettorale, fornisce anche l'elenco degli elettori che hanno richiesto di votare nel seggio ospedaliero (paragrafo 15). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell'elenco fornito dal sindaco purché in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione.

Se l'elettore non è incluso nell'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ospedaliera, il presidente consegna all'elettore una scheda presa dalla busta delle schede già autenticate. La scheda viene sostituita con il procedimento indicato nel paragrafo 57.

Gli elettori vengono registrati nelle liste elettorali aggiunte per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura. (modelli n. 128/EC m e n. 128/EC f).

Il numero della tessera elettorale di ogni votante è annotato da uno scrutatore nell'apposito registro.

Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvede l'apposito seggio speciale costituito all'interno della sezione ospedaliera vedi paragrafo 16 e 71.

Sul voto in sezione ospedaliera: art. 42 della l. r. 4/1995.

Sul registro annotazione tessera: art. 42, comma 6, della l. r. 4/1995.

§ 71. Operazioni di voto dei seggi speciali: luoghi di cura da 100 a 199 posti letto e impossibilitati ad accedere alla cabina nelle sezioni ospedaliere

Nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio speciale, composto da un presidente, da un segretario e da uno scrutatore.

Anche il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera è raccolto da un seggio speciale

direttamente al capezzale adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

Gli elettori ricoverati possono votare per le elezioni comunali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Alle operazioni dei seggi speciali possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista.

Il voto viene raccolto nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di cura (paragrafo 36).

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati aumentato del 10%. Le schede sono trasportate nell'apposita busta [Busta Os/1 (EC)].

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo bollo della sezione) e gli elenchi degli elettori ricoverati che hanno richiesto di votare nel luogo di cura (paragrafo 25). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell'elenco fornito dal sindaco.

Le schede votate dagli elettori ricoverati, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta Os/2 (EC)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dal sindaco del comune ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo 70).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella lista elettorale aggiunta (modelli n. 128 EC/m e n. 128 EC/f).

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati (Modelli 143/EC m e 143/EC f), il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

Il segretario compila, in duplice copia, rispettivamente il verbale: modello n. 119/EC per i luoghi di cura da 100 a 199 posti letto e il modello 120/EC per gli impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e intro-

dotte nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate corrisponda al numero degli elettori ricoverati che hanno votato.

Nel verbale del seggio ordinario (modello n. 115/EC, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; modello n. 113bis/EC, per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti, modello n. 113/EC per i comuni sino a 1.000 abitanti) e nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), deve essere riportato che il seggio speciale ha svolto le funzioni previste e i suoi compiti si sono conclusi.

Sulla votazione dei degenti in luoghi di cura: art. 43 della l. r. 4/1995.

§ 72. Operazioni di voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto: seggi volanti

Negli ospedali e altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato per sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Il voto viene raccolto nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di cura (paragrafo 37).

Alla raccolta del voto degli elettori ricoverati possono assistere i rappresentanti di lista che lo richiedono.

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati aumentato del 10%. Le schede sono trasportate nell'apposita busta [Busta Os/1 (EC)].

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo bollo della sezione) e gli elenchi degli elettori ricoverati che hanno richiesto di votare nel luogo di cura (paragrafo 25). Tuttavia, possono essere ammessi a votare anche elettori non compresi nell'elenco fornito dal sindaco.

Per votare, gli elettori ricoverati devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del sindaco che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori del seggio costituito nel luogo di cura.

Il presidente registra il nome dell'elettore ricoverato che vota nella lista aggiunta (modello 128/EC m. e modello 128/EC f.).

Lo scrutatore annota nell'apposito registro delle tessere elettorali (paragrafo 53) il numero delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato. Il presidente allega l'attestazione del sindaco al registro stesso. Dopo il voto, le schede vengono raccolte e portate alla sezione nell'apposita busta [Busta Os/2 (EC)].

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in una nuova busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori ricoverati che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono inserite nella busta 6a/EC (paragrafi 63, 64, 66, 67, 69).

Il segretario compila in duplice copia un verbale distinto per ogni luogo di cura (Modello N. 118/EC).

Per la votazione dei degenti in luoghi di cura minori: art. 44 della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XVIII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 73. Voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Possono votare nel loro domicilio gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Il presidente trova, tra i materiali che gli vengono consegnati nel giorno di insediamento del seggio, gli elenchi degli ammessi al voto a domicilio così suddivisi:

- a) elettori della sezione che possono votare a domicilio e vivono nell'ambito territoriale della sezione;
- b) elettori della sezione che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune;
- c) elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune; i nominativi sono aggiunti in calce alle liste stesse.

In ogni elenco vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora, con eventuale recapito telefonico.

Il presidente, prima dell'inizio delle votazioni, prende nota nelle liste della sezione degli elettori della sezione che votano a domicilio nella sezione, cancella gli elettori della sezione che votano a domicilio in un'altra sezione e aggiunge gli elettori di altre sezioni che votano a domicilio nella sezione.

Sul voto a domicilio di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione: legge 7 maggio 2009, n. 46 e art. 41, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 74. Raccolta del voto a domicilio

Il voto a domicilio viene raccolto da un seggio volante formato dal presidente con l'assistenza del segretario e di uno degli scrutatori estratto a sorte. Durante la loro assenza le normali operazioni di voto presso la sede del seggio continuano regolarmente. In questo periodo il vicepresidente assume le funzioni di presidente, e uno scrutatore quelle di segretario.

I rappresentanti di lista, se lo chiedono, possono assistere alla raccolta del voto a domicilio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

Per le operazioni di voto il presidente porta con sé le schede di votazione, gli elenchi degli elettori ammessi al voto a domicilio e tutto il materiale per la votazione.

Le schede autenticate per la votazione devono essere in numero adeguato a quello degli elettori dei quali si deve raccogliere il voto a domicilio aumentato del 10% (Buste VD/EC n. 1).

Dopo l'espressione del voto, le schede devono essere raccolte e riportate nella sede dell'ufficio elettorale di sezione, e messe nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio (Buste VD/EC n. 2).

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono conservate in una busta presa tra quelle fornite con la cancelleria.

Per poter votare, questi elettori devono presentare la tessera elettorale e l'attestazione del sindaco che certifica l'inclusione nell'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio.

Il presidente cura che, al rientro nel seggio, il nominativo dell'elettore venga annotato in fondo alla lista sezionale, sempre che non sia già iscritto nella lista stessa e che il numero della tessera elettorale sia annotato negli appositi registri (Modelli 141/EC m e 141/EC f).

Se il voto a domicilio è raccolto dalla sezione in cui è iscritto l'elettore, il segretario:

- annota a fianco del nome dell'elettore sulla lista della sezione che il voto è stato raccolto a domicilio;
- annota il nome dell'elettore nell'apposito verbale.

Se il voto a domicilio è raccolto da una sezione diversa da quella a cui è iscritto l'elettore, il segretario:

- aggiunge il nome dell'elettore alla fine della lista della sezione;
- annota il nome dell'elettore nell'apposito verbale.

Se l'elettore ammesso al voto a domicilio si avvale dell'assistenza di un altro elettore, si seguono le indicazioni date ai paragrafi 61 e 62.

Tutti i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che sono presenti durante la raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nell'assoluto rispetto delle sue particolari condizioni di salute.

Il voto a domicilio di uno o più elettori può essere raccolto anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori medesimi.

CAPITOLO XIX

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 75. Votazione dei detenuti

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alla votazione.

Essi possono votare per le elezioni comunali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Per votare, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi.

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione.

Sul voto dei detenuti: art. 45, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sull'ammissione al voto dei detenuti: art. 45, commi 2 e 3, della l. r. 4/1995.

§ 76. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva

Il voto dei detenuti viene raccolto, all'interno del luogo di detenzione, dal seggio speciale, composto da un presidente, uno scrutatore e un segretario. La raccolta del voto avviene nelle ore in cui è aperta la votazione, secondo l'orario concordato con la direzione del luogo di detenzione (paragrafo 36) adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

I rappresentanti di lista possono assistere alla raccolta del voto degli elettori detenuti, se lo chiedono.

Per le operazioni di voto, il presidente porta con sé un numero di schede autenticate pari a quello dei detenuti che hanno diritto al voto presenti nel luogo di detenzione, aumentato del 10%; le schede sono trasportate nella busta D1/EC.

Il presidente porta con sé, oltre alle schede, il materiale per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, secondo bollo della sezione) e gli elenchi dei detenuti ammessi al voto (paragrafo 25).

Dopo il voto, le schede devono essere raccolte e portate al seggio nella busta D2/EC.

Il presidente registra il nome dell'elettore detenuto che vota nella lista elettorale aggiunta (modello 129/EC m e modello 129/EC f).

Lo scrutatore annota nell'apposito registro (Modelli 142/EC m e 142/EC f), al quale viene allegata anche l'attestazione del sindaco, il numero delle tessere elettorali degli elettori che hanno votato (paragrafo 53).

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in una nuova busta presa tra quelle fornite con la cancelleria, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Al ritorno nel seggio, le schede votate vengono inserite nell'urna, dopo aver verificato che il numero di schede votate coincida con il numero degli elettori detenuti che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate a elettori esclusi dalla votazione vengono inserite nella busta 6a/EC (paragrafi 63, 64, 66, 67, 69).

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dal sindaco del comune ai detenuti stessi, che devono essere allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo 70).

I componenti del seggio speciale quando riportano le schede nel seggio cessano le loro funzioni.

Il segretario compila in duplice copia il verbale (modello 121/EC).

Nel verbale delle operazioni di seggio deve essere riportato che il seggio speciale ha svolto le funzioni previste.

Sul seggio speciale: art. 45 della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XX

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 77. Chiusura della votazione alle 23 della domenica

Le operazioni elettorali proseguono fino alle 23 della domenica. Se a quell'ora sono presenti nella sala o nelle immediate vicinanze elettori che non hanno ancora votato, il presidente fa prendere nota al segretario dei loro nomi e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Infine, il presidente dichiara chiusa la votazione e sigilla l'urna contenente le schede votate.

Sulla chiusura delle operazioni di voto: art. 47, comma 1, e art. 51, comma 1, lettere a) e b) della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XXI
OPERAZIONI DI RISCONTRO
DA COMPIERE SUBITO DOPO LA VOTAZIONE

§ 78. Sgombero del tavolo dalle carte e dagli oggetti non più necessari

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente sgombera il tavolo da tutte le carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, chiude la fessura dell'urna che contiene le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate; cura che sulle strisce di carta di chiusura dell'urna e della cassetta o scatola vengano apposte il bollo e l'indicazione del numero della sezione, la propria firma e quella di almeno due scrutatori e degli elettori che lo chiedono.

In particolare, il presidente raccoglie tutte le matite copiative che sono servite per la votazione, ne controlla il numero e le ripone in un unico plico (Busta n. 8/EC) assieme a tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, apponendovi la propria firma.

Quindi, dà inizio alle operazioni di riscontro della votazione.

Sullo sgombero del tavolo: art. 51, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 79. Operazioni preliminari di accertamento del numero dei votanti

Il presidente determina il numero degli elettori che hanno votato.

Pertanto accerta:

1. il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato; il presidente pone attenzione al fatto che ogni volta che un elettore deposita la propria scheda nell'urna uno degli scrutatori appone la propria firma accanto al nome dell'elettore nella lista di sezione;
2. il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza, o in base ad attestazione rilasciata dal sindaco (in questo numero non sono compresi quanti hanno votato con l'attestato sostitutivo della tessera elettorale rilasciato dal sindaco, in quanto risultano già iscritti nelle liste elettorali della sezione);
3. il numero dei componenti del seggio e dei rappresentanti delle liste che hanno votato nella sezione; e inoltre il numero degli ufficiali e agenti della forza pubblica iscritti in altre sezioni, in servizio di ordine pubblico nella sezione, che hanno votato nella sezione;
4. il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (il loro nome è stato aggiunto dai componenti del seggio nella lista elettorale di sezione);
5. il numero degli elettori che hanno votato pur se non iscritti nelle liste della sezione ma ammessi al voto domiciliare in quanto hanno

indicato come loro dimora un'abitazione compresa nell'ambito territoriale della sezione.

Sulla determinazione del numero dei votanti: art. 51, comma 1, lett. c), della l. r. 4/1995.

Sulla firma da apporre accanto al nome del votante: art. 50, comma 3, della l. r. 4/1995.

Sul voto in base a sentenza: art. 39, comma 4, della l. r. 4/1995.

§ 80. Accertamento del numero complessivo dei votanti della sezione

Il numero complessivo dei votanti della sezione è dato dal totale dei gruppi di elettori indicati nel paragrafo precedente. Il numero complessivo viene distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere; nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto; nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione, devono essere tenuti in considerazione anche i ricoverati nei luoghi di cura e i detenuti. Questi elettori risultano dalle liste elettorali aggiunte maschili e femminili (modelli 128/EC m, 128/EC f, 129/EC m e 129/EC f).

Dopo aver accertato e attestato nel verbale il numero complessivo dei votanti nella sezione, il seggio controlla il registro nel quale sono stati registrati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Il numero complessivo delle tessere elettorali, dato dal numero di tessere elettorali registrate:

- a) aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del sindaco e che quindi non erano muniti della tessera elettorale;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti.

Sull'ammissione al voto dei ricoverati e dei detenuti: artt. 43, 44 e 45 della l. r. 4/1995.

§ 81. Controllo delle schede residue - Formazione dei relativi plichi

Il seggio controlla le schede autenticate rimaste nell'apposita scatola e non utilizzate per la votazione. Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione, compresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente, che non hanno votato.

Quindi, confeziona, in due pacchetti distinti, le schede autenticate e rimaste inutilizzate e le schede non autenticate e chiude i due pacchetti.

Sul controllo delle schede non utilizzate per la votazione: art. 51, comma 1, lettera d), della l. r. 4/1995.

§ 82. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione, i registri maschili e femminili per l'annotazione del numero della tessera elettorale e le schede non utilizzate

Completati gli accertamenti del numero dei votanti, il seggio forma i plichi con le liste per la votazione nella sezione e le schede non utilizzate.

Nelle buste vanno inserite:

- a) le liste elettorali usate per la votazione, che devono essere siglate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori (Busta 4/EC);
- b) i registri maschile e femminile utilizzati per l'annotazione del numero della tessera elettorale di ciascuno dei votanti (Busta 4/a/EC);
- c) le schede avanzate sia quelle autenticate sia quelle non autenticate (Busta 5/EC).

I plichi vengono sigillati; sui sigilli mettono la loro firma il presidente e almeno due scrutatori e, se lo chiedono, i rappresentanti di lista.

I plichi vengono recapitati immediatamente, attraverso il comune, al Tribunale di Aosta che ne rilascia ricevuta.

Sulla vidimazione delle liste elettorali, sull'apposizione delle firme sul plico contenente le liste della votazione, sull'invio del plico, attraverso il comune, al Tribunale di Aosta: art. 51, comma 1, lettere c), d) ed e) della l. r. 4/1995.

§ 83. Chiusura del seggio e rinvio delle operazioni di scrutinio

Il seggio provvede quindi a racchiudere il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni in apposito plico sigillato e rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e chiude la sala in modo che nessuno ci possa entrare.

Per questo chiude tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne la porta di uscita, e con la collaborazione degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi dei sigilli di carta disposti in modo che qualsiasi spostamento degli infissi ne determini la rottura. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli.

Infine, il presidente fa uscire tutti dalla sala, chiude la porta dall'esterno e la sigilla. Il presidente e almeno due scrutatori firmano i sigilli. Per la vigilanza della sala, il presidente prende accordi con le forze dell'ordine.

Le operazioni previste nei precedenti paragrafi devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento di ciascuna operazione deve farsi menzione nel verbale.

Sull'ordine delle operazioni: art. 51, comma 4, della l. r. 4/1995.

QUARTA SEZIONE

LO SCRUTINIO

CAPITOLO XXII

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 84. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio

Alle ore 8.00 del lunedì mattina il presidente ricostituisce il seggio con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti, secondo quanto indicato al paragrafo 31.

Prima di iniziare lo scrutinio, il presidente:

- estrae a sorte tra gli scrutatori (escluso il vicepresidente) colui che estrarrà le schede dall'urna;
- assegna a un altro scrutatore il compito di registrare, assieme al segretario, i voti che man mano saranno rilevati dalle schede;
- assegna a un terzo scrutatore il compito di riporre le schede nella relativa scatola, una volta spogliato il voto.

Di conseguenza, per effettuare lo spoglio delle schede è necessaria la presenza di almeno cinque componenti del seggio:

- il presidente o il vicepresidente;
- uno scrutatore che estrae le schede dall'urna;
- un altro scrutatore e il segretario che prendono nota dei voti nei due esemplari delle tabelle di scrutinio;
- un terzo scrutatore che ripone le schede in un'apposita scatola.

Possono assistere alle operazioni di scrutinio:

- i rappresentanti di lista presso la sezione;
- gli elettori della sezione;
- le persone indicate nel paragrafo 34.

Sulla sostituzione degli scrutatori: art. 28, comma 2, della l. r. 4/1995.

Sulle operazioni da eseguire durante la fase di scrutinio: art. 28, comma 3 coordinato con l' art. 62, comma 3, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO XXIII

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 85. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio appena ultimate le operazioni illustrate al paragrafo 84 e debbono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate **entro le ore 16 del giorno stesso.**

Sulla scadenza entro cui deve essere terminato lo scrutinio: art. 62, comma 2, della l. r. 4/1995.

§ 86. Inizio dello scrutinio

Il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, rimuove dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, la agita in modo da mescolare le schede.

Quindi il presidente fissa nuovamente l'urna al tavolo, la apre e avvia lo spoglio.

CAPITOLO XXIV
SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE
SINO A 1.000 ABITANTI

§ 87. Spoglio e registrazione dei voti nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti

Lo scrutatore designato a sorte (paragrafo 84) estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna al presidente.

Il presidente pronuncia ad alta voce il contrassegno della lista votata.

Subito dopo il presidente legge ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome, o il numero arabo, dei candidati alla carica di consigliere ai quali sono attribuite le preferenze e passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, nelle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Contestualmente devono essere riportate sui prospetti di riscontro utilizzati per la registrazione di schede contenenti voti di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale, differenziandole da quelle che, invece, non contengono alcun voto di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale.

Il segretario proclama ad alta voce i voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata, nella scatola dalla quale erano state tolte le schede autenticate non usate.

Quando una scheda non contiene nessun voto, il presidente la timbra sul retro con il bollo della sezione.

È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Lo scrutatore designato può estrarre una nuova scheda dall'urna solo dopo che la precedente, il cui voto è stato spogliato, è stata posta nella scatola, una volta che sono state eseguite tutte le operazioni appena descritte.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

È compito del presidente curare la precisa, scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e, in particolar modo, l'ordine con il quale le operazioni di spoglio e di registrazione del voto contenuto in ciascuna scheda devono essere compiute.

Sullo spoglio: art. 62 della l. r. 4/1995.

§ 88. Modi di espressione del voto nelle schede

Come già illustrato al paragrafo 49, la legge regionale 4/1995 ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

§ 89. Casi di nullità

Il voto deve essere considerato valido tutte le volte che sia possibile desumere dal segno tracciato nella scheda la volontà effettiva dell'elettore.

Possono verificarsi tre diverse specie di nullità:

- 1) nullità del voto di lista;
- 2) nullità della scheda;
- 3) nullità del voto di preferenza.

1) Nullità del voto di lista.

Si verifica quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, presenta irregolarità tali da renderla nulla o soggetta a contestazione, cioè quando la scheda:

- a) non è quella prescritta dagli allegati A e C della legge regionale o non ha la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione richiesti;
- b) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

2) Nullità della scheda.

La scheda è nulla se non contiene nessun voto e:

- a) non è quella prescritta dagli allegati A e C della legge regionale o non ha la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione richiesti;
- b) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Inoltre la scheda è nulla quando non c'è la possibilità di identificare la lista prescelta, neppure attraverso il voto di preferenza.

Per esempio è nulla la scheda nella quale l'elettore ha tracciato un segno su due o più simboli oppure due o più segni su diversi simboli, oppure ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso nessuna preferenza.

3) Nullità del voto di preferenza.

I motivi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente indicati dalla legge, ovvero quando:

- a) il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- b) i voti di preferenza sono stati compresi in una lista diversa da quella votata;
- c) i voti di preferenza sono più di tre;
- d) i voti di preferenza non rispettano le quote di genere;
- e) i voti di preferenza sono compresi in schede delle quali è stata dichiarata la nullità del voto di lista.

Se il voto di lista è nullo, per i motivi indicati al punto 1), se una scheda è nulla, per i motivi indicati al punto 2), sono nulli anche i voti di preferenza eventualmente presenti nella scheda.

Al contrario, se un voto di preferenza è nullo o contestato, non è necessariamente nulla la scheda.

È opportuno ricordare che pur essendo possibile esprimere il voto di preferenza con i numeri (paragrafo 49), se gli elettori esprimono tale voto scrivendo il cognome o il cognome e nome del candidato preferito occorre dare la più ampia applicazione al principio in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

Le schede nulle, i voti di lista nulli e i voti di preferenza nulli devono essere registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede nulle e le schede che contengono voti di lista e preferenza nulli sono, di volta in volta, siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta, per essere allegate al verbale.

Sulla nullità del voto: art. 63 della l. r. 4/1995.

Sulla nullità del voto di preferenza: art. 52bis della l. r. 4/1995.

§ 90. Schede bianche

Si considerano bianche le schede, regolarmente timbrate con il bollo della sezione e firmate da uno scrutatore, che non presentano nessun segno o scritte.

Il presidente timbra tali schede sul retro con il bollo della sezione, già al momento dello scrutinio.

Le schede bianche sono registrate sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede bianche sono, di volta in volta, siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta, per essere allegate al verbale.

§ 91. Voti contestati

Durante lo scrutinio, possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda relativamente al voto di lista o al voto di preferenza.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati, decide, in via provvisoria, il presidente, sentiti gli scrutatori. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori, ma questo parere non lo vincola nella sua decisione.

Le contestazioni relative alla validità dei voti dovrebbero ridursi a pochissimi casi, dato che la legge prevede, come principio fondamentale, che il voto è valido tutte le volte che è possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore e delimita con precisione le cause di nullità. È quindi compito del presidente vanificare ogni eventuale tentativo di sollevare contestazioni, prive di fondato motivo, che hanno lo scopo di turbare l'andamento delle operazioni, o di rendere incerti i risultati dello scrutinio.

I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per contrassegni di lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale deve essere indicata per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, la lista il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione del presidente.

Se la contestazione riguarda i voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, nel verbale deve essere ugualmente indicato il candidato il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione presa dal presidente.

Le schede che corrispondono a voti di lista e ai voti di preferenza contestati devono essere immediatamente siglate dal presidente e da almeno due scrutatori, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione e inserite nella apposita busta per essere allegate al verbale.

Sulla validità dei voti ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore: art. 63, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sulle cause di nullità: art. 63, comma 2 e art. 52bis, della l. r. 4/1995.

Sulla verbalizzazione degli incidenti e dei reclami: art. 52 della l. r. 4/1995.

§ 92. Controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio, il presidente:

- toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta, tenendo distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che contengono voti di preferenza;
- conta le schede che contengono voti nulli, oppure voti contestati;
- conta le schede nulle;

- conta le schede bianche;
- verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

§ 93. Corrispondenza numerica tra schede spogliate e votanti

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta che il numero delle schede spogliate sia uguale al numero dei votanti già accertato; in caso di mancata rispondenza egli ne indica i motivi del verbale.

§ 94. Risultato dello scrutinio

Terminate le operazioni di controllo dello spoglio, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio, certificandolo nel verbale e procede:

se il comune ha una sola sezione alla proclamazione degli eletti vedi paragrafo 97 e seguenti;

se il comune ha più di una sezione alla proclamazione degli eletti effettuata dall'adunanza dei presidenti delle sezioni alla quale vengono trasmessi i verbali delle singole sezioni vedi paragrafo 103 e seguenti.

Sulla proclamazione degli eletti per i comuni con una sezione: art. 64, comma 1, della l. r. 4/1995.
Sulla proclamazione degli eletti per i comuni con più di una sezione: art. 65 della l. r. 4/1995.

§ 95. Chiusura del verbale delle operazioni della sezione e formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio

Terminate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il presidente chiude il verbale e forma i plichi con gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio, da trasmettere agli uffici competenti, attraverso il sindaco del comune.

Pertanto, il presidente:

- chiude tutte le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella busta n. 7/EC.
- raccoglie in un altro plico le schede nulle o contestate, le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede bianche e le schede relative ai reclami ed alle proteste, schede e carte che sono già state autenticate, inserisce anche una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) (Busta n. 6b/EC);
- raccoglie le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza il bollo o la firma dello scrutatore, quelle ritirate agli elettori che hanno indugiato nel voto, quelle ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per votare, e che sono state autenticate (Busta n. 6a/EC).

Se non si è resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate nell'allegato n. 1 al verbale del seggio (voto domiciliare di elettori affetti da

infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, oppure eventuale mancato completamento delle operazioni di scrutinio della sezione), il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, strappa gli allegati lungo la linea tratteggiata, per renderli inutilizzabili, e li accantona.

§ 96. Restituzione del materiale elettorale

Dopo aver concluso lo scrutinio, il presidente restituisce il materiale che è avanzato.

Il presidente e il segretario inseriscono nell'apposita busta:

- la cassetta con il timbro della sezione, togliendo la bottiglietta di inchiostro nel caso sia stata aperta;
- il secondo timbro consegnato alle sezioni nelle quali le operazioni elettorali sono condotte anche da un seggio speciale o dall'ufficio distaccato di sezione (seggio volante);
- le matite copiative rimaste;
- le pubblicazioni e gli stampati;
- le liste degli elettori e ogni altro documento;
- il materiale di cancelleria avanzato;
- una copia del verbale che certifica che i materiali sono stati riconsegnati al rappresentante del comune.

La busta va firmata dal presidente e dal segretario e va chiusa in presenza del rappresentante del comune che è incaricato di ritirarla o, se è assente, del rappresentante della forza pubblica di grado più elevato tra quelli presenti nel seggio che la consegna immediatamente alla segreteria del comune.

Nei comuni con più di una sezione la riconsegna del materiale della prima sezione sarà effettuata una volta ultimate le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

CAPITOLO XXV
(popolazione sino a 1.000 abitanti)

SCRUTINIO NEI COMUNI CON UNA SOLA SEZIONE

§ 97. Attestazione nel verbale dei risultati dello scrutinio

Se il comune ha una sola sezione elettorale, il presidente, ultimate le operazioni di spoglio delle schede votate ed effettuati i riscontri di cui al paragrafo 93, procede all'attestazione nel verbale, negli appositi prospetti, dei voti validi riportati da ciascuna lista determinando così la cifra elettorale di lista, nonché dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, disponendoli successivamente secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali.

La cifra elettorale di una lista è costituita da tutti i voti validi conseguiti dalla lista stessa.

La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

Sulla cifra individuale: art. 53, comma 8 bis, della l.r. 4/1995.

§ 98. Assegnazione dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti

Il presidente accerta quindi quale lista ha ottenuto il maggior numero di voti e attribuisce alla stessa i due terzi dei seggi assegnati al consiglio comunale e se la lista ha ottenuto più del 70 % dei voti validi attribuisce alla stessa i quattro quinti dei seggi assegnati al consiglio comunale, in entrambi i casi con arrotondamento della cifra decimale per difetto.

Nel caso due liste, abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti, il presidente ne dà atto nel verbale (Mod. n. 113/EC) e chiude le operazioni della sezione, che dovranno essere riprese, per la proclamazione degli eletti, al termine delle operazioni di ballottaggio.

Sull'assegnazione dei seggi: art. 52bis, commi 4 e 5, della l.r. 4/1995.

§ 99. Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste

Dopo le operazioni del paragrafo precedente, per la ripartizione dei seggi restanti fra le altre liste, che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi, la legge regionale ha adottato il metodo d'HONDT.

Per l'attuazione di questo metodo, si deve dividere la cifra elettorale di ciascuna delle restanti liste per 1, 2, 3, ecc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri che restano da eleggere nel comune.

Successivamente alla registrazione dei risultati di tali operazioni nell'apposito prospetto del verbale, il presidente sceglie i più alti quozienti ottenuti

dalle varie liste, in numero uguale a quello dei seggi di consigliere che restano da assegnare, disponendoli in ordine decrescente.

Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti appartenenti alla lista medesima compresi nella graduatoria suindicata.

La legge stabilisce che “a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio”.

Questa regola agisce, come è evidente per l’assegnazione dell’ultimo seggio. Se, invece, la parità è fra quozienti intermedi, i quozienti eguali entrano tutti in graduatoria.

In caso di parità di quozienti: art. 52bis, comma 4, della l.r. 4/1995.

§ 100. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale - Elenco dei candidati non eletti

Assegnati i seggi a ciascuna lista, il presidente proclama eletti consiglieri comunali, i candidati secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale il seggio spetta al candidato che precede nell’ordine di lista.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso che siano state denunciate cause di ineleggibilità.

Successivamente il presidente, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l’elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, riportandoli in appositi prospetti, nei quali gli stessi vengono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per sostituire i consiglieri dichiarati ineleggibili e per le surrogazioni.

Sulla proclamazione degli eletti: art. 52bis, comma 6, della l.r. 4/1995.

Sui consiglieri dichiarati ineleggibili: art. 19quater, della l.r. 54/1998.

Sulla surrogazione: art. 19bis, della l.r. 54/1998.

§ 101. Chiusura del verbale e formazione dei plichi

Ultimate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente chiude il verbale e forma i plichi indicati nel paragrafo 95.

Il presidente o, su delega scritta, due scrutatori, recapita, alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, i plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati e le schede valide.

§ 102. Scrutinio nel caso di presentazione e ammissione di una sola lista di candidati

Nella eventualità che sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati, il presidente, prima di compiere le operazioni descritte nei paragrafi precedenti del presente capitolo, deve accertare se si sono verificate le seguenti condizioni:

- 1) se ha votato più del 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 2) se la lista ha riportato un numero di voti validi superiore al 50% dei votanti.

Per l'accertamento del numero dei votanti, ai fini della determinazione del primo quorum, il presidente tiene conto anche degli elettori ammessi a votare in forza di una sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione o di un'attestazione del sindaco, i quali devono essere aggiunti agli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione.

Nel caso che il primo quorum non sia raggiunto, il presidente deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni della sezione.

Se invece il primo quorum è raggiunto, il presidente accerta se è stato raggiunto il secondo quorum. A tal fine, calcola la cifra corrispondente al 50% del numero dei votanti, rileva se il numero di voti validi ottenuti dalla lista è superiore alla predetta cifra.

Se il numero di voti validi è pari o inferiore al 50% dei votanti, il presidente deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni dell'ufficio.

Se il numero di voti validi è superiore al 50% dei votanti, procede alle operazioni descritte nei paragrafi precedenti, tenendo presente che saranno proclamati eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

Il presidente o, su delega scritta, due scrutatori, recapita alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, i plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati e le schede valide.

Sulle condizioni di ammissione di una sola lista: art. 60, della l.r. 4/1995.

CAPITOLO XXVI

(popolazione sino a 1.000 abitanti)

SCRUTINIO NEI COMUNI CON PIÙ DI UNA SEZIONE ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 103. L'adunanza dei presidenti delle sezioni

L'adunanza dei presidenti delle sezioni ha il compito di:

- riassumere i risultati degli scrutini delle varie sezioni del comune **senza poterli modificare**;
- pronunciarsi in merito agli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza;
- proclamare gli eletti.

L'Adunanza è composta dai presidenti degli uffici elettorali delle sezioni del comune, è presieduta dal presidente della prima sezione e le funzioni di segretario sono affidate al segretario di tale sezione.

Nel caso in cui il presidente di qualche sezione non possa intervenire alle operazioni dell'Adunanza, dovrà partecipare alle operazioni il vicepresidente.

Sull'Adunanza dei presidenti delle sezioni: art. 65, della l.r. 4/1995.

Sui poteri dell'Adunanza: art. 65, comma 1, della l.r. 4/1995.

Sulle funzioni di segretario: art. 65, comma2, della l.r. 4/1995.

§ 104. Poteri del presidente dell'Adunanza

Il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Può disporre della forza pubblica per allontanare o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni dell'Adunanza o chi commette reato.

La forza pubblica può entrare nella sala dell'Adunanza solo se lo richiede il presidente. In caso di disordini nella sala o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare e farsi assistere dalla forza pubblica, anche senza richiesta del presidente.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala dell'Adunanza per presentare al presidente proteste o reclami sulle operazioni dell'Adunanza stessa.

Le Autorità civili e militari hanno l'obbligo di dar seguito alle richieste del presidente.

Sui poteri del presidente dell'Adunanza: art. 46, della l.r. 4/1995.

§ 105. Sede dell'Adunanza

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni si riunisce nella sala della prima sezione.

§ 106. Accesso alla sala dell'Adunanza

Gli elettori che presentano la tessera elettorale del comune, o altro documento che attesta la qualità di elettore, possono entrare nella sala dell'Adunanza per assistere alle operazioni ma possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'Adunanza.

Gli elettori non possono entrare armati o con altri oggetti che possono causare ferite o lesioni.

Alla sala dell'Adunanza, inoltre, hanno accesso:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Adunanza;
- 3) tutte le persone che hanno incarichi previsti dalla legge.

Sull'accesso alla sala dell'Adunanza: art. 39, comma 2, della l.r. 4/1995.

CAPITOLO XXVII
(popolazione sino a 1.000 abitanti)
OPERAZIONI DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 107. Inizio delle operazioni

Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni devono iniziare appena sono terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del comune e comunque entro le ore 17 del lunedì successivo al giorno della votazione e devono essere concluse entro le ore 24 del giorno stesso.

Sull'inizio delle operazioni dell'Adunanza: art. 65, commi 1 e 4, della l.r. 4/1995.

§ 108. Quorum per la validità delle operazioni dell'Adunanza

Per la validità delle operazioni dell'Adunanza è sufficiente la presenza della maggioranza di coloro che hanno titolo per intervenire.

Sulla validità delle operazioni dell'Adunanza: art. 65, comma 3, della l.r. 4/1995.

§ 109. Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione

L'Adunanza deve innanzitutto accertare:

- che tutti gli uffici elettorali di sezione, abbiano trasmesso i plichi con i verbali ed i relativi allegati;
- che tali uffici abbiano completato le operazioni di scrutinio.

CAPITOLO XXVIII
(popolazione sino a 1.000 abitanti)
COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI SCRUTINIO DELLE SEZIONI

§ 110. Operazioni di spoglio

Se qualche sezione non ha completato le operazioni di scrutinio, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni procede al compimento delle operazioni stesse.

L'Adunanza procede a tali operazioni separatamente per ogni sezione, in base al verbale, agli atti ed alle schede contenute nell'urna e nella scatola, che gli uffici elettorali di sezione interessati hanno trasmesso.

Per il compimento di tali operazioni si richiama il capitolo XXIV.

§ 111. Compilazione dei verbali

Delle eventuali operazioni di cui al paragrafo precedente sono redatti, in duplice copia, appositi verbali distinti per ciascuna sezione.

Nel verbale dell'Adunanza è registrato il numero di ogni sezione, per la quale l'Adunanza ha completato le operazioni di scrutinio.

§ 112. Formazione e spedizione dei plichi

L'Adunanza, compiute le operazioni di spoglio dei voti, deve provvedere alla formazione, per ciascuna sezione, dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, contestate, ecc.) e gli atti relativi a tali operazioni.

Per la formazione di tali plichi si richiamano le direttive contenute nel paragrafo 95.

L'Adunanza, inoltre, provvede a trasmettere una copia del verbale delle operazioni di spoglio alla segreteria del comune, inserendola nella apposita busta.

Per la consegna dei plichi deve essere utilizzata l'apposita ricevuta.

L'altra copia del verbale, inserita nell'apposita busta, è trattenuta per essere inviata, con il verbale delle operazioni di competenza primaria dell'Adunanza, alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale con allegati i plichi sopra indicati, contenenti le schede spogliate.

CAPITOLO XXIX
(popolazione sino a 1.000 abitanti)
OPERAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA
CIFRA ELETTORALE DI LISTA

§ 113. Riepilogo dei voti

L'Adunanza dei presidenti, terminate le eventuali operazioni di surrogazione, effettua il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune da ciascuna lista per determinare la cifra elettorale di lista.

Le operazioni che l'ufficio deve compiere consistono nel sommare, nell'apposito prospetto contenuto nel verbale delle operazioni dell'Adunanza, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e assegnati, attribuiti alle singole liste, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

I dati risultanti da questi verbali devono essere registrati senza apportare alcuna modificazione. Dei totali stessi viene dato atto nel verbale, nel quale le liste sono elencate secondo l'ordine risultante dal manifesto dei candidati.

Nessun riesame delle schede trasmesse dalle sezioni unitamente al verbale può essere effettuata dall'Adunanza dei presidenti che, quindi, non può, per nessun motivo, aprire i plichi.

Sull'attribuzione dei voti: art. 52bis della l.r. 4/1995.

Sull'ordine del manifesto dei candidati: art. 36, comma 1, della l.r. 4/1995.

§ 114. Parità di voti tra liste

Nel caso in cui, due liste abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza ne dà atto nel verbale e provvede, immediatamente, a trasmettere alla Commissione elettorale circondariale le liste ammesse al ballottaggio da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno.

Le operazioni dell'Adunanza proseguono per la determinazione della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo l'effettuazione del ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In tale ipotesi si deve compilare un estratto del verbale dell'Adunanza (Mod. n. 126/EC) contenente i risultati della votazione e dello scrutinio in duplice copia, una delle quali, chiusa in un plico sigillato con il timbro della prima sezione, viene recapitato alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, insieme all'altra documentazione indicata al paragrafo 95.

L'altro esemplare, chiuso in altro plico, viene depositato nella Segreteria del comune, dove sarà custodito per essere poi consegnato al presidente dell'Adunanza, all'atto dell'insediamento, dopo le operazioni di scrutinio relative al ballottaggio.

Sulla parità dei voti tra liste: art. 52bis, comma 8, della l.r. 4/1995.

CAPITOLO XXX

(popolazione sino a 1.000 abitanti)

RIPARTIZIONE DEI SEGGI

§ 115. Assegnazione dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti

Il presidente dell'Adunanza, accerta quindi quale lista ha ottenuto il maggior numero di voti e attribuisce alla stessa i due terzi dei seggi assegnati al consiglio comunale e se la lista ha ottenuto più del 70 % dei voti validi attribuisce alla stessa i quattro quinti dei seggi assegnati al consiglio comunale, in entrambi i casi con arrotondamento della cifra decimale per difetto.

Sull'assegnazione dei seggi: art. 52bis, commi 4 e 5, della l.r. 4/1995.

§ 116. Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste

Per la ripartizione dei seggi restanti, dopo le operazioni del paragrafo precedente, fra le altre liste, **che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi**, la legge regionale ha adottato il metodo d'HONDT.

Per l'attuazione di questo metodo, l'Adunanza dei presidenti deve dividere la cifra elettorale di ciascuna delle restanti liste per 1, 2, 3 ecc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri che restano da eleggere nel comune.

Successivamente alla registrazione dei risultati di tali operazioni nell'apposito prospetto del verbale, il presidente dell'Adunanza sceglie i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste, in numero uguale a quello dei seggi di consigliere che restano da assegnare, disponendoli in ordine decrescente.

Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti appartenenti alla lista medesima compresi nella graduatoria suindicata.

La legge stabilisce che "a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio".

Questa regola agisce, come evidente, per l'assegnazione dell'ultimo seggio. Se invece, la parità è fra quozienti intermedi, i quozienti uguali entrano tutti in graduatoria.

CAPITOLO XXXI

(popolazione sino a 1.000 abitanti)

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

§ 117. Determinazione della cifra individuale

L'Adunanza dei presidenti, quindi, calcola il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale di ogni lista sommando i dati relativi ad ogni singola sezione.

Quindi procede alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato, sommando il totale dei voti di preferenza alla cifra elettorale della lista a cui il candidato appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti contenuti nel verbale.

§ 118. Determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista

Compiute le operazioni indicate nel paragrafo precedente, l'Adunanza dei presidenti procede alla formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati, tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista.

La graduatoria è riportata in appositi prospetti, contenuti nel verbale, da intestare alle singole liste, nei quali i candidati vengono registrati nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

Sulla formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale: art. 52bis, comma 6, della l.r. 4/1995.

§ 119. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

Assegnati i seggi a ciascuna lista, il presidente proclama eletti consiglieri comunali, i candidati che hanno riportato la maggior cifra individuale nella lista stessa. A parità di cifra individuale il seggio spetta al candidato che precede nell'ordine di lista.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso che siano state denunciate cause di ineleggibilità.

Sulla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale: art. 52, comma 6, della l.r. 4/1995.

§ 120. Elenchi dei candidati non eletti

Successivamente l'Adunanza, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, riportandoli in appositi prospetti, nei quali gli stessi sono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili ed alle surrogazioni.

Sui consiglieri dichiarati ineleggibili: art. 19quater, della l.r. 54/1998.

Sulla surrogazione: art. 19bis, della l.r. 54/1998.

CAPITOLO XXXII
(popolazione sino a 1.000 abitanti)

**PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE
DI UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI**

§ 121. Premessa

Nella eventualità che sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni, per poter procedere alle proclamazioni, deve accertare se si sono verificate le seguenti condizioni:

- 1) se ha votato più del 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 2) se la lista ha riportato un numero di voti validi superiore al 50% dei votanti.

Sulle condizioni di ammissione di una sola lista: art. 60, della l.r. 4/1995.

§ 122. Verifica dei quorum previsti dall'art. 60

Per l'accertamento del numero dei votanti, ai fini della determinazione del primo quorum, il presidente tiene conto anche degli elettori ammessi a votare in forza di una sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione o di un'attestazione del sindaco, i quali devono essere aggiunti agli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione.

Nel caso che il primo quorum non sia raggiunto, il presidente deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni della sezione.

Se invece il primo quorum è raggiunto, il presidente accerta se è stato raggiunto il secondo quorum. A tal fine, calcola la cifra corrispondente al 50% del numero dei votanti, rileva se il numero di voti validi ottenuti dalla lista è superiore alla predetta cifra.

Se il numero di voti validi è pari o inferiore al 50% dei votanti, il presidente deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni dell'Adunanza.

Se il numero di voti validi è superiore al 50% dei votanti, procede alle operazioni descritte nei paragrafi precedenti, tenendo presente che saranno proclamati eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

Il presidente o, su delega scritta, due scrutatori, recapita alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, i plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati e le schede valide.

Sulla votazione in un seggio diverso dal proprio: art. 40, della l.r. 4/1995.

Sul raggiungimento del primo quorum: art. 60, della l.r. 4/1995.

Sulla nullità dell'elezione: art. 60, comma 2, della l.r. 4/1995.

§ 123. Proclamazione degli eletti

Il presidente dell'Adunanza, dopo l'accertamento delle condizioni richieste, procede alle proclamazioni, secondo le istruzioni dei paragrafi precedenti, tenuto conto che saranno eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

CAPITOLO XXXIII
(popolazione sino a 1.000 abitanti)
VERBALE DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 124. Compilazione del verbale

Il segretario dell'Adunanza redige in duplice copia il verbale delle operazioni compiute dall'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

Nel verbale devono essere registrate tutte le operazioni compiute, le decisioni adottate e i relativi incidenti, nonché le denunce di cause di ineleggibilità riguardanti gli eletti.

Per autenticare il verbale, è necessario che ogni pagina sia firmata, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti dell'Adunanza e sia timbrata con il timbro della prima sezione.

Sul verbale dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni: art. 65, della l.r. 4/1995.

§ 125. Spedizione del verbale

Un esemplare del verbale, chiuso in un plico sigillato con il timbro della prima sezione e la firma del presidente e di almeno due componenti dell'Adunanza, è subito trasmesso, da due componenti dell'Adunanza, alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, con i verbali di tutte le sezioni, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni delle sezioni ed i plichi delle schede contenenti i voti validi.

L'altro esemplare viene depositato nella segreteria del comune da uno dei componenti dell'Adunanza.

Per la consegna del verbale si usano gli appositi modelli.

CAPITOLO XXXIV
(popolazione sino a 1.000 abitanti)

**OPERAZIONI DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI
A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO**

§ 126. Premessa

Per quanto concerne la composizione dell'ufficio, l'accesso alla sala dell'Adunanza e l'inizio delle operazioni, si richiamano le istruzioni contenute nei Capitoli XXVI e XXVII della presente pubblicazione.

§ 127. Operazioni dell'Adunanza dei presidenti

L'Adunanza dei presidenti, a seguito del ballottaggio, deve procedere:

- al riepilogo dei voti;
- all'individuazione della lista che ha riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio;
- alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste;
- alla proclamazione a consigliere comunale.

§ 128. Riepilogo dei voti

La prima operazione che l'Adunanza dei presidenti deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune dalle due liste che hanno partecipato al ballottaggio.

Al tal fine l'Adunanza riporta, nell'apposito paragrafo del verbale delle operazioni, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti alle due liste, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

I dati da registrare sono quelli risultanti dai verbali sezionali senza apportare alcuna modificazione.

§ 129. Determinazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti

Terminate le operazioni indicate al paragrafo precedente, il presidente dell'Adunanza determina quale lista ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti tra le liste partecipanti al ballottaggio, procede al sorteggio al fine di stabilire quale sia la lista vincente.

§ 130. Riparto e assegnazione dei seggi tra le liste

Dopo le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, l'Adunanza dei presidenti determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista.

A tal fine, l'Adunanza riporta nel verbale delle operazioni i dati contenuti nell'estratto del verbale dell'Adunanza dei presidenti, relativo ai risultati del primo turno di votazione, che è stato riconsegnato dalla segreteria del comune all'atto dell'insediamento dell'ufficio, e, quindi, compie le operazioni descritte nel capitolo XXX.

§ 131. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

Successivamente l'Adunanza dei presidenti, in base al numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale, secondo le modalità già indicate al capitolo XXXI.

§ 132. Verbale delle operazioni

Per la compilazione del verbale e per la spedizione dello stesso, si richiamano le istruzioni contenute nei paragrafi 124 e 125.

CAPITOLO XXXV
SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE
DA 1.001 A 15.000 ABITANTI

§ 133. Spoglio e registrazione dei voti nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti

Lo scrutatore designato a sorte (paragrafo 84) estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna al presidente.

Il presidente pronuncia ad alta voce il cognome e nome del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica di vice sindaco votati ed il contrassegno della lista ad essi collegata.

Subito dopo il presidente legge ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome, o il numero arabo, dei candidati alla carica di consigliere ai quali sono attribuite le preferenze e passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, nelle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco, nonché, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Contestualmente devono essere riportate sui prospetti di riscontro le schede contenenti o meno voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Si fa presente che a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco e dal candidato alla carica di vice sindaco ad essa collegati.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco, da ciascuna lista e i voti di preferenza di ogni candidato.

I prospetti di riscontro sono utilizzati per la registrazione di schede contenenti voti di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale, differenziandole da quelle che, invece, non contengono alcun voto di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale. Le schede contenenti voti espressi esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco devono essere comprese tra quelle che contengono solo voti di lista.

Un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata, nella scatola dalla quale erano state tolte le schede autenticate non usate.

Quando una scheda non contiene nessun voto, il presidente la timbra sul retro con il bollo della sezione.

È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Lo scrutatore designato può estrarre una nuova scheda dall'urna solo dopo che la precedente, il cui voto è stato spogliato, è stata posta nella scatola, una volta che sono state eseguite tutte le operazioni appena descritte.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

È compito del presidente curare la precisa, scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e, in particolar modo, l'ordine con il quale le operazioni di spoglio e di registrazione del voto contenuto in ciascuna scheda devono essere compiute.

Sullo spoglio: art. 62 della l. r. 4/1995.

§ 134. Modi di espressione del voto nelle schede

Come già illustrato al paragrafo 49, la legge regionale 4/1995 ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

§ 135. Casi di nullità

Il voto deve essere considerato valido tutte le volte che sia possibile desumere dal segno tracciato nella scheda la volontà effettiva dell'elettore.

Possono verificarsi tre diverse specie di nullità:

- 1) nullità del voto di lista;
- 2) nullità della scheda;
- 3) nullità del voto di preferenza.

1) Nullità del voto di lista.

Si verifica quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco e la collegata lista, presenta irregolarità tali da renderla nulla o soggetta a contestazione, cioè quando la scheda:

- a) non è quella prescritta dagli allegati A e C della legge regionale o non ha la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione richiesti;
- b) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

2) Nullità della scheda.

La scheda è nulla se non contiene nessun voto e:

- a) non è quella prescritta dagli allegati A e C della legge regionale o non ha la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione richiesti;
- b) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Inoltre la scheda è nulla quando non c'è la possibilità di identificare la lista prescelta, neppure attraverso il voto di preferenza.

Per esempio è nulla la scheda nella quale l'elettore ha tracciato un segno su due o più simboli oppure due o più segni su diversi simboli, oppure ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso nessuna preferenza.

3) Nullità del voto di preferenza.

I motivi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente indicati dalla legge, ovvero quando:

- a) il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguere da ogni altro candidato della stessa lista;
- b) i voti di preferenza sono stati compresi in una lista diversa da quella votata;
- c) i voti di preferenza sono più di tre;
- d) i voti di preferenza non rispettano le quote di genere;
- e) i voti di preferenza sono compresi in schede delle quali è stata dichiarata la nullità del voto di lista.

Se il voto di lista è nullo, per i motivi indicati al punto 1), se una scheda è nulla, per i motivi indicati al punto 2), sono nulli anche i voti di preferenza eventualmente presenti nella scheda.

Al contrario, se un voto di preferenza è nullo o contestato, non è necessariamente nulla la scheda.

È opportuno ricordare che pur essendo possibile esprimere il voto di preferenza con i numeri (paragrafo 49), se gli elettori esprimono tale voto scrivendo il cognome o il cognome e nome del candidato preferito occorre dare la più ampia applicazione al principio in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

Le schede nulle, i voti di lista nulli e i voti di preferenza nulli devono essere registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede nulle e le schede che contengono voti di lista e preferenza nulli sono, di volta in volta, siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta, per essere allegate al verbale.

Sulla nullità del voto: art. 63 della l. r. 4/1995.

Sulla nullità del voto di preferenza: art. 54 della l. r. 4/1995.

§ 136. Schede bianche

Si considerano bianche le schede, regolarmente timbrate con il bollo della sezione e firmate da uno scrutatore, che non presentano nessun segno o scritte.

Il presidente timbra tali schede sul retro con il bollo della sezione, già al momento dello scrutinio.

Le schede bianche sono registrate sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede bianche sono, di volta in volta, siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta, per essere allegate al verbale.

§ 137. Voti contestati

Durante lo scrutinio, possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda relativamente al voto di lista o al voto di preferenza.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati, decide, in via provvisoria, il presidente, sentiti gli scrutatori. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori, ma questo parere non lo vincola nella sua decisione.

Le contestazioni relative alla validità dei voti dovrebbero ridursi a pochissimi casi, dato che la legge prevede, come principio fondamentale, che il voto è valido tutte le volte che è possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore e delimita con precisione le cause di nullità. È quindi compito del presidente vanificare ogni eventuale tentativo di sollevare contestazioni, prive di fondato motivo, che hanno lo scopo di turbare l'andamento delle operazioni, o di rendere incerti i risultati dello scrutinio.

I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per contrassegni di lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale deve essere indicata per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, la lista il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione del presidente.

Se la contestazione riguarda i voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, nel verbale deve essere ugualmente indicato il candidato il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione presa dal presidente.

Le schede che corrispondono a voti di lista e ai voti di preferenza contestati devono essere immediatamente siglate dal presidente e da almeno due scrutato-

ri, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione e inserite nella apposita busta per essere allegate al verbale.

Sulla validità dei voti ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore: art. 63, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sulle cause di nullità: art. 63, comma 2 e art. 54, della l. r. 4/1995.

Sulla verbalizzazione degli incidenti e dei reclami: art. 52 della l. r. 4/1995.

§ 138. Controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio, il presidente:

- toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta, tenendo distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che contengono voti di preferenza;
- conta le schede che contengono voti nulli, oppure voti contestati;
- conta le schede nulle;
- conta le schede bianche;
- verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

§ 139. Corrispondenza numerica tra schede spogliate e votanti

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta che il numero delle schede spogliate sia uguale al numero dei votanti già accertato; in caso di mancata rispondenza egli ne indica i motivi del verbale.

§ 140. Risultato dello scrutinio

Terminate le operazioni di controllo dello spoglio, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio, certificandolo nel verbale e procede:

se il comune ha una sola sezione alla proclamazione degli eletti vedi paragrafo 143 e seguenti;

se il comune ha più di una sezione alla proclamazione degli eletti effettuata dall'adunanza dei presidenti delle sezioni alla quale vengono trasmessi i verbali delle singole sezioni vedi paragrafo 150 e seguenti.

Sulla proclamazione degli eletti per i comuni con una sezione: art. 64, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 141. Chiusura del verbale delle operazioni della sezione e formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio

Terminate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il presidente chiude il verbale e forma i plichi con gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio, da trasmettere agli uffici competenti, attraverso il sindaco del comune.

Pertanto, il presidente:

- chiude tutte le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella busta n. 7/EC.
- raccoglie in un altro plico le schede nulle o contestate, le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, le schede bianche e le schede relative ai reclami ed alle proteste, schede e carte che sono già state autenticate, inserisce anche una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) (Busta n. 6b/EC);
- raccoglie le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza il bollo o la firma dello scrutatore, quelle ritirate agli elettori che hanno indugiato nel voto, quelle ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per votare, e che sono state autenticate (Busta n. 6a/EC).

Se non si è resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate nell'allegato n. 1 al verbale del seggio (voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, oppure eventuale mancato completamento delle operazioni di scrutinio della sezione), il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, strappa gli allegati lungo la linea tratteggiata, per renderli inutilizzabili, e li accantona.

§ 142. Restituzione del materiale elettorale

Dopo aver concluso lo scrutinio, il presidente restituisce il materiale che è avanzato.

Il presidente e il segretario inseriscono nell'apposita busta:

- la cassetta con il timbro della sezione, togliendo la bottiglietta di inchiostro nel caso sia stata aperta;
- il secondo timbro consegnato alle sezioni nelle quali le operazioni elettorali sono condotte anche da un seggio speciale o dall'ufficio distaccato di sezione (seggio volante);
- le matite copiative rimaste;
- le pubblicazioni e gli stampati;
- le liste degli elettori e ogni altro documento;
- il materiale di cancelleria avanzato;
- una copia del verbale che certifica che i materiali sono stati riconsegnati al rappresentante del comune.

La busta va firmata dal presidente e dal segretario e va chiusa in presenza del rappresentante del comune che è incaricato di ritirarla o, se è assente, del rappresentante della forza pubblica di grado più elevato tra quelli presenti nel seggio che la consegna immediatamente alla segreteria del comune.

Nei comuni con più di una sezione la riconsegna del materiale della prima sezione sarà effettuata una volta ultimate le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

CAPITOLO XXXVI
(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

SCRUTINIO NEI COMUNI CON UNA SOLA SEZIONE

§ 143. Attestazione nel verbale dei risultati dello scrutinio

Se il comune ha una sola sezione elettorale, il presidente, ultimate le operazioni di spoglio delle schede votate ed effettuati i riscontri di cui al paragrafo 139, procede all'attestazione nel verbale, negli appositi prospetti, dei voti validi riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco, della cifra elettorale di ogni singola lista, nonché dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, disponendoli successivamente secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali.

La cifra elettorale di una lista è costituita dai voti validi conseguiti dal candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

Sulla cifra individuale: art. 53, comma 8 bis, della l.r. 4/1995.

§ 144. Proclamazione del sindaco e del vice sindaco

Successivamente il presidente proclama eletti sindaco e vice sindaco i candidati alle rispettive cariche che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso che due candidati alla carica di sindaco, e conseguentemente i due candidati alla carica di vice sindaco collegati, abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti, il presidente ne dà atto nel verbale (Mod. n. 113/EC) e chiude le operazioni della sezione, che dovranno essere riprese, per la proclamazione degli eletti, al termine delle operazioni di ballottaggio.

Sulla proclamazione degli eletti: art. 64, comma 1, della l.r. 4/1995.

§ 145. Assegnazione dei seggi alla lista

Dopo la proclamazione del sindaco e del vice sindaco, il presidente attribuisce alla lista ad essi collegata i due terzi dei seggi assegnati al consiglio comunale, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista stessa contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

§ 146. Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste

Per la ripartizione dei seggi restanti dopo le operazioni del paragrafo precedente fra le liste non collegate al candidato eletto sindaco, che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi, la legge regionale ha adottato il metodo d'HONDT.

Per l'attuazione di questo metodo, si deve dividere la cifra elettorale di ciascuna delle restanti liste per 1, 2, 3, ecc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri che restano da eleggere nel comune.

Successivamente alla registrazione dei risultati di tali operazioni nell'apposito prospetto del verbale, il presidente sceglie i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste, in numero uguale a quello dei seggi di consigliere che restano da assegnare, disponendoli in ordine decrescente.

Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti appartenenti alla lista medesima compresi nella graduatoria suindicata.

La legge stabilisce che "a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio".

Questa regola agisce, come è evidente per l'assegnazione dell'ultimo seggio. Se, invece, la parità è fra quozienti intermedi, i quozienti eguali entrano tutti in graduatoria.

In caso di parità di quozienti: art. 53, comma 5, della l.r. 4/1995.

§ 147. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale - Elenco dei candidati non eletti

Assegnati i seggi a ciascuna lista, il presidente proclama eletti consiglieri comunali, i candidati secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali.

Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco e il secondo seggio, spettante alle stesse liste, è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco. I restanti seggi spettanti alle liste sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che hanno riportato la maggior cifra individuale nella lista stessa. A parità di cifra individuale il seggio spetta al candidato che precede nell'ordine di lista.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso che siano state denunciate cause di ineleggibilità.

Successivamente il presidente, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, riportandoli in appositi prospetti, nei quali gli stessi vengono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per sostituire i consiglieri dichiarati ineleggibili e per le surrogazioni.

Sui consiglieri dichiarati ineleggibili: art. 19quater, della l.r. 54/1998.

Sulla surrogazione: art. 19bis, della l.r. 54/1998.

§ 148. Chiusura del verbale e formazione dei plichi

Ultimate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente chiude il verbale e forma i plichi indicati nel paragrafo 141.

Il presidente o, su delega scritta, due scrutatori, recapita, alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, i plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati e le schede valide.

§ 149. Scrutinio nel caso di presentazione e ammissione di una sola lista di candidati

Nella eventualità che sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati, il presidente, prima di compiere le operazioni descritte nei paragrafi precedenti del presente capitolo, deve accertare se si sono verificate le seguenti condizioni:

- 1) se ha votato più del 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 2) se la lista ha riportato un numero di voti validi superiore al 50% dei votanti.

Per l'accertamento del numero dei votanti, ai fini della determinazione del primo quorum, il presidente tiene conto anche degli elettori ammessi a votare in forza di una sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione o di un'attestazione del sindaco, i quali devono essere aggiunti agli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione.

Nel caso che il primo quorum non sia raggiunto, il presidente deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni della sezione.

Se invece il primo quorum è raggiunto, il presidente accerta se è stato raggiunto il secondo quorum. A tal fine, calcola la cifra corrispondente al 50% del numero dei votanti, rileva se il numero di voti validi ottenuti dalla lista è superiore alla predetta cifra.

Se il numero di voti validi è pari o inferiore al 50% dei votanti, il presidente deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni dell'ufficio.

Se il numero di voti validi è superiore al 50% dei votanti, procede alle operazioni descritte nei paragrafi precedenti, tenendo presente che saranno proclamati eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

Il presidente o, su delega scritta, due scrutatori, recapita alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, i plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati e le schede valide.

Sulle condizioni di ammissione di una sola lista: art. 60, della l.r. 4/1995.

CAPITOLO XXXVII
(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

**SCRUTINIO NEI COMUNI CON PIÙ DI UNA SEZIONE
ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI**

§ 150. L'adunanza dei presidenti delle sezioni

L'adunanza dei presidenti delle sezioni ha il compito di:

- riassumere i risultati degli scrutini delle varie sezioni del comune **senza poterli modificare**;
- pronunciarsi in merito agli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza;
- proclamare gli eletti.

L'Adunanza è composta dai presidenti degli uffici elettorali delle sezioni del comune, è presieduta dal presidente della prima sezione e le funzioni di segretario sono affidate al segretario di tale sezione.

Nel caso in cui il presidente di qualche sezione non possa intervenire alle operazioni dell'Adunanza, dovrà partecipare alle operazioni il vicepresidente.

Sull'Adunanza dei presidenti delle sezioni: art. 65, della l.r. 4/1995.

Sui poteri dell'Adunanza: art. 65, comma 1, della l.r. 4/1995.

Sulle funzioni di segretario: art. 65, comma 2, della l.r. 4/1995.

§ 151. Poteri del presidente dell'Adunanza

Il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Può disporre della forza pubblica per allontanare o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni dell'Adunanza o chi commette reato.

La forza pubblica può entrare nella sala dell'Adunanza solo se lo richiede il presidente. In caso di disordini nella sala o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare e farsi assistere dalla forza pubblica, anche senza richiesta del presidente.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala dell'Adunanza per presentare al presidente proteste o reclami sulle operazioni dell'Adunanza stessa.

Le Autorità civili e militari hanno l'obbligo di dar seguito alle richieste del presidente.

Sui poteri del presidente dell'Adunanza: art. 46, della l.r. 4/1995.

§ 152. Sede dell'Adunanza

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni si riunisce nella sala della prima sezione.

§ 153. Accesso alla sala dell'Adunanza

Gli elettori che presentano la tessera elettorale del comune, o altro documento che attesta la qualità di elettore, possono entrare nella sala dell'Adunanza per assistere alle operazioni ma possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'Adunanza.

Gli elettori non possono entrare armati o con altri oggetti che possono causare ferite o lesioni.

Alla sala dell'Adunanza, inoltre, hanno accesso:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Adunanza;
- 3) tutte le persone che hanno incarichi previsti dalla legge.

Sull'accesso alla sala dell'Adunanza: art. 39, comma 2, della l.r. 4/1995.

CAPITOLO XXXVIII
(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)
OPERAZIONI DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 154. Inizio delle operazioni

Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni devono iniziare appena sono terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del comune e comunque entro le ore 17 del lunedì successivo al giorno della votazione e devono essere concluse entro le ore 24 del giorno stesso.

Sull'inizio delle operazioni dell'Adunanza: art. 65, commi 1 e 4, della l.r. 4/1995.

§ 155. Quorum per la validità delle operazioni dell'Adunanza

Per la validità delle operazioni dell'Adunanza è sufficiente la presenza della maggioranza di coloro che hanno titolo per intervenire.

Sulla validità delle operazioni dell'Adunanza: art. 65, comma 3, della l.r. 4/1995.

§ 156. Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione

L'Adunanza deve innanzitutto accertare:

- che tutti gli uffici elettorali di sezione, abbiano trasmesso i plichi con i verbali ed i relativi allegati;
- che tali uffici abbiano completato le operazioni di scrutinio.

CAPITOLO XXXIX
(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

**COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI SCRUTINIO DELLE SEZIONI**

§ 157. Operazioni di spoglio

Se qualche sezione non ha completato le operazioni di scrutinio, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni procede al compimento delle operazioni stesse.

L'Adunanza procede a tali operazioni separatamente per ogni sezione, in base al verbale, agli atti ed alle schede contenute nell'urna e nella scatola, che gli uffici elettorali di sezione interessati hanno trasmesso.

Per il compimento di tali operazioni si richiama il capitolo XXXV.

§ 158. Compilazione dei verbali

Delle eventuali operazioni di cui al paragrafo precedente sono redatti, in duplice copia, appositi verbali distinti per ciascuna sezione.

Nel verbale dell'Adunanza è registrato il numero di ogni sezione, per la quale l'Adunanza ha completato le operazioni di scrutinio.

§ 159. Formazione e spedizione dei plichi

L'Adunanza, compiute le operazioni di spoglio dei voti, deve provvedere alla formazione, per ciascuna sezione, dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, contestate, ecc.) e gli atti relativi a tali operazioni.

Per la formazione di tali plichi si richiamano le direttive contenute nel paragrafo 141.

L'Adunanza, inoltre, provvede a trasmettere una copia del verbale delle operazioni di spoglio alla segreteria del comune, inserendola nella apposita busta.

Per la consegna dei plichi deve essere utilizzata l'apposita ricevuta.

L'altra copia del verbale, inserita nell'apposita busta, è trattenuta per essere inviata, con il verbale delle operazioni di competenza primaria dell'Adunanza, alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale con allegati i plichi sopra indicati, contenenti le schede spogliate.

CAPITOLO XL

(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

OPERAZIONI PER LA PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO E ALLA CARICA DI VICE SINDACO

§ 160. Riepilogo dei voti

L'Adunanza dei presidenti, terminate le eventuali operazioni di surrogazione, effettua il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune da ciascun candidato alla carica di sindaco e dal collegato candidato alla carica di vice sindaco.

Le operazioni che l'ufficio deve compiere consistono nel sommare, nell'apposito prospetto contenuto nel verbale delle operazioni dell'Adunanza, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

I dati risultanti da questi verbali devono essere registrati senza apportare alcuna modificazione.

Nessun riesame delle schede trasmesse dalle sezioni unitamente al verbale può essere effettuata dall'Adunanza dei presidenti che, quindi, non può, per nessun motivo, aprire i plichi.

§ 161. Proclamazione alla carica di sindaco e collegato vice sindaco

Il presidente dell'Adunanza, completato il riepilogo dei voti, proclama eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Sulla proclamazione degli eletti: art. 65, comma 1, della l.r. 4/1995.

§ 162. Parità di voti tra candidati

Nel caso in cui, due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza ne dà atto nel verbale e provvede, immediatamente, a trasmettere alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno.

Le operazioni dell'Adunanza proseguono per la determinazione della cifra elettorale di lista e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco e del vice sindaco in sede di ballottaggio.

In tale ipotesi si deve compilare un estratto del verbale dell'Adunanza (Mod. n. 126/EC) contenente i risultati della votazione e dello scrutinio in

duplice copia, una delle quali, chiusa in un plico sigillato con il timbro della prima sezione, viene recapitato alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, insieme all'altra documentazione indicata al paragrafo 141.

L'altro esemplare, chiuso in altro plico, viene depositato nella Segreteria del comune, dove sarà custodito per essere poi consegnato al presidente dell'Adunanza, all'atto dell'insediamento, dopo le operazioni di scrutinio relative al ballottaggio.

Sulla parità dei voti tra candidati: art. 66, commi 1 e 2, della l.r. 4/1995.

CAPITOLO XLI

(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA E DELLA CIFRA INDIVIDUALE

§ 163. Determinazione della cifra elettorale di lista

L'Adunanza dei presidenti procede a determinare la cifra elettorale ottenuta dalle liste in tutte le sezioni elettorali del comune.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti complessivamente dai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

Pertanto, nell'apposito paragrafo del verbale, devono essere riportati, per ognuna delle liste, il totale dei voti validi conseguiti dai collegati candidati alla carica di sindaco e vice sindaco.

Dei totali stessi viene dato atto nel verbale, nel quale le liste sono elencate secondo l'ordine risultante dal manifesto dei candidati.

Sull'attribuzione dei voti: art. 53, comma 5, della l.r. 4/1995.

Sull'ordine del manifesto dei candidati: art. 36, comma 1, della l.r. 4/1995.

§ 164. Determinazione della cifra individuale

L'Adunanza dei presidenti, quindi, calcola il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale di ogni lista e procede alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato, sommando il totale dei voti di preferenza alla cifra elettorale della lista a cui il candidato appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti contenuti nel verbale.

§ 165. Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata ai candidati eletti sindaco e vice sindaco

Il presidente dell'Adunanza, sempreché siano già stati proclamati eletti il sindaco e il vice sindaco, procede all'attribuzione alla lista ad essi collegata dei due terzi dei seggi assegnati al consiglio, provvedendo all'eventuale arrotondamento all'unità superiore ove detto numero contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

§ 166. Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste

Per la ripartizione dei seggi restanti, dopo le operazioni del paragrafo precedente, fra le liste non collegate ai candidati eletti sindaco e vice sindaco, **che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi**, la legge regionale ha adottato il metodo d'HONDT.

Per l'attuazione di questo metodo, l'Adunanza dei presidenti deve dividere la cifra elettorale di ciascuna delle restanti liste per 1, 2, 3 ecc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri che restano da eleggere nel comune.

I risultati di tali operazioni sono registrati nell'apposito prospetto del verbale, dopo di che il presidente dell'Adunanza sceglie i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste, in numero uguale a quello dei seggi di consigliere che restano da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti appartenenti alla lista medesima compresi nella graduatoria suindicata.

Nell'assegnazione dei seggi alle singole liste possono presentarsi due o più quozienti uguali.

La legge stabilisce che "a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio".

Questa regola opera per l'assegnazione dell'ultimo seggio. Se invece, la parità è fra quozienti intermedi, i quozienti uguali entrano tutti in graduatoria.

CAPITOLO XLII
(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

§ 167. Determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista

Compiute le operazioni indicate nel capitolo precedente, l'Adunanza dei presidenti procede alla formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati, tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista.

La graduatoria è riportata in appositi prospetti, contenuti nel verbale, da intestare alle singole liste, nei quali i candidati vengono registrati nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

Sulla formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale: art. 53, comma 8, della l.r. 4/1995.

§ 168. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

Assegnati i seggi a ciascuna lista, il presidente proclama eletti consiglieri comunali, i candidati secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali, fino alla concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista.

Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco e il secondo seggio, spettante alle stesse liste, è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco. I restanti seggi spettanti alle liste sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che hanno riportato la maggior cifra individuale nella lista stessa. A parità di cifra individuale il seggio spetta al candidato che precede nell'ordine di lista.

La proclamazione deve avvenire anche nel caso che siano state denunciate cause di ineleggibilità.

Tali elenchi serviranno per sostituire i consiglieri dichiarati ineleggibili e per le surrogazioni.

Sulla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale: art. 53, comma 8, della l.r. 4/1995.

§ 169. Elenchi dei candidati non eletti

Successivamente l'Adunanza, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, riportandoli in appositi prospetti, nei quali gli stessi sono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili ed alle surrogazioni.

Sui consiglieri dichiarati ineleggibili: art. 19quater, della l.r. 54/1998.

Sulla surrogazione: art. 19bis, della l.r. 54/1998.

CAPITOLO XLIII
(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

**PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE
DI UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI**

§ 170. Premessa

Nella eventualità che sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni, per poter procedere alle proclamazioni, deve accertare se si sono verificate le seguenti condizioni:

- 1) se ha votato più del 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 2) se la lista ha riportato un numero di voti validi superiore al 50% dei votanti.

Sulle condizioni di ammissione di una sola lista: art. 60, della l.r. 4/1995.

§ 171. Verifica dei quorum previsti dall'art. 60

Per l'accertamento del numero dei votanti, ai fini della determinazione del primo quorum, il presidente tiene conto anche degli elettori ammessi a votare in forza di una sentenza della Corte di Appello o della Corte di Cassazione o di un'attestazione del sindaco, i quali devono essere aggiunti agli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione.

Nel caso che il primo quorum non sia raggiunto, il presidente deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni della sezione.

Se invece il primo quorum è raggiunto, il presidente accerta se è stato raggiunto il secondo quorum. A tal fine, calcola la cifra corrispondente al 50% del numero dei votanti, rileva se il numero di voti validi ottenuti dalla lista è superiore alla predetta cifra.

Se il numero di voti validi è pari o inferiore al 50% dei votanti, il presidente deve dichiarare nulle le elezioni e chiudere le operazioni dell'Adunanza.

Se il numero di voti validi è superiore al 50% dei votanti, procede alle operazioni descritte nei paragrafi precedenti, tenendo presente che saranno proclamati eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

Il presidente o, su delega scritta, due scrutatori, recapita alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, i plichi contenenti un esemplare del verbale con i relativi allegati e le schede valide.

Sulla votazione in un seggio diverso dal proprio: art. 40, della l.r. 4/1995.

Sul raggiungimento del primo quorum: art. 60, della l.r. 4/1995.

Sulla nullità dell'elezione: art. 60, comma 2, della l.r. 4/1995.

§ 172. Proclamazione degli eletti

Il presidente dell'Adunanza, dopo l'accertamento delle condizioni richieste, procede alle proclamazioni, secondo le istruzioni dei paragrafi precedenti, tenuto conto che saranno eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

CAPITOLO XLIV
(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

VERBALE DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 173. Compilazione del verbale

Il segretario dell'Adunanza redige in duplice copia il verbale delle operazioni compiute dall'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

Nel verbale devono essere registrate tutte le operazioni compiute, le decisioni adottate e i relativi incidenti, nonché le denunce di cause di ineleggibilità riguardanti gli eletti.

Per autenticare il verbale, è necessario che ogni pagina sia firmata, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti dell'Adunanza e sia timbrata con il timbro della prima sezione.

Sul verbale dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni: art. 65, della l.r. 4/1995.

§ 174. Spedizione del verbale

Un esemplare del verbale, chiuso in un plico sigillato con il timbro della prima sezione e la firma del presidente e di almeno due componenti dell'Adunanza, è subito trasmesso, da due componenti dell'Adunanza, alla Presidenza della Regione - Ufficio elettorale, con i verbali di tutte le sezioni, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni delle sezioni ed i plichi delle schede contenenti i voti validi.

L'altro esemplare viene depositato nella segreteria del comune da uno dei componenti dell'Adunanza.

Per la consegna del verbale si usano gli appositi modelli.

CAPITOLO XLV
(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)
OPERAZIONI DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI
A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 175. Premessa

Per quanto concerne la composizione dell'ufficio, l'accesso alla sala dell'Adunanza e l'inizio delle operazioni, si richiamano le istruzioni contenute nei Capitoli XXXVII e XXVIII della presente pubblicazione.

§ 176. Operazioni dell'Adunanza dei presidenti

L'Adunanza dei presidenti, a seguito del ballottaggio, deve procedere:

- al riepilogo dei voti;
- alla proclamazione degli eletti, alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio;
- alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste;
- alla proclamazione a consigliere comunale.

§ 177. Riepilogo dei voti

La prima operazione che l'Adunanza dei presidenti deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune dai due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco che hanno partecipato al ballottaggio.

Al tal fine l'Adunanza riporta, nell'apposito paragrafo del verbale delle operazioni, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai due candidati alla carica di sindaco e collegati candidati alla carica di vice sindaco, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

I dati da registrare sono quelli risultanti dai verbali sezionali senza apportare alcuna modificazione.

§ 178. Proclamazione alla carica di sindaco e alla carica di vice sindaco

Terminate le operazioni indicate al paragrafo precedente, il presidente dell'Adunanza proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Proclama, inoltre, eletto alla carica di vice sindaco il candidato ad esso collegato. In caso di ulteriore parità di voti, viene eletto alla carica di sindaco il più anziano di età e, di conseguenza, viene proclamato eletto alla carica di vice sindaco il candidato ad esso collegato.

§ 179. Riparto e assegnazione dei seggi tra le liste

Dopo la proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco, l'Adunanza dei presidenti determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista.

A tal fine, l'Adunanza riporta nel verbale delle operazioni i dati contenuti nell'estratto del verbale dell'Adunanza dei presidenti, relativo ai risultati del primo turno di votazione, che è stato consegnato dalla segreteria del comune all'atto dell'insediamento dell'ufficio, e, quindi, compie le operazioni descritte nel capitolo XLI.

§ 180. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

Successivamente l'Adunanza dei presidenti, in base al numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale, secondo le modalità già indicate al capitolo XLII.

§ 181. Verbale delle operazioni

Per la compilazione del verbale e per la spedizione dello stesso, si richiamano le istruzioni contenute nei paragrafi 173 e 174.

CAPITOLO XLVI
**COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE
A 15.000 ABITANTI - AOSTA**

§ 182. Spoglio e registrazione dei voti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta

Lo scrutatore designato a sorte (paragrafo 84) estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.

Il presidente pronuncia ad alta voce in primo luogo, il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e del candidato alla carica vice sindaco votati e il contrassegno di lista.

Subito dopo il presidente legge ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome, dei candidati alla carica di consigliere ai quali eventualmente sono attribuite le preferenze e passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, nelle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, da ciascuna lista e, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

Contestualmente devono essere riportate sui prospetti di riscontro le schede contenenti o meno voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascun candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco, da ciascuna lista e i voti di preferenza di ogni candidato alla carica di consigliere comunale.

I prospetti di riscontro sono utilizzati per la registrazione di schede contenenti voti di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale, differenziandole da quelle che, invece, non contengono alcun voto di preferenza ai candidati alla carica di consigliere comunale. Non rientrano in questa casistica i voti espressi esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco. Tali schede devono essere comprese tra quelle che contengono solo voti di lista.

I voti espressi unicamente ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco dovranno essere riportati nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata nella scatola dalla quale erano state tolte le schede autenticate non usate.

Quando una scheda non contiene nessun voto, il presidente la timbra sul retro con il bollo della sezione.

È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

Si rammenta, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Lo scrutatore designato può estrarre una nuova scheda dall'urna solo dopo che la precedente, il cui voto è stato spogliato, è stata posta nella scatola, una volta che sono state eseguite le operazioni appena descritte.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

È compito del presidente curare la precisa, scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e, in particolar modo, l'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

Sul procedimento di spoglio e registrazione dei voti: art. 62 della l. r. 4/1995.

§ 183. Modi di espressione del voto nelle schede

Come già illustrati al paragrafo 49, la legge regionale 4/1995 ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

§ 184. Casi di nullità

Il voto deve essere considerato valido tutte le volte che sia possibile desumere dal segno tracciato nella scheda la volontà effettiva dell'elettore.

Possono verificarsi tre diverse specie di nullità:

- 1) nullità della scheda;
- 2) nullità dei voti del candidato alla carica di e della lista;
- 3) nullità del solo voto di lista (e validità del voto al candidato alla carica di sindaco e al candidato alla carica di vice sindaco);
- 4) nullità del voto di preferenza.

1) Nullità della scheda.

La scheda è nulla se non contiene nessun voto e:

- a) non è quella prescritta dagli allegati A e C della legge regionale o non ha la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione richiести;
- b) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Inoltre la scheda è nulla quando non c'è la possibilità di identificare la lista prescelta, neppure attraverso il voto di preferenza.

2) Nullità dei voti del candidato alla carica di sindaco, del collegato vice sindaco e della lista.

È nullo il voto al candidato alla carica di sindaco, al collegato vice sindaco e alla lista quando la scheda:

- a) non è quella prescritta dagli allegati A e C della legge regionale o non ha la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione richiesti;
- b) presenta segni o scritte tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ovvero la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco sia per il candidato, sia per la lista.

3) Nullità del voto di lista (e validità del voto al candidato alla carica di sindaco e collegato vice sindaco).

Si ha nullità del voto di lista, pur essendo valido quello del candidato alla carica di sindaco e del collegato vice sindaco, contenuto nella stessa scheda, nei seguenti casi:

- a) voti di lista irregolari tali da far ritenere nulla la espressione del voto;
- b) voti di lista espressi in modo non univoco.

4) Nullità del voto di preferenza.

I motivi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente indicati dalla legge che qui si richiama integralmente.

Particolare attenzione dovrà esser posta sulle quote di genere introdotte dalle ultime modifiche alla legge regionale.

Se una scheda è nulla, per i motivi indicati al punto 1), se il voto del candidato alla carica di sindaco, del collegato vice sindaco e della lista, è nullo per i motivi indicati al punto 2), se il voto di lista è nullo, per i motivi indicati al punto 3) sono nulli anche i voti di preferenza eventualmente presenti nella scheda.

Al contrario, se un voto di preferenza è nullo o contestato, non è necessariamente nulla la scheda.

È opportuno ricordare che pur essendo possibile esprimere il voto di preferenza con i numeri (paragrafo 49), se gli elettori esprimono tale voto scrivendo il cognome o il cognome e nome del candidato preferito occorre dare la più ampia applicazione al principio in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

Le schede nulle, i voti di lista nulli e i voti di preferenza nulli devono essere registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede nulle e le schede che contengono voti di lista e preferenza nulli sono, di volta in volta, siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta, per essere allegate al verbale.

Sulla nullità del voto: art. 63 della l. r. 4/1995.

Sulla nullità del voto di preferenza: art. 59 della l. r. 4/1995.

Sulle quote di genere: art. 59, comma 3, della l. r. 4/1995.

§ 185. Schede bianche

Si considerano bianche le schede, regolarmente timbrate con il bollo della sezione e firmate da uno scrutatore, che non presentano nessun segno o scritte.

Il presidente timbra tali schede sul retro con il bollo della sezione, già al momento dello scrutinio.

Le schede bianche sono registrate sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti. Il segretario, inoltre, annota il loro numero nel verbale.

Le schede bianche sono, di volta in volta, siglate dal presidente e da almeno due scrutatori e inserite nella busta, per essere allegate al verbale.

§ 186. Voti contestati

Durante lo scrutinio, possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda relativamente al voto di lista o al voto di preferenza.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati, decide, in via provvisoria, il presidente, sentiti gli scrutatori. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori, ma questo parere non lo vincola nella sua decisione.

Le contestazioni relative alla validità dei voti dovrebbero ridursi a pochissimi casi, dato che la legge prevede, come principio fondamentale, che il voto è valido tutte le volte che è possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore e delimita con precisione le cause di nullità. È quindi compito del presidente vanificare ogni eventuale tentativo di sollevare contestazioni, prive di fondato motivo, che hanno lo scopo di turbare l'andamento delle operazioni, o di rendere incerti i risultati dello scrutinio.

I voti di lista contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati per contrassegni di lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale deve essere indicata per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, la lista il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione del presidente.

Se la contestazione riguarda i voti di preferenza, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, nel verbale deve essere ugualmente indicato il candidato il cui voto viene contestato, il motivo della contestazione e la decisione presa dal presidente.

Le schede che corrispondono a voti di lista e ai voti di preferenza contestati devono essere immediatamente siglate dal presidente e da almeno due scrutatori, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione e inserite nella apposita busta per essere allegate al verbale.

Sulla validità dei voti ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore: art. 63, comma 1, della l. r. 4/1995.

Sulle cause di nullità: art. 63, comma 2 e art. 59, della l. r. 4/1995.

Sulla verbalizzazione degli incidenti e dei reclami: art. 52 della l. r. 4/1995.

§ 187. Controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio, il presidente:

- toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta, tenendo distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che contengono voti di preferenza;
- conta le schede che contengono voti nulli, oppure voti contestati;
- conta le schede nulle;
- conta le schede bianche;
- verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

§ 188. Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta che il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato; in caso di mancata rispondenza egli ne indica i motivi del verbale.

§ 189. Risultato dello scrutinio

Terminate le operazioni di controllo dello spoglio, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio, certificandolo nel verbale.

Sulla dichiarazione del risultato dello scrutinio: art. 67, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 190. Chiusura del verbale delle operazioni della sezione e formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio

Terminate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il presidente chiude il verbale e forma i plichi con gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio, da trasmettere agli uffici competenti, attraverso il sindaco del comune.

Per la formazione dei plichi si veda il paragrafo 141. Sui plichi possono apporre la loro firma anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il plico contenente un esemplare del verbale della sezione e gli atti ad esso allegati viene consegnato, insieme con il plico contenente le schede valide,

all'ufficio centrale, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori.

§ 191. Riconsegna materiale

Per la riconsegna del materiale della sezione al comune si vedano le istruzioni di cui al paragrafo 142.

CAPITOLO XLVII
(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

UFFICIO CENTRALE

§ 192. L'Ufficio centrale

L'Ufficio centrale ha il compito di:

- riassumere i risultati degli scrutini delle varie sezioni del comune **senza poterli modificare;**
- pronunciarsi in merito agli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza;
- proclamare gli eletti.

L'Ufficio è composto dal Presidente del Tribunale di Aosta o da un altro magistrato delegato, che lo presiede e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione e le funzioni di segretario sono affidate al segretario di tale sezione.

Sulla composizione dell'Ufficio centrale: art. 68 della l. r. 4/1995.

Sui poteri dell'Ufficio centrale sugli incidenti: art. 69, comma 13, della l. r. 4/1995.

Sul segretario dell'Ufficio centrale: art. 68, comma 2, della l. r. 4/1995.

§ 193. Poteri del presidente dell'Ufficio

Il presidente dell'Ufficio centrale ha tutti i poteri spettanti, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Può disporre della forza pubblica per allontanare o arrestare chi disturba il regolare procedimento delle operazioni dell'Ufficio o chi commette reato.

La forza pubblica può entrare nella sala dell'Ufficio solo se lo richiede il presidente. In caso di disordini nella sala o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare e farsi assistere dalla forza pubblica, anche senza richiesta del presidente.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala dell'Ufficio centrale per presentare al presidente proteste o reclami sulle operazioni dell'Ufficio stesso.

Le Autorità civili e militari hanno l'obbligo di dar seguito alle richieste del presidente dell'Ufficio centrale.

Sui poteri del presidente dell'Ufficio centrale: art. 46 della l. r. 4/1995.

§ 194. Sede dell'Ufficio

L'Ufficio si riunisce in un locale messo a disposizione dal comune di Aosta.

§ 195. Accesso alla sala dell'Ufficio

Gli elettori che presentano la tessera elettorale del comune, o altro documento che attesta la qualità di elettore del comune, possono entrare nella sala

dell'Ufficio per assistere alle operazioni ma possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'Ufficio.

Gli elettori non possono entrare armati o con altri oggetti che possono causare ferite o lesioni.

Alla sala dell'Ufficio, inoltre, hanno accesso:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Adunanza;
- 3) tutte le persone che hanno incarichi previsti dalla legge.

Sull'accesso all'Ufficio: art. 39, comma 2, della l. r. 4 /1995.

CAPITOLO XLVIII

(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

§ 196. Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni dell'Ufficio

I delegati delle liste possono nominare presso l'Ufficio centrale un rappresentante effettivo e uno supplente. I rappresentanti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio.

Sui rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale: art. 37 della l. r. 4/1995.

§ 197. Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni nell'Ufficio. Possono far inserire a verbale brevi dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni.

§ 198. Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista durante l'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale: art. 27, comma 3, della l. r. 4/1995.

§ 199. Sanzioni per i rappresentanti di lista

I rappresentanti che impediscono lo svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con una multa fino a euro 2.065.

Sulle sanzioni previste per coloro che impediscono lo svolgimento delle operazioni: art. 96, comma 5, del Testo Unico 570/1960.

CAPITOLO XLIX
(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO

§ 200. Inizio delle operazioni

Le operazioni dell'Ufficio centrale, debbono avere inizio nella giornata del martedì successivo al giorno della votazione, tenuto conto che le operazioni di scrutinio presso i seggi devono essere ultimate entro le ore 16 di lunedì.

Sull'inizio delle operazioni dell'Ufficio: art. 69, comma 1, della l. r. 4 /1995.

§ 201. Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione

L'Ufficio centrale deve innanzitutto accertare:

- che tutti gli uffici elettorali di sezione, abbiano trasmesso i plichi con i verbali ed i relativi allegati;
- che tali uffici abbiano completato le operazioni di scrutinio.

CAPITOLO L
(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

**COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI SCRUTINIO DELLE SEZIONI**

§ 202. Operazioni di spoglio

Se qualche sezione non ha completato le operazioni di scrutinio, l'Ufficio centrale procede al compimento delle operazioni stesse.

L'Ufficio centrale procede a tali operazioni separatamente per ogni sezione, in base al verbale, agli atti ed alle schede contenute nell'urna e nella scatola che gli uffici elettorali di sezione hanno trasmesso.

Per il compimento di tali operazioni si richiamano le direttive contenute nel capitolo XLVI.

§ 203. Compilazione dei verbali

Delle eventuali operazioni di cui al paragrafo precedente sono redatti, in duplice copia, appositi verbali distinti per ciascuna sezione.

Nel verbale dell'Ufficio centrale è registrato il numero di ogni sezione per la quale l'Ufficio ha completato le operazioni di scrutinio.

§ 204. Formazione e spedizione dei plichi

L'Ufficio, compiute le operazioni di spoglio dei voti, deve provvedere alla formazione, per ciascuna sezione, dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, contestate, ecc.) e gli atti relativi a dette operazioni.

Per la formazione di tali plichi si richiamano le direttive contenute nel paragrafo 190.

L'Ufficio, inoltre, provvede a rimettere un esemplare del verbale relativo alle operazioni di spoglio alla segreteria del comune, includendolo nella apposita busta.

Per la consegna di detti plichi deve essere utilizzata l'apposita ricevuta.

L'altra copia del verbale, inserita nell'apposita busta, viene trattenuta per essere inviata, con il verbale delle operazioni di competenza primaria dell'Ufficio, al Presidente della Regione - Ufficio elettorale con allegati i plichi sopra indicati contenenti le schede spogliate.

CAPITOLO LI

(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

OPERAZIONI PER LA PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO E ALLA CARICA DI VICE SINDACO

§ 205. Riepilogo dei voti

L'Ufficio centrale, terminate le eventuali operazioni di surrogazione, effettua il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune da ciascun candidato alla carica di sindaco e dal collegato candidato alla carica di vice sindaco.

Le operazioni che l'Ufficio deve compiere al riguardo consistono nel sommare, nell'apposito prospetto, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

I dati risultanti da questi verbali devono essere registrati **senza apportare alcuna modificazione.**

Nessun riesame delle schede rimesse dalle sezioni unitamente al verbale può essere effettuato dall'Ufficio centrale.

I relativi plichi, perciò, non devono essere aperti per alcun motivo dall'Ufficio stesso.

Sul riepilogo dei voti: art. 69, comma 1, della l. r. 4 /1995.

Sulla determinazione della cifra elettorale individuale dei candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco: art. 69, comma 2, della l. r. 4 /1995.

§ 206. Proclamazione alla carica di sindaco e di vice sindaco

Effettuato il riepilogo dei voti, il presidente dell'Ufficio proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

L'Ufficio proclama altresì eletto alla carica di vice sindaco il candidato collegato al sindaco eletto.

Sulla proclamazione del sindaco e del vice sindaco: art. 55, comma 6, della l. r. 4 /1995.

§ 207. Mancato raggiungimento della maggioranza assoluta

Qualora nessun candidato alla carica di sindaco e collegato vice sindaco ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, il presidente dell'Ufficio centrale dichiara ammessi al ballottaggio, che avrà luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno, i due candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, viene ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elet-

torale complessiva (determinata come sarà indicato al successivo paragrafo 209) e a parità di quest'ultima, il candidato alla carica di Sindaco più anziano di età.

Di quanto sopra, il presidente dell'Ufficio, presa nota negli appositi paragrafi del verbale, ne dà immediata notizia al Presidente della Regione, al Sindaco, al Presidente della Commissione elettorale circondariale, per gli adempimenti di rispettiva competenza in vista del turno di ballottaggio.

Le operazioni dell'Ufficio proseguono per la determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo e della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste verranno effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco e del collegato vice sindaco in sede di ballottaggio.

In tale ipotesi si deve compilare un estratto del verbale dell'Ufficio contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, in duplice copia, una delle quali chiuso in un plico sigillato col bollo dell'Ufficio viene recapitato al Presidente della Regione - Ufficio elettorale, insieme all'altra documentazione indicata al paragrafo 204.

L'altro esemplare, chiuso in un altro plico viene depositato nella segreteria del comune, **ove dovrà essere custodito per essere consegnato, poi al presidente dell'Ufficio all'atto dell'insediamento dopo le operazioni di scrutinio relative al ballottaggio.**

Sul ballottaggio: art. 69, commi 6, 7 e 8, della l. r. 4 /1995.

CAPITOLO LII

(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA O DI GRUPPO DI LISTE COLLEGATE E DELLA CIFRA INDIVIDUALE

§ 208. Riepilogo dei voti

L'Ufficio centrale provvede, quindi a determinare la cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista o da ciascun gruppo di liste collegate nonché la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale compreso nelle singole liste.

Le operazioni che l'ufficio deve compiere consistono nel sommare, negli appositi prospetti allegati al verbale delle operazioni, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e assegnati, attribuiti alle singole liste o da ciascun gruppo di liste collegate, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

I dati risultanti da questi verbali devono essere registrati senza apportare alcuna modificazione.

Nessun riesame delle schede trasmesse dalle sezioni unitamente al verbale può essere effettuata dall'Ufficio che, quindi, non può, per nessun motivo, aprire i plichi.

Nel prospetto dei voti di lista validi, saranno registrati i voti ottenuti da ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale in ognuna delle sezioni del comune.

Nei prospetti dei voti di preferenza, saranno registrati, distintamente per lista, i voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista, in ognuna delle sezioni del comune.

Analogamente a quanto prescritto per i verbali, anche i suddetti prospetti saranno compilati in duplice copia e dovranno essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti l'Ufficio e muniti del bollo dell'Ufficio stesso.

Ultimato il riepilogo dei voti validi di lista e di preferenza, l'Ufficio centrale determina la cifra elettorale di lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

Sul riepilogo dei voti: art. 69, comma 1, della l. r. 4 /1995.

Sul divieto di aprire i plichi contenenti le schede valide: art. 69, comma 17, della l. r. 4 /1995.

§ 209. Determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate

La determinazione della cifra elettorale di lista si ottiene calcolando il totale dei voti validi ottenuti dalle singole liste in tutte le sezioni del comune e, per i gruppi di liste collegate, dal totale dei voti validi ottenuti dalle liste che compongono il gruppo stesso.

Dei totali stessi viene dato atto nei verbali.

Oltre le cifre elettorali delle singole liste o dei singoli gruppi di liste collegate, nel verbale viene registrato anche il totale dei voti validi riportati da tutte le liste in tutte le sezioni del comune.

Sulla determinazione della cifra elettorale di lista: art. 69, comma 2, della l. r. 4 /1995.

§ 210. Determinazione della cifra individuale e formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna lista

L'Ufficio centrale, quindi, calcola il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alla carica di consigliere comunale di ogni lista e procede alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato, sommando il totale dei voti preferenza, come innanzi accertato, alla cifra elettorale della lista cui il candidato stesso appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti allegati al verbale e da intestare alle singole liste.

L'Ufficio forma, quindi, la graduatoria dei candidati di ciascuna lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati, tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista.

La graduatoria di cui trattasi viene riportata in appositi prospetti, contenuti nel verbale, intestati alle singole liste, nei quali i candidati sono registrati nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

Sulla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato e sulla graduatoria: art. 57, comma 4, della l. r. 4 /1995.

CAPITOLO LIII

(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

OPERAZIONI PER IL RIPARTO DEI SEGGI FRA LE SINGOLE LISTE O GRUPPI DI LISTE COLLEGATE

§ 211. Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco

Il Presidente dell'Ufficio centrale, sempre che siano già stati proclamati eletti il sindaco e il vice sindaco, procede a determinare il numero dei seggi di consigliere da attribuire a ciascuna lista o gruppo di liste collegate.

Per il riparto dei seggi, sia all'interno dell'eventuale gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco vincenti sia per i restanti seggi da attribuire alle liste o gruppi di liste di minoranza, il legislatore ha adottato il metodo d'Hondt.

Alla lista o gruppo di liste collegate ai candidati proclamati eletti sindaco e vice sindaco sono assegnati due terzi dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto.

Qualora un candidato alla carica di sindaco e il vice sindaco ad esso collegato abbiano raggiunto una percentuale di voti validi superiore ai due terzi, alla lista o gruppo di liste ad essi collegate spetta un numero di seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, in proporzione alla percentuale dei voti validi raggiunta.

Se i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti sono collegati ad un gruppo di liste, i seggi sono attribuiti, con il citato sistema, dividendo la cifra di ogni singola lista per 1, 2, 3, 4 ... fino alla concorrenza dei seggi da assegnare.

I risultati di tali operazioni sono registrati negli appositi modelli che fanno parte integrante del verbale dell'Ufficio centrale.

I più alti quozienti ottenuti, in numero uguale ai seggi da assegnare, saranno disposti in ordine decrescente e ad ogni lista, del gruppo di liste collegate, spetteranno tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Questa regola agisce, come è evidente per l'assegnazione dell'ultimo seggio. Se invece, la parità si verifica fra quozienti intermedi, i quozienti uguali entrano tutti in graduatoria.

Può presentarsi il caso che una lista, in base al numero dei suoi quozienti entrati in graduatoria, abbia conquistato un numero di seggi maggiore del

numero dei propri candidati. In tal caso, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine di precedenza dei quozienti relativi.

Sulla proclamazione: art. 55, comma 6, della l. r. 4 /1995.

Sulla determinazione del numero dei seggi da attribuire: art. 57, commi 2, 3 e 3bis e art. 69, comma 4, della l. r. 4 /1995.

Sulla proclamazione degli eletti: art. 57, comma 4, della l. r. 4 /1995.

§ 212. Determinazione del numero dei seggi spettanti alle restanti liste o gruppo di liste di minoranza

Dopo l'assegnazione dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco vincenti, l'Ufficio centrale provvede all'attribuzione dei restanti seggi alle liste di minoranza.

Come già detto al paragrafo 211, il metodo adottato per il riparto di detti seggi è quello d'Hondt.

L'Ufficio centrale provvede quindi a dividere la cifra elettorale di ogni lista o gruppo di liste collegate (che risulta dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista del gruppo **compresi quelli assegnati esclusivamente ai candidati alla carica di Sindaco e di vice Sindaco**) per 1, 2, 3, 4... fino alla concorrenza del numero dei seggi rimasti da assegnare. Quindi i più alti quozienti ottenuti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, saranno disposti in una graduatoria decrescente.

I risultati di tali operazioni sono registrati negli appositi prospetti che fanno parte integrante dei verbali dell'Ufficio centrale.

Ad ogni lista o gruppo di liste collegate saranno assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti appartenenti alla lista o al gruppo di liste compresi nella graduatoria stessa. All'interno dei gruppi di liste il riparto dei seggi avviene sempre con il metodo d'Hondt, si rimanda pertanto a quanto appena esposto.

Si tenga presente che, nel caso di collegamento di più liste ai medesimi candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco risultati non eletti, le suddette operazioni devono essere effettuate dopo aver detratto, dal numero dei seggi complessivamente attribuito al gruppo stesso, i seggi spettanti al candidato alla carica di sindaco e al candidato alla carica di vice sindaco.

Per la parità di quozienti e per il caso di una lista incompleta, vedasi quanto illustrato al paragrafo 211.

Sulla determinazione del numero dei seggi da attribuire alle restanti liste o gruppo di liste di minoranza: art. 57, comma 4, della l. r. 4 /1995.

CAPITOLO LIV
(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

§ 213. Proclamazione degli eletti

Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, e tenendo presenti:

- 1) la disposizione normativa in base alla quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco risultati non eletti, collegati a ciascuna lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio;
- 2) il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista e la graduatoria dei candidati delle singole liste.

Proclama eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno uno o due seggi, nonché i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle graduatorie anzidette, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista.

Sulla proclamazione degli eletti: art. 57, comma 4, della l. r. 4 /1995.

§ 214. Elenchi dei candidati non eletti

Successivamente l'Ufficio, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale non eletti, riportandoli negli appositi prospetti del verbale, nei quali gli stessi vengono registrati, in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili ed alle surrogazioni.

Sugli elenchi dei candidati non eletti: art. 19 quater della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.
Sulle surrogazioni: art. 19 bis della legge regionale 54/1998.

CAPITOLO LV
(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

**VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO CENTRALE**

§ 215. Compilazione del verbale

Delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale viene redatto apposito verbale.

Il segretario dell'Ufficio redige, in duplice copia, il verbale di tutte le operazioni compiute.

Nel verbale devono essere registrate tutte le operazioni compiute, le decisioni adottate e i relativi incidenti, nonché le denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti.

Per autenticare il verbale, è necessario che ogni pagina sia firmata, seduta stante dal presidente e da tutti i componenti l'Ufficio e sia timbrata con il timbro dell'Ufficio stesso.

§ 216. Spedizione del verbale

Un esemplare del verbale, chiuso in un plico sigillato col timbro dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri dell'Ufficio stesso, con i prospetti che formano parte integrante di esso, è subito trasmesso, da due componenti dell'Ufficio, al Presidente della Regione - Ufficio elettorale insieme con i verbali di tutte le sezioni, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni delle sezioni ed i plichi delle schede contenenti i voti validi.

L'altro esemplare, insieme con tutti i prospetti di cui sopra, viene depositato nella segreteria del comune da uno dei componenti l'Ufficio.

Per la consegna dei due esemplari del verbale debbono essere usati, gli appositi modelli.

Sulla compilazione del verbale: art. 69, comma 14, della l. r. 4/1995.

CAPITOLO LVI

(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 217. Premessa

Come già detto al paragrafo 207, qualora nessun candidato alla carica di sindaco e collegato candidato alla carica di vice sindaco abbia ottenuto, in sede di prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo ed al quale sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco e i due candidati alla carica di vice sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti.

Per quanto concerne la composizione dell'Ufficio centrale, l'intervento di rappresentanti delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, l'accesso nella sala dell'Ufficio e l'inizio delle operazioni si intendono qui integralmente richiamate le istruzioni contenute nei capitoli XLVII, XLVIII, XLIX e L della presente pubblicazione.

Sul ballottaggio: art. 56, comma 1, della l. r. 4/1995.

§ 218 Operazioni dell'Ufficio Centrale

Compito dell'Ufficio centrale è quello di procedere alla proclamazione del candidato alla carica di sindaco e del collegato candidato alla carica di vice sindaco che hanno riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio, alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste o i gruppi di liste collegate sulla base dei voti riportati nel primo turno ed alla conseguente proclamazione di elezione alla carica di consigliere comunale dei candidati compresi nelle liste. Come già detto in precedenza e come è stato certificato nel precedente verbale, le operazioni di riparto dei seggi sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione del sindaco e del collegato vice sindaco.

Sul risultato del ballottaggio: art. 69, commi 10 e 11 della l. r. 4/1995.

§ 219. Riepilogo dei voti

La prima operazione che l'Ufficio deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune dai due candidati alla carica di sindaco e dai collegati candidati alla carica di vice sindaco che hanno partecipato al ballottaggio.

A tal fine, l'Ufficio riporta negli appositi prospetti i voti validi, compresi quelli contestati ed assegnati, attribuiti ai due candidati alla carica di sindaco, e ai collegati candidati alla carica di vice sindaco come risultano dai verbali delle singole sezioni.

Anche in questa sede, i dati da registrare sono quelli risultanti dai verbali sezionali senza che vi si possa apportare alcuna modificazione.

Sul riepilogo dei voti del ballottaggio: art. 69, comma 9, della l. r. 4/1995.

§ 220. Proclamazione alla carica di sindaco

Effettuate le operazioni, indicate al paragrafo precedente, il Presidente dell'Ufficio proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi.

Proclama altresì eletto alla carica di vice sindaco il candidato collegato al sindaco vincente.

Nel caso in cui i candidati partecipanti al ballottaggio abbiano conseguito lo stesso numero di voti validi, sono proclamati eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco i candidati, che nel primo turno, hanno conseguito il maggior numero di voti. I relativi dati vengono desunti dall'estratto del verbale dell'Ufficio compilato in occasione del primo turno di votazione, verbale che è stato consegnato al Presidente unitamente all'altro materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio.

In caso di ulteriore parità di voti, è proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato più anziano di età. L'Ufficio proclama altresì eletto alla carica di vice sindaco il candidato collegato al sindaco eletto.

Sulla proclamazione alla carica di sindaco: art. 56, comma 6, della l. r. 4/1995.

§ 221. Determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate

Dopo aver proceduto alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco e di vice sindaco, l'Ufficio passa a determinare il numero dei seggi di consigliere spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste.

A tal fine il Presidente dell'Ufficio riprende la cifra elettorale complessiva delle liste collegate, nel primo turno, ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ammessi al ballottaggio, quali risultano dall'estratto del verbale redatto al termine del primo turno.

Successivamente il Presidente provvede ad attribuire alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco e al vice sindaco proclamati eletti, i 2/3 dei seggi spettanti al comune. I seggi restanti sono attribuiti alle liste o al gruppo di liste in base ai voti validi ottenuti nel primo turno di votazione.

Per la determinazione ed il riparto dei seggi si rimanda ai capitoli LII e LIV.

I risultati delle relative operazioni vengono registrati sull'apposito prospetto, che fa parte integrante dei verbali dell'Ufficio centrale.

Sulla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate: art. 58 della l. r. 4/1995.

§ 222. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale

Al termine delle operazioni sopra illustrate, il Presidente dell'Ufficio procede alla proclamazione degli eletti secondo le modalità di cui ai paragrafi 213 e 214, tenendo presente la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale di ciascuna lista risultante dai prospetti contenuti nell'estratto del verbale dell'Ufficio centrale.

Sulla proclamazione degli eletti: art. 57, comma 4, della l. r. 4 /1995.

§ 223. Compilazione del verbale

Per la compilazione e la spedizione del verbale delle operazioni dell'Ufficio per il turno di ballottaggio si richiamano le istruzioni dei paragrafi 215 e 216.

Sulla compilazione del verbale: art. 69, comma 14, della l. r. 4/1995.

QUINTA SEZIONE

DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO LVII

SANZIONI PENALI

§ 224. Sanzioni penali per i componenti del seggio

Al momento dell'insediamento, il presidente ricorda ai componenti del seggio di svolgere le loro funzioni con accuratezza e imparzialità. Ricorda, inoltre, le specifiche sanzioni penali alle quali possono andare incontro se infrangono le norme della legge elettorale.

Sanzioni penali per i componenti del seggio: artt. 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99, del Testo Unico 570/1960.

§ 225. Sanzioni penali per chi disturba le operazioni di voto e di scrutinio

Chi disturba in qualsiasi modo le operazioni di voto e di scrutinio è punito in base agli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 del Testo Unico 570/1960.

§ 226. Obbligo di denuncia delle irregolarità e delle infrazioni alle norme penali

Il presidente, in quanto pubblico ufficiale, deve denunciare al Procuratore della Repubblica o alla forza pubblica tutte le infrazioni alle norme penali.

Il presidente può far allontanare o arrestare quanti disturbano le operazioni di voto e di scrutinio o commettono reati, compresi i componenti del seggio (paragrafo 6).

Il vicepresidente, quando sostituisce il presidente, ha gli stessi obblighi (paragrafo 7).

Anche gli scrutatori e il segretario devono denunciare le infrazioni alle norme commesse durante le operazioni di voto e di scrutinio. Se le infrazioni sono commesse dai rappresentanti di lista o di candidati o dagli elettori, sollecitano l'intervento del presidente o del vicepresidente. Se, invece, le infrazioni sono commesse dal presidente o dal vicepresidente, le segnalano direttamente all'autorità giudiziaria.

Anche gli agenti della forza pubblica in servizio nel seggio sono obbligati a denunciare irregolarità e infrazioni alle norme penali durante le operazioni di voto e di scrutinio.

Infine, ogni elettore presente nel seggio può denunciare irregolarità e infrazioni alle norme penali durante le operazioni di voto e di scrutinio.

Sui poteri del presidente di far arrestare o allontanare chi commette infrazioni penali: art. 46 della l. r. 4/1995.

Sulla qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio: art. 27, comma 3, della l. r. 4/1995.

Sull'obbligo di segnalazione delle infrazioni da parte di un pubblico ufficiale: art. 331 del Codice di procedura penale.

INDICE

La presente pubblicazione è stata suddivisa, nella parte riguardante lo scrutinio, a seconda della fascia di popolazione di riferimento:

- **Scrutinio nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;**
- **Scrutinio nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti;**
- **Scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - AOSTA.**

INDICE

PRIMA SEZIONE IL SEGGIO

CAPITOLO I COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

- § 1. Composizione del seggioPag. 4
- § 2. Obblighi e sanzioniPag. 4
- § 3. Qualifica di pubblico ufficiale dei componenti del seggio e dei rappresentanti di listaPag. 4

CAPITOLO II PRESIDENTE DEL SEGGIO

- § 4. Nomina e sostituzione del presidentePag. 5
- § 5. Poteri decisionali del presidentePag. 5
- § 6. Poteri di polizia del presidentePag. 5

CAPITOLO III VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

- § 7. Funzioni del vicepresidentePag. 7

CAPITOLO IV SCRUTATORI

- § 8. Nomina degli scrutatoriPag. 8
- § 9. Compiti degli scrutatoriPag. 8
- § 10. Funzione consultiva degli scrutatoriPag. 8
- § 11. Potere decisionale degli scrutatoriPag. 8

CAPITOLO V SEGRETARIO DEL SEGGIO

- § 12. Nomina del segretario del seggioPag. 9
- § 13. Compiti del segretario del seggioPag. 9
- § 14. Verbale delle operazioni elettoraliPag. 9

CAPITOLO VI
SEGGIO OSPEDALIERO, SEGGIO SPECIALE
E SEGGIO VOLANTE

§ 15.	Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero	Pag. 11
§ 16.	Il seggio speciale	Pag. 11
§ 17.	Composizione e insediamento del seggio speciale	Pag. 11
§ 18.	Il segretario del seggio speciale	Pag. 12
§ 19.	I compiti del seggio speciale	Pag. 12
§ 20.	Costituzione, composizione e compiti del seggio volante	Pag. 12

CAPITOLO VII
RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 21.	I rappresentanti di lista	Pag. 13
§ 22.	Facoltà dei rappresentanti di lista	Pag. 13
§ 23.	Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista	Pag. 14
§ 24.	Sanzioni per i rappresentanti di lista	Pag. 14

CAPITOLO VIII
OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 25.	Consegna al presidente del materiale necessario per le operazioni di voto e di scrutinio	Pag. 15
§ 26.	Controllo dell'arredamento	Pag. 17
§ 27.	Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche	Pag. 18
§ 28.	Accertamento dell'arredamento della sala della votazione	Pag. 18
§ 29.	Custodia della sala della votazione	Pag. 19

SECONDA SEZIONE
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX
COSTITUZIONE DEL SEGGIO

- § 30. Insediamento del seggioPag. 22
- § 31. Eventuale sostituzione dei componenti del seggioPag. 22
- § 32. Ammissione dei rappresentanti di lista presso la sezione ..Pag. 23
- § 33. Persone che possono entrare nella sala della votazione ...Pag. 23
- § 34. Accesso nella sala della votazionePag. 24

CAPITOLO X
**COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE
E OPERAZIONI PRELIMINARI
DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE**

- § 35. Insediamento del seggio specialePag. 25
- § 36. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio specialePag. 25
- § 37. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volantePag. 25
- § 38. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volantePag. 26

CAPITOLO XI
**OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE**

- § 39. Annotazioni da riportare nelle liste degli elettori della sezionePag. 27

CAPITOLO XII
AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 40.	Autenticazione delle schede: firma e timbratura	Pag. 28
§ 41.	Determinazione del numero delle schede da autenticare . . .	Pag. 28
§ 42.	Ripartizione delle schede da autenticare	Pag. 29
§ 43.	Apertura del plico sigillato che contiene il bollo della sezione	Pag. 29
§ 44.	Timbratura delle schede	Pag. 29
§ 45.	Rinvio delle operazioni del seggio e custodia della sala . . .	Pag. 30

TERZA SEZIONE
LE OPERAZIONI DI VOTO

CAPITOLO XIII
**OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE**

- § 46. Ricostituzione del seggioPag. 32
- § 47. Verifica dell'integrità dei sigilli e del materiale di voto ...Pag. 32
- § 48. Consegna al presidente del seggio speciale del materiale per il voto
.....Pag. 32

CAPITOLO XIV
OPERAZIONI DI VOTO

- § 49. Apertura della votazionePag. 34
- § 50. Divieto di portare nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre appa-
recchiature in grado di fotografare o registrare immagini . .Pag. 37
- § 51. Ammissione al voto degli elettoriPag. 38
- § 52. Identificazione degli elettoriPag. 39
- § 53. Verifica della tessera elettoralePag. 40
- § 54. Consegna della scheda e della matita all'elettorePag. 41
- § 55. Votazione dell'elettore e riconsegna della scheda al presidente
.....Pag. 41
- § 56. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urnePag. 42

CAPITOLO XV
**PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI
PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI**

- § 57. Voto di un elettore che ha diritto a votare in base a sentenza o ad atte-
stazione del sindacoPag. 43
- § 58. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo
della tesseraPag. 43
- § 59. Voto del presidente, degli scrutatori, del segretario, dei rappresentanti
di lista, degli agenti della forza pubblica in servizioPag. 44
- § 60. Voto di elettori non deambulantiPag. 44

- § 61. Voto di un elettore portatore di un handicap fisicoPag. 45
- § 62. Operazioni da svolgere per il voto assistito degli elettori con handicap fisicoPag. 46

CAPITOLO XVI

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

- § 63. Elettore che indugia nel votoPag. 48
- § 64. Riconsegna da parte dell'elettore di una scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatorePag. 48
- § 65. Elettore che non restituisce la schedaPag. 48
- § 66. Elettore che non vota nella cabinaPag. 49
- § 67. Elettore che verifica che la scheda è deteriorataPag. 49
- § 68. Elettore che non restituisce la matitaPag. 49
- § 69. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta ..Pag. 50

CAPITOLO XVII

VOTO PER I RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

- § 70. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedalierePag. 51
- § 71. Operazioni di voto dei seggi speciali: luoghi di cura da 100 a 199 posti letto e impossibilitati ad accedere alla cabina nelle sezioni ospedalierePag. 51
- § 72. Operazioni di voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto: seggi volantiPag. 53

CAPITOLO XVIII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

- § 73. Voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazionePag. 55
- § 74. Raccolta del voto a domicilioPag. 55

CAPITOLO XIX

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

- § 75. Votazione dei detenutiPag. 57
- § 76. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventivaPag. 57

CAPITOLO XX

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

- § 77. Chiusura della votazione alle 23 della domenicaPag. 59

CAPITOLO XXI

OPERAZIONI DI RISCONTRO

DA COMPIERE SUBITO DOPO LA VOTAZIONE

- § 78. Sgombero del tavolo dalle carte e dagli oggetti non più necessariPag. 60
- § 79. Operazioni preliminari di accertamento del numero dei votantiPag. 60
- § 80. Accertamento del numero complessivo dei votanti della sezionePag. 61
- § 81. Controllo delle schede residue - Formazione dei relativi plichiPag. 61
- § 82. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione, i registri maschili e femminili per l'annotazione del numero della tessera elettorale e le schede non utilizzatePag. 62
- § 83. Chiusura del seggio e rinvio delle operazioni di scrutinio . .Pag. 62

QUARTA SEZIONE

LO SCRUTINIO

CAPITOLO XXII

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

- § 84. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinioPag. 64

CAPITOLO XXIII

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- § 85. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinioPag. 65
- § 86. Inizio dello scrutinioPag. 65

CAPITOLO XXIV

SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 1.000 ABITANTI

- § 87. Spoglio e registrazione dei voti nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitantiPag. 66
- § 88. Modi di espressione del voto nelle schedePag. 67
- § 89. Casi di nullitàPag. 67
- § 90. Schede bianchePag. 68
- § 91. Voti contestatiPag. 69
- § 92. Controllo dello spoglioPag. 69
- § 93. Corrispondenza numerica tra schede spogliate e votanti ..Pag. 70
- § 94. Risultato dello scrutinioPag. 70
- § 95. Chiusura del verbale delle operazioni della sezione e formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinioPag. 70
- § 96. Restituzione del materiale elettoralePag. 71

CAPITOLO XXV

(popolazione sino a 1.000 abitanti)

SCRUTINIO NEI COMUNI CON UNA SOLA SEZIONE

- § 97. Attestazione nel verbale dei risultati dello scrutinioPag. 72
- § 98. Assegnazione dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di
votiPag. 72
- § 99. Determinazione del numero dei seggi tra le altre listePag. 72
- § 100. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale - Elenco
dei candidati non elettiPag. 73
- § 101. Chiusura del verbale e formazione dei plichiPag. 73
- § 102. Scrutinio nel caso di presentazione e ammissione di una sola lista di
candidatiPag. 74

CAPITOLO XXVI

(popolazione sino a 1.000 abitanti)

**SCRUTINIO NEI COMUNI CON PIU DI UNA SEZIONE
ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI**

- § 103. L'adunanza dei presidenti delle sezioniPag. 75
- § 104. Poteri del presidente dell'adunanzaPag. 75
- § 105. Sede dell'adunanzaPag. 76
- § 106. Accesso alla sala dell'adunanzaPag. 76

CAPITOLO XXVII

(popolazione sino a 1.000 abitanti)

**OPERAZIONI DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI**

- § 107. Inizio delle operazioniPag. 77
- § 108. Quorum per la validità delle operazioni dell'adunanzaPag. 77
- § 109. Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezionePag. 77

CAPITOLO XXVIII
(popolazione sino a 1.000 abitanti)
**COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
DELLE SEZIONI**

- § 110. Operazioni di spoglioPag. 78
§ 111. Compilazione dei verbaliPag. 78
§ 112. Formazione e spedizione dei plichiPag. 78

CAPITOLO XXIX
(popolazione sino a 1.000 abitanti)
**OPERAZIONI PER LA DETERMINAZIONE
DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA**

- § 113. Riepilogo dei votiPag. 79
§ 114. Parità di voti tra listePag. 79

CAPITOLO XXX
(popolazione sino a 1.000 abitanti)
RIPARTIZIONE DEI SEGGI

- § 115. Assegnazione dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di
votiPag. 80
§ 116. Determinazione del numero dei seggi tra le altre listePag. 80

CAPITOLO XXXI
(popolazione sino a 1.000 abitanti)
**PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

- § 117. Determinazione della cifra individualePag. 81
§ 118. Determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista
.....Pag. 81
§ 119. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale
.....Pag. 81
§ 120. Elenchi dei candidati non elettiPag. 82

CAPITOLO XXXII
(popolazione sino a 1.000 abitanti)
**PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE
DI UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI**

§ 121. Premessa	Pag. 83
§ 122. Verifica dei quorum previsti dall'art. 60	Pag. 83
§ 123. Proclamazione degli eletti	Pag. 84

CAPITOLO XXXIII
(popolazione sino a 1.000 abitanti)
VERBALE DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 124. Compilazione del verbale	Pag. 85
§ 125. Spedizione del verbale	Pag. 85

CAPITOLO XXXIV
(popolazione sino a 1.000 abitanti)
**OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DELLE SEZIONI A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO**

§ 126. Premessa	Pag. 86
§ 127. Operazioni dell'adunanza dei presidenti	Pag. 86
§ 128. Riepilogo dei voti	Pag. 86
§ 129. Determinazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti	Pag. 86
§ 130. Riparto e assegnazione dei seggi tra le liste	Pag. 87
§ 131. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale	Pag. 87
§ 132. Verbale delle operazioni	Pag. 87

CAPITOLO XXXV
SCRUTINIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE
DA 1.001 A 15.000 ABITANTI

- § 133. Spoglio e registrazione dei voti nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitantiPag. 88
- § 134. Modi di espressione del voto nelle schedePag. 89
- § 135. Casi di nullitàPag. 89
- § 136. Schede bianchePag. 91
- § 137. Voti contestatiPag. 91
- § 138. Controllo dello spoglioPag. 92
- § 139. Corrispondenza numerica tra schede spogliate e votanti ..Pag. 92
- § 140. Risultato dello scrutinioPag. 92
- § 141. Chiusura del verbale delle operazioni della sezione e formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinioPag. 92
- § 142. Restituzione del materiale elettoralePag. 93

CAPITOLO XXXVI
(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)
SCRUTINIO NEI COMUNI CON UNA SOLA SEZIONE

- § 143. Attestazione nel verbale dei risultati dello scrutinioPag. 94
- § 144. Proclamazione del sindaco e del vice sindacoPag. 94
- § 145. Assegnazione dei seggi alla listaPag. 94
- § 146. Determinazione del numero dei seggi tra le altre listePag. 94
- § 147. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale - Elenco dei candidati non elettiPag. 95
- § 148. Chiusura del verbale e formazione dei plichiPag. 96
- § 149. Scrutinio nel caso di presentazione e ammissione di una sola lista di candidatiPag. 96

CAPITOLO XXXVII

(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

**SCRUTINIO NEI COMUNI CON PIU DI UNA SEZIONE
ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI**

- § 150. L'adunanza dei presidenti delle sezioniPag. 97
§ 151. Poteri del presidente dell'adunanzaPag. 97
§ 152. Sede dell'adunanzaPag. 97
§ 153. Accesso alla sala dell'adunanzaPag. 98

CAPITOLO XXXVIII

(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

**OPERAZIONI DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI**

- § 154. Inizio delle operazioniPag. 99
§ 155. Quorum per la validità delle operazioni dell'adunanza ...Pag. 99
§ 156. Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezionePag. 99

CAPITOLO XXXIX

(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

**COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
DELLE SEZIONI**

- § 157. Operazioni di spoglioPag. 100
§ 158. Compilazione dei verbaliPag. 100
§ 159. Formazione e spedizione dei plichiPag. 100

CAPITOLO XL

(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

**OPERAZIONI PER LA PROCLAMAZIONE
ALLA CARICA DI SINDACO E ALLA CARICA DI VICE SINDACO**

- § 160. Riepilogo dei votiPag. 101
§ 161. Proclamazione alla carica di sindaco e collegato vice sindaco
.....Pag. 101
§ 162. Parità di voti tra candidatiPag. 101

CAPITOLO XLI

(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

**DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE**

- § 163. Determinazione della cifra elettorale di listaPag. 103
- § 164. Determinazione della cifra individualePag. 103
- § 165. Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata ai
candidati eletti sindaco e vice sindacoPag. 103
- § 166. Determinazione del numero dei seggi tra le altre listePag. 103

CAPITOLO XLII

(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

**PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

- § 167. Determinazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista
.....Pag. 105
- § 168. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale
.....Pag. 105
- § 169. Elenchi dei candidati non elettiPag. 105

CAPITOLO XLIII

(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

**PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE
DI UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI**

- § 170. PremessaPag. 106
- § 171. Verifica dei quorum previsti dall'art. 60Pag. 106
- § 172. Proclamazione degli elettiPag. 107

CAPITOLO XLIV

(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

VERBALE DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

- § 173. Compilazione del verbalePag. 108
- § 174. Spedizione del verbalePag. 108

CAPITOLO XLV

(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

**OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI
DELLE SEZIONI A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO**

§ 175. Premessa	Pag. 109
§ 176. Operazioni dell'adunanza dei presidenti	Pag. 109
§ 177. Riepilogo dei voti	Pag. 109
§ 178. Proclamazione alla carica di sindaco e alla carica di vice sindaco	Pag. 109
§ 179. Riparto e assegnazione dei seggi tra le liste	Pag. 110
§ 180. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale	Pag. 110
§ 181. Verbale delle operazioni	Pag. 110

CAPITOLO XLVI

(popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

**COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE
A 15.000 ABITANTI - AOSTA**

§ 182. Spoglio e registrazione dei voti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta	Pag. 111
§ 183. Modi di espressione del voto nelle schede	Pag. 112
§ 184. Casi di nullità	Pag. 112
§ 185. Schede bianche	Pag. 114
§ 186. Voti contestati	Pag. 114
§ 187. Controllo dello spoglio	Pag. 115
§ 188. Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti	Pag. 115
§ 189. Risultato dello scrutinio	Pag. 115
§ 190. Chiusura del verbale delle operazioni della sezione e formazione dei pliche con i verbali e gli atti dello scrutinio	Pag. 115
§ 191. Riconsegna materiale	Pag. 116

CAPITOLO XLVII
(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

UFFICIO CENTRALE

§ 192. Ufficio centrale	Pag. 117
§ 193. Poteri del presidente dell'Ufficio	Pag. 117
§ 194. Sede dell'Ufficio	Pag. 117
§ 195. Accesso alla sala dell'Ufficio	Pag. 117

CAPITOLO XLVIII
(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

**RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE**

§ 196. Intervento dei rappresentanti delle liste dei candidati alle operazioni dell'Ufficio	Pag. 119
§ 197. Facoltà dei rappresentanti di lista	Pag. 119
§ 198. Qualifica di pubblico ufficiale dei rappresentanti di lista ..	Pag. 119
§ 199. Sanzioni per i rappresentanti di lista	Pag. 119

CAPITOLO XLIX
(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)
INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO

§ 200. Inizio delle operazioni	Pag. 120
§ 201. Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione	Pag. 120

CAPITOLO L
(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

**COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI SCRUTINIO DELLE SEZIONI**

§ 202. Operazioni di spoglio	Pag. 121
§ 203. Compilazione dei verbali	Pag. 121
§ 204. Formazione e spedizione dei plichi	Pag. 121

CAPITOLO LI

(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

OPERAZIONI PER LA PROCLAMAZIONE

ALLA CARICA DI SINDACO E ALLA CARICA DI VICE SINDACO

- § 205. Riepilogo dei votiPag. 122
- § 206. Proclamazione alla carica di sindaco e di vice sindaco ...Pag. 122
- § 207. Mancato raggiungimento della maggioranza assolutaPag. 122

CAPITOLO LII

(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

**DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA
O DI GRUPPO DI LISTE COLLEGATE
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE**

- § 208. Riepilogo dei votiPag. 124
- § 209. Determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegatePag. 124
- § 210. Determinazione della cifra individuale e formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna listaPag. 125

CAPITOLO LIII

(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

OPERAZIONI PER IL RIPARTO DEI SEGGI

FRA LE SINGOLE LISTE O GRUPPI DI LISTE COLLEGATE

- § 211. Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e vice sindacoPag. 126
- § 212. Determinazione del numero dei seggi spettanti alle restanti liste o gruppo di liste di minoranzaPag. 127

CAPITOLO XLIV

(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

**PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE**

- § 213. Proclamazione degli elettiPag. 128
- § 214. Elenchi dei candidati non elettiPag. 128

CAPITOLO XLV

(popolazione superiore a 15.000 abitanti - Aosta)

VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

- § 215. Compilazione del verbalePag. 129
§ 216. Spedizione del verbalePag. 129

CAPITOLO XLVI

**OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE
A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO**

- § 217. PremessaPag. 130
§ 218. Operazioni dell'Ufficio centralePag. 130
§ 219. Riepilogo dei votiPag. 130
§ 220. Proclamazione alla carica di sindacoPag. 131
§ 221. Determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegatePag. 131
§ 222. Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale
.....Pag. 132
§ 223. Compilazione del verbalePag. 132

QUINTA SEZIONE

DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XLVII

SANZIONI PENALI

- § 224. Sanzioni penali per i componenti del seggioPag. 134
§ 225. Sanzioni penali per chi disturba le operazioni di votazione e di scrutinioPag. 134
§ 226. Obbligo di denuncia delle irregolarità e delle infrazioni alle norme penaliPag. 134

APPENDICE NORMATIVA

Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4. Disposizioni in materia di elezioni comunali

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Legge 30 aprile 1981, n. 178. Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali

Legge 8 Marzo 1989, n. 95. Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 57

Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Legge 15 gennaio 1991, n. 15. Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Legge 29 gennaio 1992, n. 69. Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali

Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3. Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299. Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

Legge 5 febbraio 2003, n. 17. Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità

Legge 27 gennaio 2006, n. 22. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazio-

ne informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

Legge 30 maggio 2008, n. 96. Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.
Disposizioni in materia di elezioni comunali (1).

(Testo aggiornato alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4)

SOMMARIO

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

- Art. 1 - *Abrogato*
- Art. 2 - Composizione del consiglio comunale
- Art. 3 - *Abrogato*
- Art. 4 - Elezione del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri comunali
- Art. 5 - *Abrogato*
- Art. 6 - *Abrogato*
- Art. 7 - *Abrogato*
- Art. 8 - *Abrogato*
- Art. 9 - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità relative alle cariche di sindaco e di vice sindaco
- Art. 10 - *Abrogato*
- Art. 11 - *Abrogato*
- Art. 12 - *Abrogato*
- Art. 12bis - *Abrogato*

TITOLO II

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

- Art. 13 - Elettorado attivo
- Art. 14 - Elettorado passivo
- Art. 14 bis - Cause ostative alla candidatura
- Art. 15 - Ineleggibilità
- Art. 16 - Incompatibilità
- Art. 17 - Deroghe
- Art. 18 - Perdita delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità
- Art. 19 - Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute ed incompatibilità
- Art. 19bis - Azione popolare

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

- Art. 20 - Termini per lo svolgimento delle elezioni
- Art. 21 - Convocazione comizi
- Art. 22 - Tessera elettorale
- Art. 23 - Ufficio elettorale di sezione
- Art. 24 - Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio

(1) Titolo così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1.

- Art. 25 - Cause escludenti dalla carica di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario
- Art. 26 - Trattamento economico
- Art. 27 - Obbligatorietà delle cariche
- Art. 28 - Costituzione dell'ufficio elettorale
- Art. 29 - Consegna dei locali e del materiale elettorale
- Art. 30 - Caratteristiche delle schede di votazione
- Art. 31 - Bolli delle sezioni e urne
- Art. 32 - Liste dei candidati
- Art. 32bis - Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti
- Art. 33 - Presentazione delle liste per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti
- Art. 34 - Presentazione e sottoscrizione delle liste per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti
- Art. 34bis - Candidature di cittadini comunitari
- Art. 35 - Esame delle candidature
- Art. 36 - Decisioni della Commissione elettorale circondariale
- Art. 37 - Delegati di lista
- Art. 38 - Sala della votazione
- Art. 39 - Accesso alla sala di votazione
- Art. 40 - Votazione in sezione diversa dalla propria
- Art. 41 - Espressione del voto
- Art. 42 - Votazione dei degenti in luoghi di cura - Sezione ospedaliera
- Art. 43 - Votazione dei degenti in luoghi di cura - Seggio speciale
- Art. 44 - Votazione dei degenti in luoghi di cura minori
- Art. 45 - Votazione dei detenuti aventi diritto al voto
- Art. 46 - Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio
- Art. 47 - Durata delle operazioni di voto e di scrutinio
- Art. 48 - Operazioni preliminari del seggio
- Art. 49 - Inizio delle operazioni di votazione
- Art. 50 - Operazioni di votazione
- Art. 51 - Accertamento del numero dei votanti
- Art. 52 - Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami

TITOLO IV

MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

- Art. 52bis - Modalità di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti
- Art. 53 - Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti
- Art. 54 - Voti di preferenza nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti

- Art. 55 - Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno
- Art. 56 - Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno
- Art. 57 - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno
- Art. 58 - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno
- Art. 59 - Voti di preferenza nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Art. 60 - Ammissione di una sola lista
- Art. 61 - *Abrogato*

TITOLO V

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- Art. 62 - Spoglio dei voti
- Art. 63 - Nullità del voto - Schede bianche
- Art. 64 - Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
- Art. 65 - Adunanza dei presidenti delle sezioni
- Art. 66 - Turno di ballottaggio nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti
- Art. 67 - Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Art. 68 - Ufficio centrale
- Art. 69 - Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Art. 70 - Pubblicazione dei risultati
- Art. 71 - *Abrogato*
- Art. 72 - Annullamento dell'elezione

TITOLO VI

SPESE

- Art. 73 - Spese
- Art. 74 - Disposizioni finanziarie

TITOLO VII

NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

- Art. 75 - Norme di riferimento
- Art. 76 - *Abrogato*
- Art. 77 - *Abrogato*
- Art. 78 - Disposizioni programmatiche

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 79 - Adeguamento degli statuti comunali
- Art. 80 - Prima applicazione

Art. 81 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I ORGANI DEL COMUNE

Art. 1 (2)
(Organi)

Art. 2
(Composizione del consiglio comunale)

1. *Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vice sindaco e:*

- a) da 13 consiglieri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;*
- b) da 15 consiglieri nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- c) da 17 consiglieri nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;*
- d) da 27 consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (3).*

1bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il consiglio comunale è composto da 11 consiglieri (4).

2. *La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni (5).*

- 3. (6)
- 4. (6)
- 5. (6)
- 6. (6)

Art. 3 (2)
(Composizione della giunta)

Art. 4
(Elezione del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri comunali)

1. *Il sindaco e il vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché i consiglieri comunali di tutti i comuni della Regione, sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge (7).*

(2) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. R. 1/2015.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L. R. 1/2015.

(5) Comma così modificato dall'art. 9 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 38

(6) Comma abrogato dall'art. 71 della L. R. 8/2003.

(7) Articolo già sostituito dall'art. 1, della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5. Il comma 1 è poi stato così ulteriormente sostituito dall'art. 3, comma 1, della L. R. 1/2015.

Art. 5 (2)

(Nomina della giunta)

Art. 6 (2)

(Mozione di sfiducia)

Art. 7 (2)

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco e del vice sindaco)

Art. 8 (2)

(Scioglimento del consiglio comunale)

Art. 9 (8)

(Cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alle cariche di sindaco e vice sindaco)

1. *Non può essere eletto sindaco o vice sindaco, né, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ricoprire la carica di sindaco (9):*

- a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'art. 15;*
- b) il ministro di un culto;*
- c) chi ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione comunale il posto di segretario comunale.*

2. *Non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussori.*

Art. 10 (2)

(Indennità e rimborsi spese)

Art. 11 (2)

(Durata del mandato)

Art. 12 (2)

(Decadenza da consigliere)

Art. 12 bis (2)

(Validità delle sedute e determinazione delle maggioranze)

(2) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della L. R. 8/2003.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22.

(9) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della L. R. 1/2015.

TITOLO II

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 13

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modificazioni. *Sono altresì elettori i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Valle d'Aosta ed iscritti nelle liste elettorali aggiunte istituite presso ogni comune a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) (10).*

2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del d.p.r. 223/1967, e successive modificazioni.

Art. 14

(Elettorato passivo)

1. *Sono eleggibili alla carica di sindaco e di vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione (11).*

1 bis. Sono inoltre eleggibili alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea iscritti nelle liste aggiunte istituite a norma del d.lgs. 197/1996 (12).

Art. 14 bis (13)

(Cause ostative alla candidatura) (14)

1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di un comune o in più di una circoscrizione, quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

2. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.

(10) Periodo aggiunto dall'art. 6 della L. R. 5/1997.

(11) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L. R. 1/2015.

(12) Comma aggiunto dall'art. 7 della L. R. 5/1997.

(13) Articolo aggiunto dall'art. 72 della L. R. 8/2003.

(14) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 novembre 2009, n. 39.

2bis. Per quanto riguarda le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). (15).

Art. 15 (16).
(Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili a sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:

- a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e, limitatamente al territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti, il Presidente della Commissione di Coordinamento ed i funzionari di pubblica sicurezza (17);*
- b) (18)*
- c) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;*
- d) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché i dipendenti che ne dirigono o coordinano gli uffici (19);*
- e) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti d'appello, ai Tribunali, ai Tribunali amministrativi regionali nonché i giudici di pace;*
- f) il segretario comunale e i dipendenti del comune per i rispettivi consigli salvo che prestino servizio presso altri enti;*
- g) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;*
- h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;*
- i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con partecipazione del comune superiore al 50 per cento (20);*

(15) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L. R. 39/2009, ed ora così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 1/2015.

(16) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. R. 22/2001.

(17) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 2, della L. R. 1/2015.

(18) Lettera soppressa dall'art. 7, comma 2, della L. R. 1/2015.

(19) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 3, della L. R. 1/2015.

(20) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 4, della L. R. 1/2015.

- l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e delle forme associative tra enti locali, previste dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);*
- m) i concessionari privati e/o gli amministratori di società per le diffusioni radiotelevisive;*
- n) i senatori, i deputati ed i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;*
- o) i consiglieri e gli assessori regionali;*
- p) i consiglieri e gli assessori provinciali;*
- q) i sindaci, i vice sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune o circoscrizione, se le elezioni si svolgono in epoca diversa rispetto a quella prevista per il rinnovo della carica ricoperta (21).*

2. Per l'elezione alle cariche di cui al comma 1 trova, inoltre, applicazione la disciplina dell'ineleggibilità prevista dalla normativa regionale vigente in materia di difesa civica.

3. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. a), (22) c), d), e), f), h), i), l) ed m), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. n), o), p) e q), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

5. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. g), non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei consigli comunali e circoscrizionali. In caso di scioglimento anticipato delle suddette assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. I direttori generali, i direttori amministrativi ed i direttori sanitari, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali della Regione Valle d'Aosta, qualora abbiano esercitato le proprie funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.

(21) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 5, della L. R. 1/2015.

(22) Comma così modificato dall'art. 7, comma 6, della L. R. 1/2015.

6. *Le strutture convenzionate di cui al comma 1, lett. h), sono quelle indicate negli art. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).*

7. *La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o di aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.*

8. *La cessazione dalle funzioni comporta la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.*

Art. 16

(Incompatibilità)

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, vice sindaco e consigliere comunale o circoscrizionale:

- a) l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza e di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza *in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione (23)* da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, *fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione del comune sia inferiore al 3 per cento e fermo restando che l'assunzione da parte di un amministratore di ente locale della carica di componente dell'organo di amministrazione di società di capitali partecipata dall'ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento da parte della società, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate (24);*
- c) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lett. a) e b);
- d) *colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), non determina incom-*

(23) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, della L. R. 1/2015.

(24) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 2, della L. R. 1/2015.

patibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità (25);

- e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detto ente, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);
- g) *(Omissis) (26).*
- h) *colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 15 e, limitatamente al sindaco e al vice sindaco, anche in una di quelle previste dall'art. 9, comma 1 (27).*

2. L'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. *Le ipotesi di cui al comma 1, lett. d), non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato (28).*

Art. 17 (Deroghe)

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

(25) Lettera già sostituita dall'art. 3, comma 1, della L. R. 22/2001 e così ulteriormente sostituita dall'art. 8, comma 3, della L. R. 1/2015.

(26) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, della L. R. 22/2001.

(27) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 3, della L. R. 22/2001.

(28) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 4, della L. R. 22/2001.

Art. 18 (29)

(Perdita delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità)

1. *La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge comporta la decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale.*
2. *Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale e circoscrizionale.*
3. *Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4, 5, 7 e 8 (30).*
4. *La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.*

Art. 19 (31)

(Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute ed incompatibilità)

1. *Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte la contesta all'interessato stesso.*
2. *L'amministratore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.*
3. *Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 19bis, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.*
4. *Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.*
5. *Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.*
6. *La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.*
7. *Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio, su istanza del Presidente della Regione o di qualsiasi elettore del comune.*

(29) Articolo così sostituito dall'art. 73 della L. R. 8/2003.

(30) Comma così modificato dall'art. 2, della L. R. 39/2009.

(31) Articolo sostituito dall'art. 74 della L. R. 8/2003.

Art. 19 bis (32)
(Azione popolare)

1. *La decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente del Consiglio comunale, ove previsto.*

(32) Articolo aggiunto dall'art. 75 della L. R. 8/2003.

TITOLO III PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 20

(Termini per lo svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui al comma 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.

3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 21

(Convocazione comizi)

1. Il Presidente della Regione fissa la data dell'elezione con decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

2. Il decreto è comunicato ai sindaci o ai commissari i quali, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, ne danno avviso agli elettori.

3. Il Presidente della Regione comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale circondariale che, entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

4. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Regione può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

5. Il rinvio di cui al comma 4 non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

6. La nuova data viene fissata con decreto del Presidente della Regione e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco.

Art. 22 (33)

(Tessera elettorale)

1. *L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).*

2. *In occasione della consultazione elettorale, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (34).*

3. *Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.*

Art. 23

(Ufficio elettorale di sezione)

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

2. Il presidente è designato dal Presidente del Tribunale, fra le persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale iscritte nell'elenco previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), con le procedure di cui all'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), e successive modificazioni.

3. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Art. 24

(Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio)

1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la

(33) Articolo così sostituito dall'art. 76 della L. R. 8/2003.

(34) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L. R. 1/2015.

elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), e successive modificazioni, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

2. *Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui al comma 1 (35).*

3. Il presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

Art. 25

(Cause escludenti dalla carica di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:

- a) (36)
- b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- c) i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- d) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

1 bis. Sono, inoltre, esclusi dalle funzioni di presidente di seggio e di segretario coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età (37).

Art. 26

(Trattamento economico)

1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli uffici elettorali di sezione e dell'ufficio centrale, sono corrisposti dai comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 27

(Obbligatorietà delle cariche)

1. L'ufficio di presidente di seggio, di segretario e di scrutatore è obbligatorio per le persone designate.

(35) Comma così sostituito dall'art. 5 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

(36) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 1, della L. R. 39/2009.

(37) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L. R. 39/2009.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 28

(Costituzione dell'ufficio elettorale)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

2. Il presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 25.

3. Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 29

(Consegna dei locali e del materiale elettorale)

1. Il sindaco provvede affinché nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 38;
- c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 38;
- d) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 24;
- e) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dalla competente struttura regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- f) le urne e le cassette occorrenti per la votazione;
- g) un congruo numero di matite copiative per il voto;
- h) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima delle ore sette del giorno di votazione.

Art. 30

(Caratteristiche delle schede di votazione)

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore. Esse sono fornite dalla competente struttura regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto *negli allegati A, B, C, D, Dbis e Dter* (38).

2. Le schede riproducono in facsimile i contrassegni, *aventi diametro di centimetri 3* (39), di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

3. Le schede devono pervenire al seggio debitamente piegate.

Art. 31

(Bolli delle sezioni e urne)

1. Previa intesa tra la Presidenza della Regione ed il Ministero dell'interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

2. La competente struttura regionale provvede ad inviare ai sindaci i pli-chi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 32 (40)

(Liste dei candidati)

1. *Le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco, nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti, sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:*

- a) *da un minimo di 9 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;*
- b) *da un minimo di 11 ad un massimo di 15 per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- c) *da un minimo di 13 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti* (41);

Ibis. Le candidature alla carica di consigliere, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati da un minimo di 7 ad un massimo di 11 (42).

2. *Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate a una lista o a un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente,*

(38) Allegati A e B già sostituiti dall'art. 18, della L. R. 6/2000. Il comma 1 è poi stato così modificato dall'art. 10, comma 1, della L. R. 1/2015.

(39) Comma così modificato dall'art. 4 della L. R. 39/2009.

(40) Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. R. 5/1997.

(41) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L. R. 1/2015.

(42) Comma così inserito dall'art. 11, comma 2, della L. R. 1/2015.

per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 19 e non superiore a 27 (43).

2bis. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (44).

Art. 32bis (45)

(Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale deve essere sottoscritta da non meno di 5 e da non più di 12 elettori, che non siano candidati.

2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 16 dell'articolo 33.

Art. 33

(Presentazione delle liste per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti) (46)

1 La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;*
- b) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti (47).*

2. (48)

3. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente (49) quello delle elezioni.

(43) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3, della L. R. 1/2015.

(44) Comma introdotto dall'art. 11, comma 4, della L. R. 1/2015.

(45) Articolo introdotto dall'art. 12, comma 1, della L. R. 1/2015.

(46) Rubrica così modificata dall'art. 13, comma 1, della L. R. 1/2015.

(47) Comma già sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 6/2000 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13, comma 2, della L. R. 1/2015.

(48) Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, della L. R. 6/2000.

(49) Comma così modificato dall'art. 9 della L. R. 38/2009.

4. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco, vice sindaco e consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

5. *Nei casi di cui al comma 1, la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per la determinazione dell'eventuale onorario dovuto al notaio o al cancelliere si applica la normativa statale vigente (50).*

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

6bis. *Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (51).*

7. (52)

8. *Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012 (53).*

9. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

10. *È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di centimetri 10, da riprodurre sui manifesti delle liste dei candidati, e tre esemplari con diametro di centimetri 3, da riprodurre sulla scheda di votazione (54).*

11. (55)

12. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autoriz-

(50) Comma già modificato dall'art. 6, comma 3, della L. R. 6/2000 e, infine, così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L. R. 39/2009.

(51) Comma introdotto dall'art. 6, comma 4, della L. R. 6/2000.

(52) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, della L. R. 39/2009.

(53) Comma già modificato dall'art. 6, comma 5, della L. R. 6/2000, dall'art. 5, comma 3, della L. R. 39/2009 e, infine, modificato dall'art. 13, comma 3, della L. R. 1/2015.

(54) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, della L. R. 39/2009.

(55) Comma abrogato dall'art. 77 della L. R. 8/2003.

zate, con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma 8, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

13. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

14. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, assegna un numero provvisorio di presentazione della lista, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.

15. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, con la lista dei candidati deve essere anche presentato il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

16. Qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta, o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Art. 34

(Presentazione e sottoscrizione delle liste per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, che non siano candidati.

2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre *del penultimo anno precedente* **(56)** quello delle elezioni.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco, vice sindaco e consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

(56) Comma modificato dall'art. 9 della L. R. 38/2009.

4. *La raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per la determinazione dell'eventuale onorario dovuto al notaio o al cancelliere si applica la normativa statale vigente (57).*

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5bis. *Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (58).*

6. *Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000 (59).*

7. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

8. *È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di centimetri 10, da riprodurre sui manifesti delle liste dei candidati, e tre esemplari con diametro di centimetri 3, da riprodurre sulla scheda di votazione (60).*

9. (61)

10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma 6, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio elettorale centrale.

11. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

(57) Comma già modificato dall'art. 7, comma 1, della L. R. 6/2000, e, infine, così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 39/2009.

(58) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, della L. R. 6/2000.

(59) Comma già modificato dall'art. 7, comma 3, della L. R. 6/2000, dall'art. 6, comma 2, della L. R. 39/2009 e, infine, modificato dall'art. 14, comma 1, della L. R. 1/2015.

(60) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L. R. 39/2009.

(61) Comma abrogato dall'art. 78 della L. R. 8/2003.

12. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, assegna un numero provvisorio di presentazione della lista, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.

13. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, con la lista dei candidati deve essere anche presentato il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti più liste possono presentare gli stessi candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

14. Ciascun candidato alla carica di sindaco e vice sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

15. Qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta, o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Art. 34 bis (62)

(Candidature di cittadini comunitari)

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale e consigliere circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta, per i cittadini italiani, dalla presente legge:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;*
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.*

(62) Articolo aggiunto dall'art. 10 della L. R. 5/1997.

2. *Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 197/1996, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.*

3. *La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.*

Art. 35

(Esame delle candidature)

1. La Commissione elettorale circondariale, di cui all'art. 21 del d.p.r. 223/1967 e successive modificazioni, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

- a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
 - b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o nel Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; *in tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno (63);*
 - c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'art. 33, comma 8 e all'art. 34, comma 6, o mancano i requisiti di cui all'art. 14 o la documentazione di cui all'art. 33, comma 9 e all'art. 34, comma 7 (64);
 - d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- dbis) verifica che nelle liste dei candidati, siano rispettate le previsioni di cui all'articolo 32, comma 2bis. In caso di mancato rispetto, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente, procedendo dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determi-*

(63) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, della L. R. 39/2009.

(64) Lettera già modificata dall'art. 7, comma 2, della L. R. 39/2009, e così ulteriormente modificata dall'art. 15, comma 1, della L. R. 1/2015.

nare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima (65);

- e) *ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi, in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nell'articolo 32, comma 2bis (66);*
- f) **(67)**
- g) *assegna un numero progressivo ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, e alle liste dei candidati consiglieri, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'art. 33, comma 12 e di cui all'art. 34, comma 10, appositamente convocati (68);*
- gbis) assegna un numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti (69);*
- h) *per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, assegna, successivamente, un numero progressivo ad ogni singola lista, facente parte di un gruppo di liste, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'art. 34, comma 10, appositamente convocati.*

2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

3. La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere i nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni apportate.

Art. 36

(Decisioni della Commissione elettorale circondariale)

1. Le decisioni di cui all'art. 35 devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati da consegnare ai presidenti di seggio, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro *l'ottavo giorno* precedente l'elezione **(70)**.

2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Presidente della Regione per la stampa delle schede, nelle quali i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

(65) Lettera inserita dall'art. 15, comma 2, della L. R. 1/2015.

(66) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 3, della L. R. 1/2015.

(67) Lettera abrogata dall'art. 11 della L. R. 5/1997.

(68) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 4, della L. R. 1/2015.

(69) Lettera inserita dall'art. 7, comma 3, della L. R. 39/2009.

(70) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, della L. R. 1/2015.

Art. 37
(*Delegati di lista*)

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente l'elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista, *di cui uno effettivo ed uno supplente*, presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale (71).

2. La designazione di cui al comma 1 potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Art. 38
(*Sala della votazione*)

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso ed essere sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

7. Le sezioni attrezzate ai sensi del comma 6 sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici).

(71) Comma così modificato dall'art. 8 della L. R. 39/2009.

8. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 6 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

9. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

10. La copia delle liste degli elettori della sezione e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affisse in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere lette dagli intervenuti.

Art. 39

(Accesso alla sala di votazione)

1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentano la tessera elettorale di cui all'articolo 22, da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione (72).

2. Gli elettori non possono entrare armati o muniti di strumenti atti ad offendere.

3. Salvo il disposto degli art. 40, 42, 43, 44 e 45, ha diritto di votare chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

4. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza con cui si dichiara che essi sono elettori del comune.

5. In occasione della consultazione elettorale, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

Art. 40

(Votazione in sezione diversa dalla propria)

1. Il presidente, gli scrutatori, il Segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano previa esibizione della tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione (73).

2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'art. 38, comma 6, previa

(72) Comma così sostituito dall'art. 79 della L. R. 8/2003.

(73) Comma così modificato dall'art. 80, comma 1, della L. R. 8/2003.

esibizione, unitamente *alla tessera elettorale*, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 41, commi 8 e 9 (74).

3. Gli elettori di cui ai commi 1 e 2 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41

(Espressione del voto)

1. *Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale. L'elettore affetto da infermità, che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, ha diritto al voto domiciliare ai sensi della normativa statale vigente (75).*

2. *I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque comune della Repubblica che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore (76).*

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore di cui al comma 2. *Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito (77).*

4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori *la tessera elettorale*, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta (78).

5. L'accompagnatore consegna *la tessera elettorale* dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale questo modo di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (79).

6. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

7. I certificati di cui al comma 6 devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

8. *Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, nei tre giorni precedenti la consultazione*

(74) Comma così modificato dall'art. 80, comma 2, della L. R. 8/2003.

(75) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L. R. 39/2009.

(76) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L. R. 39/2009.

(77) Comma così modificato dall'art. 81, comma 1, della L. R. 8/2003.

(78) Comma così modificato dall'art. 81, comma 2, della L. R. 8/2003.

(79) Comma così modificato dall'art. 81, comma 3, della L. R. 8/2003.

elettorale, garantisce in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di cui ai commi 6 e 7 (80).

9. I certificati medici di cui ai commi 6 e 7 devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. Detti certificati devono essere allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 42

(Votazione dei degenti in luoghi di cura - Sezione ospedaliera)

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura.

2. *Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del responsabile del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune per il tramite del responsabile stesso (81).*

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 29, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lett. a).

4. *Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (82).*

5. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita, per ogni 500 letti o frazione di 500, una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

6. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono tuttavia essere assegnati, in sede di revisione delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne abbiano fatto domanda.

(80) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, della L. R. 39/2009.

(81) Comma così sostituito dall'art. 82, comma 1, della L. R. 8/2003.

(82) Comma così sostituito dall'art. 82, comma 2, della L. R. 8/2003.

Art. 43

(Votazione dei degenti in luoghi di cura - Seggio speciale)

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, il voto degli elettori ivi esistenti, purché siano elettori del comune, viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un seggio speciale, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite dalle norme vigenti.

2. La costituzione del seggio speciale di cui al comma 1 deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Art. 44

(Votazione dei degenti in luoghi di cura minori)

1. Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura.

2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura, e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 45

(Votazione dei detenuti aventi diritto al voto)

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura, con le modalità di cui all'art. 43.

2. *Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso (83).*

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lett. a).

4. *I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (84).*

Art. 46

(Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio)

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

(83) Comma così sostituito dall'art. 83, comma 1, della L. R. 8/2003.

(84) Comma così sostituito dall'art. 83, comma 2, della L. R. 8/2003.

3. In caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell'espressione del voto e non rispondano all'invito di restituire le schede siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 47 riguardo al termine ultimo della votazione.

8. Di quanto accade ai sensi dei commi precedenti è dato atto nel processo verbale.

Art. 47

(Durata delle operazioni di voto e di scrutinio)

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette alle ore ventitré. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare **(85)**.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'art. 51, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Art. 48

(Operazioni preliminari del seggio)

1. Successivamente alla costituzione dell'ufficio elettorale, ai sensi dell'art. 28, il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dall'art. 42, comma 3, lett. a), e dall'art. 45, comma 3,

(85) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1 della L. R. 1/2015.

lett. a), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

4. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

5. Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

6. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente all'elezione del consiglio comunale si svolgono altre elezioni, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

7. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

8. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

9. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione ad ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

10. Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 49

(Inizio delle operazioni di votazione)

1. Alle ore sette del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione, alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

- a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno dell'elezione;
- b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
- c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

3. Nel caso di cui al comma 2, nell'apposita colonna di identificazione della lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.

4. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione di cui al comma 3.

5. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

6. L'elettore che attesta l'identità di altro elettore deve mettere la sua firma nell'apposita colonna di identificazione di cui al comma 3.

7. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 52.

Art. 50

(Operazioni di votazione)

1. *Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, uno scrutatore appone il timbro della sezione e la data della votazione sull'apposito spazio della tessera elettorale e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. Quindi il presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa (86).*

2. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata. Il presidente verifica l'autenticità della scheda esaminando la firma e il bollo e la pone nell'urna.

3. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dello stesso, nell'apposita colonna della lista.

4. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

(86) Comma così sostituito dall'art. 84 della L. R. 8/2003.

5. Le schede mancanti di bollo e della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

6. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 51

(Accertamento del numero dei votanti)

1. Decorsa l'ora prevista dal comma 1 dell'art. 47 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;
- c) *accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, nonché da quella di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 e dal registro di cui all'articolo 50, comma 1, contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in plico sigillato, insieme con il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il plico viene immediatamente rimesso al Tribunale di Aosta, che ne rilascia ricevuta (87);*
- d) estrae e conta le schede rimaste nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate alla lett. c), rimesse *al Tribunale di Aosta (88);*
- e) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali, in apposito plico sigillato;
- f) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, scioglie l'adunanza.

2. Il presidente dell'ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

(87) Lettera già modificata dall'art. 8 della L.R. 6/2000, e così sostituita dall'art. 85 della L.R. 8/2003.

(88) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 2, della L. R. 6/2000.

3. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

4. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 52

(Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano essi stati attribuiti o meno, e delle decisioni adottate dal presidente.

TITOLO IV

MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 52bis (89)

*(Modalità di elezione del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)*

1. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti i consiglieri comunali sono eletti con sistema maggioritario.
2. Nella scheda a fianco del contrassegno di lista sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.
3. Ciascun elettore ha diritto di votare per una lista apponendo un segno sul contrassegno di lista. Può esprimere non più di tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.
4. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti validi, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1bis, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi. A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
5. Qualora una lista abbia riportato più del 70 per cento dei voti validi, le sono attribuiti i quattro quinti dei seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1bis, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 4 fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno 5 voti validi.
6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
7. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
8. In caso di parità di voti si procede ad un turno di votazione da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno al quale parte-

(89) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1 della L. R. 1/2015.

cipano le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità di voti si procede per sorteggio.

9. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare. Sono vietati altri segni o indicazioni.

10. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

11. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, purché si riferiscano a candidati della lista votata.

12. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

13. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

14. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.

15. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

16. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a tre, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.

Art. 53

(Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti) (90)

1. Nei comuni con popolazione *da 1.001 a 15.000 abitanti (91)*, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco e del vice sindaco.

2. Nella scheda sono indicati, a fianco del contrassegno, il cognome e il nome del candidato alla carica di sindaco ed il cognome e il nome del candidato alla carica di vice sindaco scritti entro un apposito rettangolo; sono inoltre tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

(90) Rubrica così sostituita dall'art. 19, comma 1, della L. R. 1/2015.

(91) Comma così modificato dall'art. 19, comma 2, della L. R. 1/2015.

3. *Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato, segnando il relativo contrassegno. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. Può altresì esprimere tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco prescelti, scrivendone il cognome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare. Sono vietati altri segni o indicazioni (92).*

4. *È proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. È altresì proclamato eletto il candidato alla carica di vice sindaco collegato al sindaco eletto.*

5. *A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.*

6. *Alla lista collegata ai candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di Consigliere assegnati al Comune, così come indicati all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio (93).*

7. (94).

8. *Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato*

(92) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L. R. 39/2009.

(93) Comma già sostituito dall'art. 12 della L.R. 5/1997, e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 6/2000.

(94) Comma già sostituito dall'art. 9, comma 2, della L. R. 6/2000, poi ulteriormente modificato dall'art. 10, comma 2, della L. R. 39/2009, e, infine, abrogato dall'art. 19, comma 3, della L. R. 1/2015.

alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

8 bis. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza (95).

Art. 54

(Voti di preferenza nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)(96).

1. L'elettore può manifestare le preferenze unicamente per i candidati della lista da lui votata.

2. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a *tre*. Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.(97).

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto. *È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare (98).*

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno votato, purché si riferiscano a candidati della lista votata.

6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

7. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

8. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti. In tal caso si intendono validamente votati anche i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati con la lista stessa.

(95) Comma aggiunto dall'art. 86 della L. R. 8/2003.

(96) Rubrica così modificata dall'art. 20, comma 1, della L. R. 1/2015.

(97) Comma già modificato dall'art. 11, comma 1, della L. R. 39/2009 e così ulteriormente modificato dall'art. 20, comma 2, della L. R. 1/2015.

(98) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, della L. R. 39/2009

9. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

10. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a tre (99), tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.

Art. 55

(Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco e il vice sindaco sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. La scheda per l'elezione del sindaco e del vice sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i cognomi ed i nomi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i candidati sono collegati. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco e per una delle liste ad essi collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e abbia inoltre tracciato un segno su un contrassegno di una lista non collegata ai candidati stessi, si intende validamente espresso il voto assegnato ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e si intende nullo il voto di lista.

5. L'indicazione di voto apposta sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco o sul rettangolo che contiene detti nominativi vale solo come voto per i candidati stessi, esclusa ogni attribuzione di voto di lista qualora siano presenti più liste tra loro collegate, *salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 3, e dall'art. 58, comma 2 (100)*.

6. Sono proclamati eletti sindaco e vice sindaco i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi.

Art. 56

(Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno)

1. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco ottenga la maggioranza di cui all'art. 55, comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del

(99) Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, della L. R. 39/2009.

(100) Comma così integrato dall'art. 5 della L. R. 22/2001.

primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco e i rispettivi candidati alla carica di vice sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati sono ammessi al ballottaggio il candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco collegati con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale complessiva partecipa al ballottaggio il candidato alla carica di sindaco più anziano di età.

2. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 1 partecipa al ballottaggio il candidato alla carica di vice sindaco.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno.

5. Il voto si intende validamente assegnato ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco se è espresso con una delle seguenti modalità:

- a) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco;
- b) tracciando un segno su un contrassegno di lista;
- c) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati e un segno su un contrassegno di lista ad essi collegata.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi ed è altresì proclamato eletto il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato al primo turno. In caso di parità di voti sono proclamati eletti sindaco e vice sindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. In caso di ulteriore parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età ed è altresì proclamato eletto vice sindaco il candidato ad esso collegato.

Art. 57

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno)

1. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco e del vice sindaco.

2. *Qualora un candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate vengono assegnati i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'art. 2, comma 1, lett. d), con arrotondamento della cifra decimale per difetto. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, e abbiano raggiunto una percen-*

tuale di voti validi superiore ai due terzi, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate spetta un numero di seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, in proporzione alla percentuale dei voti validi raggiunta. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio (101).

3. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai rispettivi candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco, per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, così come definita nel primo periodo del presente comma e, a parità di quest'ultima, per sorteggio (102).

3bis. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste di minoranza collegate, previa detrazione dei seggi spettanti ai candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco, avviene secondo quanto disposto dal comma 2 (103).

4. Compite le operazioni di cui ai commi 3 e 3bis, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, fermo restando che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima e che il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vicesindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista (104).

4 bis. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza (105).

(101) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L. R. 5/1997.

(102) Comma già integrato dall'art. 13, comma 2, della L. R. 5/1997 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 22/2001.

(103)-Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L. R. 22/2001, e così modificato dall'art. 2, comma 1, della L. R. 18/2006.

(104) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. R. 18/2006.

(105) Comma aggiunto dall'art. 87 della L. R. 8/2003.

Art. 58

(Elezioni del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno)

1. Qualora si proceda al secondo turno di votazione i seggi di consigliere comunale sono assegnati, in base ai risultati elettorali conseguiti nel primo turno di votazione, in ragione di due terzi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, alla lista o al gruppo di liste collegate con i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco vincenti. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. *I restanti seggi vengono assegnati, sulla base dei risultati conseguiti nel primo turno di votazione, alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, aumentata dei voti eventualmente assegnati al primo turno di votazione esclusivamente ai rispettivi candidati alla carica di sindaco e vicesindaco, successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, così come definita nel primo periodo del presente comma e, a parità di quest'ultima, per sorteggio (106).*

2bis. *L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste di minoranza collegate avviene secondo quanto disposto dal comma 1 (107).*

3. Compiute le operazioni di cui al comma 2 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(106) Comma già modificato dall'art. 14 della L. R. 5/1997 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7, comma 1, della L. R. 22/2001.

(107) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, della L. R. 22/2001.

Art. 59

(Voti di preferenza nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. L'elettore può manifestare le preferenze per candidati della lista o del gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco da lui votati.

2. Ogni elettore può esprimere preferenze, limitatamente ad una sola lista, per un numero di candidati non superiore a tre. *Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.*(108).

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate in corrispondenza del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto. *È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare* (109).

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

5. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

6. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti ed i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati nonché ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

9. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a tre (110), tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.

Art. 60

(Ammissione di una sola lista)

1. *Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che abbiano riportato un numero di voti validi supe-*

(108) Comma già modificato dall'art. 12, comma 1, della L. R. 39/2009 e così ulteriormente modificato dall'art. 21, comma 1, della L. R. 1/2015.

(109) Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, della L. R. 39/2009.

(110) Comma così modificato dall'art. 12, comma 3, della L. R. 39/2009.

riore al 50 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale i candidati della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali **(111)**.

1bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, l'elezione è valida qualora il numero dei votanti sia superiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e il numero dei voti validi sia superiore al 50 per cento dei votanti. Sono eletti i consiglieri della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali **(112)**.

2. Qualora il numero di votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi 1 e 1bis o l'unica lista presentata non abbia riportato un numero di voti validi superiori al cinquanta per cento dei votanti, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione fissa con proprio decreto la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni e nomina con proprio decreto un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento **(113)**.

Art. 61 **(114)**

(Surrogazioni e supplenze)

(111) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L. R. 1/2015.

(112) Comma inserito dall'art. 22, comma 2, della L. R. 1/2015.

(113) Comma già sostituito dall'art. 13 della L. R. 39/2009 e così ulteriormente modificato dall'art. 22, comma 3, della L. R. 1/2015.

(114) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della L. R. 8/2003.

TITOLO V

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 62 *(Spoglio dei voti)*

1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il presidente, dopo aver ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'art. 51, comma 1, lett. e), dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti.

2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore sedici del giorno stesso.

3. *Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, o il numero arabo (115), dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.*

3bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il voto assegnato alla lista votata, il cognome ed eventualmente il nome o il numero arabo dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati a ciascuna lista e del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale (116).

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

(115) Comma già modificato dall'art. 14 della L. R. 39/2009 e così ulteriormente modificato dall'art. 23, comma 1, della L. R. 1/2015.

(116) Comma inserito dall'art. 23, comma 2, della L. R. 1/2015.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre, sia in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 63.

(Nullità del voto - Schede bianche)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che non sono quelle di cui agli allegati A, B, C, D, Dbis e Dter (117) alla presente legge o non portano la firma o il bollo richiesti dall'art. 48;
- b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

4. Tutte le altre schede devono essere chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 64

(Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti (118).

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

(117) Allegati A e B già sostituiti dall'art. 18 della L. R. 39/2009. La lettera a), del comma 2, è poi stata così modificata dall'art. 24, comma 1, della L. R. 1/2015.

(118) Comma così modificato dall'art. 88, comma 3, della L. R. 8/2003.

4. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Presidente della Regione, insieme col plico delle schede di cui all'art. 63, comma 4; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Presidente della Regione, dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 65.

Art. 65

(Adunanza dei presidenti delle sezioni)

1. *Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del Comune, e comunque entro le ore diciassette del lunedì successivo alla votazione, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti (119).*

2. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

3. Per la validità delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è sufficiente la presenza della maggioranza di coloro che hanno titolo per intervenire.

4. Tutte le operazioni relative all'adunanza dei presidenti delle sezioni devono essere ultimate entro le ore ventiquattro del giorno indicato al comma 1.

Art. 66

(Turno di ballottaggio nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti) (120)

1. Qualora il presidente del seggio, nei comuni con una sola sezione, o il presidente della prima sezione nell'adunanza dei presidenti delle sezioni, abbia certificato la parità di voti tra due candidati alla carica di sindaco e del vice sindaco collegato, rinvia la proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.

2. Completate, per quanto dovuto, le operazioni previste agli artt. 64 e 65, il presidente del seggio, o il presidente della prima sezione, trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

3. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 2, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

(119) Comma così modificato dall'art. 88, comma 4, della L. R. 8/2003.

(120) Rubrica modificata dall'art. 25, comma 1, della L. R. 1/2015.

Art. 67

(Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.
2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.
3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 63, comma 4.

Art. 68

(Ufficio centrale)

1. L'ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione **(121)**.
2. Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

Art. 69

(Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Il presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume, senza poterli modificare, i risultati delle varie sezioni.
2. Il presidente, successivamente, determina la cifra elettorale individuale dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che è costituita dalla cifra di lista o, in caso di più liste collegate, dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco.
3. Il presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati di cui al comma 2, proclama eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco i candidati che hanno raggiunto la maggioranza di cui all'art. 55, comma 6.
4. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'art. 57, commi 2, 3 e 3bis **(122)**.
5. Il presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'art. 57, comma 4.

(121) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, della L. R. 1/2015.

(122) Comma così integrato dall'art. 8 della L. R. 22/2001.

6. Qualora nessuno dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, come previsto dall'art. 55, comma 6, l'ufficio centrale determina i candidati che parteciperanno al turno elettorale di ballottaggio a norma dell'art. 56, rinviando le operazioni di proclamazione degli eletti e di assegnazione dei seggi al giorno di martedì successivo al secondo turno di votazione.

7. Il presidente dell'ufficio centrale provvede a trasmettere immediatamente i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio al Presidente della Regione, al sindaco e alla Commissione elettorale circondariale.

8. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 7, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

9. Il presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati del secondo turno di votazione, proclama eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

10. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'art. 58.

11. Il presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'art. 58.

12. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

13. L'ufficio centrale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

14. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in duplice esemplare, al termine di ciascun turno di votazione, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

15. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

16. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Presidente della Regione, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 63, comma 4.

17. I plichi di cui al comma 16 non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Art. 70

(Pubblicazione dei risultati)

1. Il sindaco, entro sette giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 71 **(123)**

(Sostituzione degli ineleggibili)

Art. 72

(Annullamento dell'elezione)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sull'elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
2. In caso diverso, il Presidente della Regione fissa, con proprio decreto, la data delle elezioni, che devono svolgersi, nelle sezioni interessate, entro sessanta giorni.

(123) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della L. R. 8/2003.

TITOLO VI

SPESE

Art. 73

(Spese)

1. Sono a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese relative a:

- a) stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali, delle schede di votazione e delle cartoline-avviso da inviare agli elettori residenti all'estero;
- b) fornitura della serie di buste, stampati, pubblicazioni e cancelleria per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, dell'ufficio centrale e della Commissione elettorale circondariale;
- c) stampa delle pubblicazioni per la presentazione e ammissione delle candidature e per la disciplina della propaganda elettorale;
- d) organizzazione tecnica della raccolta dei risultati elettorali presso la Presidenza della Regione, ivi compresa la spesa per oneri derivanti dall'utilizzazione, in via straordinaria, di personale della Regione;
- e) stampa della pubblicazione relativa ai risultati ufficiali della votazione.

2. (124)

2 bis. Sono a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario della forza pubblica e delle forze armate comandate in servizio di ordine pubblico o presso i seggi elettorali. Sono altresì a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Tribunale di Aosta (125).

Art. 74

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese per l'applicazione della presente legge, valutate in lire 500 milioni per l'anno 1995, fanno carico al capitolo 22830 da istituirsi sul bilancio dell'esercizio medesimo con la denominazione "Spese per le elezioni comunali".

2. Alla copertura dell'onere si provvede mediante prelievo del corrispondente importo dal capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 1995 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A 1 dell'allegato 1 al bilancio stesso. Alle relative variazioni provvederà la Giunta regionale con propria deliberazione.

3. A decorrere dall'anno 1996 gli oneri saranno determinati con legge di bilancio di cui all'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

(124) Comma abrogato dall'art. 15 della L. R. 39/2009.

(125) Comma inserito dall'art. 15 della L. R. 5/1997, così modificato dall'art. 10 della L. R. 6/2000.

TITOLO VII
NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 75 (126)
(Norme di riferimento)

1. *Per l'accesso alla stampa, ai mezzi d'informazione radiotelevisiva e per la propaganda elettorale si applicano le vigenti disposizioni statali in materia.*

Art. 76 (127)
(Accesso alla stampa ed ai mezzi di informazione radiotelevisiva)

Art. 77 (127)
(Propaganda elettorale)

Art. 78
(Disposizioni programmatiche)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale, disciplina il contenimento ed il controllo delle spese elettorali per i candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, nonché per l'elezione del sindaco e del vice sindaco.

2. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per procedere all'espressione del voto mediante procedimento elettronico, il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta regionale, provvederà ad apportare le necessarie modificazioni alla presente legge.

(126) Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. R. 6/2000.

(127) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. R. 6/2000.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 79

(Adeguamento degli statuti comunali)

1. Qualora nello statuto comunale non sia previsto il numero di assessori, tale numero è stabilito:
 - a) dal consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;
 - b) dal sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. Il numero di assessori di cui al comma 1 non deve comunque superare quello stabilito dall'art. 3.

Art. 80

(Prima applicazione)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, in ciascun comune, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

Art. 81

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 81bis (128)

(Rinvio alla normativa statale)

1. *Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.*

(128) Articolo inserito dall'art. 16 della L. R. 39/2009.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
**Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali.**

(Testo aggiornato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(Omissis)

TITOLO II

ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI

(Omissis)

CAPO VIII

DEI RICORSI

Art. 82 (1).

Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (2).

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto (3).

Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (2).

(4).

Art. 82/2 (5).

Art. 82/3 (5).

Art. 83 (6).

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.

(7)

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

(2) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 23, lettera a), del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

(3) Comma così modificato dall'art. 34, comma 23, lettera b), del d. lgs. 150/2011.

(4) I commi dal quarto all'ultimo sono stati abrogati dall'art. 34, comma 23, lett. d), del d. lgs. 150/2011.

(5) Articolo abrogato dall'art. 34 del d. lgs. 150/2011.

(6) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a) dell'allegato 4) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(7) Gli articoli dal 83/2 al 83/12 sono stati abrogati dall'allegato 4, art. 2, comma 1, lett. b), del d. lgs. 104/2010.

Art. 84 (8).

Art. 85.

Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Prefetto provvede alla amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva (9).

Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 36, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 60.

CAPO IX DELLE DISPOSIZIONI PENALI

Art. 86.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 309 a Euro 2.065, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Euro 309 a Euro 2.065.

(8) Articolo abrogato dall'art. 36 del d. lgs. 150/2011.

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 400, lett. e, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a Euro 5.164.

Art. 87-bis (10).

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88.

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 309 a Euro 2.065.

Art. 89.

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da Euro 206 a Euro 516. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 90

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da Euro 309 a Euro 2.065.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi

(10) Articolo inserito dall'art. 2, comma 5 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (11).

(12) (13).

Art. 91.

Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a Euro 206.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine del presidente non obbedisca.

Art. 93.

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 (14).

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (15).

Art. 94.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista e per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 516 a Euro 2.065.

Art. 95.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo

(11) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), numero 1 della legge 2 marzo 2004, n. 61.

(12) La Corte costituzionale con sentenza 8 - 23 novembre 2006, n. 394 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma.

(13) Comma 4 abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), numero 2 della L. 61/2004.

(14) Comma modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), numero 1) della L. 61/2004.

(15) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. b), numero 2) della L. 61/2004.

abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a Euro 1.032.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 2.065.

Art. 96.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o nel altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da Euro 1.032 a Euro 2.065.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi (16).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, plichi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da Euro 1.032 a Euro 2.065. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste e reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a Euro 2.065.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a Euro 2.065.

Art. 97.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso della *tessera elettorale*, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a Euro 2.065.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di *tessere elettorali*, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a Euro 2.065.

Art. 98.

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 99.

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 309.

(16) Comma così inserito dall'art. 17, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Art. 100.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 101.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 102.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque ne maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi pei reati più gravi non previsti dal presente Testo Unico.

Omissis (17).

Art. 103.

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 luglio 1980, n. 121 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102.

Legge 30 aprile 1981, n. 178.

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 1.

Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2.

Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3. (*Omissis*) (1)

(1) La disposizione ha avuto applicazione solo in occasione delle elezioni amministrative e regionali dell'8 giugno 1980.

Legge 8 Marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore (1) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

(Testo aggiornato alla legge 27 gennaio 2006, n. 22)

Art. 1 (2).

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;*
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.*

Art. 2. (Omissis) (3).

Art. 3 (4).

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

(1) L'art. 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ha soppresso le parole "e di segretario"

(2) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(3) Articolo che riguarda i Comuni con più di 200 sezioni.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 3, della L. 120/1999.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, (5) l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4 (6).

*1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati **entro il mese di febbraio** (7).*

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5 (8).

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1970, n. 570, e dell'art. 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano

(5) Parole inserite dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

(6) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 4, della L. 120/1999.

(7) Parole inserite dall'art. 9, comma 2, della L. 270/2005.

(8) Articolo, già modificato, ai commi 1, 2, 3 e 4, dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), della L. 53/1990, poi ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 3, della L. 270/2005, mediante la sostituzione del comma 4.

chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per *gravi, giustificati e comprovati motivi*.

4. *Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.*

5. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'art. 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Art. 5 bis (9).

Art. 6 (10).

1. *Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:*

- a) *alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;*
- b) *alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;*
- c) *alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).*

2. *Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per **un nome** (11) e sono proclamati eletti coloro*

(9) Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 120/1999.

(10) Articolo già sostituito dall'art. 7 della L. 53/1990 e poi dall'art. 9, comma 4, della L. 120/1999, in ultimo così sostituito dall'art. 9, comma 4, della L. 270/2005.

che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni

Art. 7

1. All'art. 53, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono soppresse le parole: «a pena di nullità della votazione».

Art. 8

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

(11) Le parole "un nome" hanno sostituito le parole "due nomi", ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

Legge 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

(Testo aggiornato alla legge 11 agosto 2014, n. 114)

Art. 1.

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d) di coloro che sono stati condannati anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
- e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei degnati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del

testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2.

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3. - Art. 4. (*Omissis*)

Art. 5.

1. (*Omissis*).

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla

ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare iscritti nell'albo.

Art. 6. - Art. 7. - Art. 8. (*Omissis*)

Art. 9.

1. (*Omissis*).

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Art. 10. (*Omissis*).

Art. 11.

1. L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: (1) «Art. 119. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa». (2)

3. (*Omissis*)

Art. 12. - Art. 13. (*Omissis*).

Art. 14 (3).

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968,

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543

(2) Il comma 2 dell'art. 119 dev'essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 del medesimo art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali [si veda l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 («Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali»)].

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 ed ulteriormente modificato, al comma 1, dall'art. 4, comma 2, dalla legge 30 aprile 1999, n. 120, che, tra l'altro, ha aggiunto l'ultimo periodo al predetto comma.

n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, *nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56* (4), i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture (5), i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco .

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui (al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) (6).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 15. - Art. 16. - Art. 17. - Art. 18. (*Omissis*)

Art. 19.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi di procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

(*Omissis*).

(4) Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nell'introdurre il comma 61-bis all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha conseguentemente disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera c-bis) la modifica dell'art. 14, comma 1.

(5) Ora "tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali", in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

(6) La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dall'art. 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si vedano ora gli artt. 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del citato d.PR. 445/2000.

Legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

(Testo aggiornato alla legge 4 agosto 1993, n. 277)

Art. 1.

1. *In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (1).*

2. *Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto (2).*

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonchè di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

(1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277.

(2) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L. 277/1993.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Art. 3.

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore di mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, è stato abrogato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A del citato decreto n. 503 del 1996, di seguito riportato.

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



Legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali.

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

(Testo aggiornato alla legge 11 agosto 2014, n. 114)

(Omissis).

Art. 29.

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione del presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

(Omissis).

Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Testo aggiornato alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 22)

(Omissis)

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

(Omissis)

Art. 20.

(Nomina del Presidente di seggio)

1. *Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i Presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei Comuni della regione Valle d'Aosta (1).*

2. *Il Presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni Comune della regione l'elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.*

3. *Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza.*

4. *In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato.*

(1) Comma così sostituito dall'art. 6 dalla legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Art. 1.

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea — di seguito indicati «cittadini dell'Unione» — che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (1).

4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

Art. 2.

1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

(1) La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dall'art. 77, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si vedano ora gli artt. 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del citato d.P.R. 445/2000.

2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

- a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale.
- b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione, contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Art. 3.

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

Art. 4.

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali, in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

Art. 5.

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(Testo aggiornato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULL'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE

Art. 1.

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2.

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D (1) allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

- a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo;
- d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
- e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si

(1) I modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D sono stati sostituiti con decreto del Ministro dell'Interno 16 novembre 2000, come modificato dal D.M. 23 luglio 2003.

effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 3.

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4.

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare

al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5.

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (2).

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

(2) A decorrere dal 1 gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione dei testi normativi sopra riportati (legge 675/1996, decreto legislativo 135/1999 e decreto del Presidente della Repubblica 318/1999).

Art. 6.

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7.

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8.

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista (dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191).

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui (all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191).

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

TITOLO II
MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
ALLA NORMATIVA SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E
REFERENDARIE, CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE
DELLA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE.

Art. 9 (3).

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Art. 10.

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11.

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 12.

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13.

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dal seguente: "I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che

(3) Articolo abrogato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.”.

Art. 14.

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 15.

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: “stacca il tagliando” a: “in apposito plico,”, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: “stacca il tagliando” a: “in apposito plico,”, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA TABELLA C (1ª Parte)

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI
CIRCONSCRIPTIONS ET COLLÈGES ÉLECTORAUX

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio, unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

RECOMMANDATIONS

La présente carte, délivrée à titre permanent, est rigoureusement personnelle. Elle vaut titre d'habilitation à l'exercice du droit de vote et, lors du scrutin, doit être présentée au président du bureau de vote, assortie d'une pièce d'identité. La participation au vote est attestée par la date et le cachet de la section qu'un scrutateur appose dans l'une des cases spécialement prévues à cet effet.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60. In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare. In caso di smarrimento o

REMARQUES

La présente carte électorale est retirée lorsque son titulaire perd le droit de vote. En l'occurrence, au cas où le titulaire refuserait de rendre sa carte et se présenterait au bureau de vote pour exprimer son suffrage, il sera puni au sens de l'art. 103 du DPR n° 361/1957 ou de l'art. 97 du DPR n° 570/1960. En cas de variation des données figurant sur la présente carte, la Commune envoie à l'électeur une vignette que ce dernier apposera à l'endroit où sont inscrites les données à actualiser.

Mod. 72

Unione Europea / Union Européenne
Repubblica Italiana / République Italienne

TESSERA ELETTORALE / CARTE ÉLECTORALE

Comune di/Commune

Cognome/Nom

Nome/Prénoms

Luogo e data di nascita/Lieu et date de naissance

Data di rilascio/Date de délivrance

Il Sindaco/Signature du syndic

N. Tessera Elettorale/Carte électorale n°

Iscritto/a nella lista elettorale della Sezione n./Section n°

Indirizzo della sezione/Adresse de la section

Indirizzo dell'elettore/eletttrice/Adresse du/de la titulaire

Data di aggiornamento/Date de la dernière mise à jour

Il Sindaco/Signature du syndic

- 248 -

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 SETTEMBRE 2000, N. 299.

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

TABELLA C (2ª Parte)

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO / ATTESTATION DE VOTE					
1 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	4 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	7 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	10 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	13 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	16 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 
2 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	5 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	8 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	11 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	14 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	17 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 
3 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	6 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	9 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	12 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	15 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 	18 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN 

furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal Comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione). Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno un anno.

En cas de perte ou de vol, la Commune délivre une copie de la présente carte sur demande de l'électeur assortie de la déclaration de perte ou de vol déposée aux autorités de sécurité publique compétentes.

Ont vocation à prendre part au vote pour l'élection du Sénat de la République les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis (art. 58, 1er alinéa, de la Constitution).

Ont vocation à prendre part au vote pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste les électeurs résidant sur le territoire de la région depuis un an au moins, sans interruption.

TABELLA D (1ª Parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE PER I CITTADINI DI ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI CIRCONSCRIPTIONS ET COLLEGES ELECTORAUX		NOTA	RECOMMANDATIONS	Mod. 73 1° data rilascio 1° del 73 Unione Europea / Union Européenne Repubblica Italiana / République Italienne TESSERA ELETTORALE / CARTE ÉLECTORALE
		La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio, unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.	La présente carte, délivrée à titre permanent, est rigoureusement personnelle. Elle vaut titre d'habilitation à l'exercice du droit de vote et, lors du scrutin, doit être présentée au président du bureau de vote, assortie d'une pièce d'identité. La participation au vote est attestée par la date et le cachet de la section qu'un scrutateur appose dans l'une des cases spécialement prévues à cet effet.	Comune di/Commune Cognome/Nom Nome/Prénoms Luogo e data di nascita/Lieu et date de naissance Data di rilascio/Data de délivrance Il Sindaco/Signature du syndic
		AVVERTENZE Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni:	REMARQUES Le titulaire de la présente carte électorale peut exclusivement prendre part au vote pour l'élection:	N. Tessera Elettorale/Carte électorale n° Iscritto/a nella lista elettorale della Sezione n./Section n° Indirizzo della sezione/Adresse de la section Indirizzo dell'elettore/elettice/Adresse du/de la titulaire Data di aggiornamento/Date de la dernière mise à jour Il Sindaco/Signature du syndic
Circoscrizione o regione/Circonscription ou région Parlamento europeo/Parlement européen Circoscrizionali/Elections de circonscription	Collegio/Collège	La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60. In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune tra-	La présente carte électorale est retirée lorsque son titulaire perd le droit de vote. En l'occurrence, au cas où le titulaire refuserait de rendre sa carte et se présenterait au bureau de vote pour exprimer son suffrage, il sera puni au sens de l'art. 103 du DPR n° 361/1957 ou de l'art. 97 du DPR n° 570/1960. En cas	

I.P.E.S. OFF. C.V. - ROMA

TABELLA D (2ª Parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE PER I CITTADINI DI ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA					
1 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	4 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	7 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	10 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	13 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	16 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION
2 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	5 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	8 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	11 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	14 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	17 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION
3 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	6 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	9 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	12 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	15 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION	18 DATA DELLA VOTAZIONE DATE DU SCRUTIN BOLLO DELLA SEZIONE CACHET DE LA SECTION

smette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

de variation des données figurant sur la présente carte, la Commune envoie à l'électeur une vignette que ce dernier apposerà à l'endroit où sont inscrites les données à actualiser.

En cas de perte ou de vol, la Commune délivre une copie de la présente carte sur demande de l'électeur assortie de la déclaration de perte ou de vol déposée aux autorités de sécurité publique compétentes.

Legge 5 febbraio 2003, n. 17.

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità.

Art. 1.

1. *(Omissis)*

2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni".

Legge 27 gennaio 2006, n. 22

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

(Testo aggiornato alla legge 7 maggio 2009, n. 46)

Art. 1

1 Il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Art. 1

(Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione) (1)

1 *Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore (2).*

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. *Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:*

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;*

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 46/2009.

- b) *un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (3).*

3-bis. *Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi (4).*

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto (5).

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

- a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. *Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sor-*

(3) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 46/2009.

(4) Comma così inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 46/2009.

(5) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 46/2009.

teggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta (6).

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. *Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori (7).*

(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(7) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della L. 46/2009.

Legge 30 maggio 2008, n. 96.

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

(Testo aggiornato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Art. 1.

1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

Testo del decreto-legge

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. *Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. (1).*

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 400, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

*(Testo aggiornato alla sentenza della Corte costituzionale in data 11 giugno 2014, n. 170
che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 6)*

(Omissis)

Art. 22

Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali.

1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.

7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia

diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilità.

8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello.

9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente.

10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della metà.

12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

13. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.

14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria. 16. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

(Omissis)